



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale Ordinario**  
**MANTOVA**

**NUOVO PROGETTO ORGANIZZATIVO**

*adeguato alla Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura  
 approvata con delibera del CSM del 16/11/2017*

---

**TRIENNIO 2017/2019**

**I n d i c e**

|   |    |
|---|----|
| <b><u>Premessa e obiettivi della nuova Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura</u></b> ..... | 3  |
| <b><u>Situazione organizzativa della Procura negli anni 2015, 2016, 2017</u></b> .....                      | 6  |
| <b><u>Organico composizione dell'Ufficio</u></b> .....  | 17 |
| <b><u>Criteri di organizzazione dell'Ufficio:</u></b>   |    |
| -Gruppi di specialità.....  | 18 |
| -Compiti del sostituto procuratore delegato alle indagini.....  | 22 |
| -Calendari Udienze e deleghe.....   | 23 |
| <b><u>Criteri di assegnazione degli affari:</u></b>   |    |
| -Iscrizione della notizia di reato .....  | 26 |
| -Fascicoli iscritti a Mod 45.....   | 29 |
| -Turno interno.....   | 29 |
| -Turno esterno.....   | 31 |
| -Eccezioni ai criteri di assegnazione automatica.....   | 34 |
| -Distribuzione e partecipazione udienze.....  | 39 |
| -Affari civili e di volontaria giurisdizione.....   | 42 |
| -Affari in materia prefallimentare, fallimentare e societaria.....  | 46 |
| -Esecuzioni penali.....   | 47 |
| -Affari amministrativi.....   | 47 |

|  |     |
|--|-----|
| -Misure di prevenzione personali e patrimoniali.....   | 48  |
| -Confisca in casi particolari-Art.240 bis cp.....  | 49  |
| -Negoziazione assistita.....   | 49  |
| -Competenza sugli incumbenti relativi a procedimenti già trattati da magistrati non più<br>in servizio presso l'Ufficio e su altri incumbenti..... | 49  |
| <b><u>Incarichi del Procuratore della Repubblica</u></b> .....   | 50  |
| <b><u>Attività delle quali il Procuratore deve essere informato:</u></b>   |     |
| -Dovere di informare.....  | 52  |
| -Obbligo di informativa del magistrato di turno esterno.....   | 53  |
| -Assenso.....  | 54  |
| -Visto.....  | 55  |
| <b><u>Revoca dell'assegnazione</u></b> .....   | 58  |
| <b><u>Rinuncia dell'assegnazione</u></b> .....   | 59  |
| <b><u>Avocazioni ed elenchi ex art.127 disp.att</u></b> .....  | 59  |
| <b><u>Impugnazioni</u></b> .....   | 66  |
| <b><u>Intercettazioni</u></b> .....  | 68  |
| <b><u>Rapporti con gli Organi di informazione</u></b> .....  | 73  |
| <b><u>I Vice Procuratori Onorari e Ufficiali in quiescenza</u></b>   |     |
| -Riforma magistratura onoraria.....  | 73  |
| -Attività fuori udienza. "Ufficio Pronta Definizione e Affari Semplici".....   | 75  |
| -Attività fuori udienza. Ufficio di collaborazione del Procuratore.....  | 76  |
| -Attività d'udienza.....   | 78  |
| -Aggiornamento professionale dei magistrati onorari.....   | 78  |
| <b><u>Polizia Giudiziaria e i rapporti con il Procuratore e i Sostituti</u></b> .....  | 79  |
| <b><u>Ufficio Decreti Penali, Affari di pronta definizione e Affari Semplici</u></b> .....   | 81  |
| <b><u>Criteri di organizzazione del personale amministrativo</u></b> .....   | 85  |
| <b><u>Protocolli di Intesa e Convenzioni</u></b> .....   | 86  |
| <b><u>Impiego razionale delle risorse materiale</u></b> .....  | 87  |
| <b><u>Tabelle Infradistrettuali</u></b> .....  | 88  |
| <b><u>Criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti</u></b> .....   | 88  |
| <b><u>Ferie dei magistrati</u></b> .....   | 92  |
| <b><u>Pari Opportunità e misure a tutela gravidanza, genitorialità, malattia..</u></b> .....   | 94  |
| <b><u>Comunicazioni interne all'Ufficio-Conoscenza legale dei provvedimenti</u></b> .....  | 98. |
| <b><u>Deleghe</u></b> .....  | 98  |

**Riunioni**

-Riunioni tra i magistrati ordinari dell'Ufficio.....100

-Riunioni tra i magistrati onorari dell'Ufficio.....101

-Riunioni endodistrettuali.....101

-Riunioni con il personale amministrativo e con le Sezioni di polizia giudiziaria.....101

**Rapporti con la Procura Generale**.....103**Osservanza della norma di rinvio**.....103**Elenco Allegati ..**.....104

**PREMESSA E OBIETTIVI DELLA NUOVA CIRCOLARE  
SULLA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI PROCURA**

A seguito della delibera del CSM del 16/11/2017 di approvazione della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, si provvede ad adeguare il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Mantova, licenziato il 20/1/2017 per il triennio 2017-2019, alle disposizioni della medesima Circolare nelle parti in cui è necessario, a norma dell'art.25 della Circolare citata<sup>1</sup>.

Al contempo, tenuto conto che è trascorso circa un anno e mezzo dal momento in cui è stato varato il precedente progetto, si coglie l'occasione offerta dalla suddetta necessità di adeguamento, per introdurre anche miglioramenti operativi suggeriti dall'osservazione, svolta durante il 2017, della operatività concreta delle scelte organizzative adottate nel progetto organizzativo 20/1/2017 in relazione alle esigenze di giustizia del territorio e alla tipologia di criminalità esistente nel circondario, operando altresì una puntuale analisi dei flussi e delle pendenze.

Viene tenuto, inoltre, conto dei mutamenti intervenuti in relazione al numero di magistrati, ordinari e onorari, e al personale in servizio.

Sono state considerate, altresì, per la revisione del progetto esistente, anche le novità introdotte dalla recente riforma al codice di procedura penale (Legge 23 giugno 2017 n.103 entrata in vigore il 3 agosto 2017), dalla riforma in tema di

---

<sup>1</sup> Cfr delibera CSM Pratica n. 657/VV/2017 con cui è stato differito al 31 maggio 2018 il termine di adeguamento dei progetti organizzativi o parte di essi alle disposizioni della Circolare consiliare sull'organizzazione degli uffici di Procura - Delibera 16.11.2017, art. 25, comma 2) - Prot. CSM 20458/2017 del 17.11.2017. Detto termine con successiva delibera è stato prorogato al 30 giugno 2018

magistratura onoraria (Decreto legislativo 13 luglio 2017 n.116 entrato in vigore il 15 agosto 2017), dalla normativa in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere (Decreto legislativo 3 ottobre 2017 n.149 entrato in vigore il 31 ottobre 2017), dalla riforma in tema di intercettazioni (Decreto legislativo 20 dicembre 2017 n.216, pubblicato sulla G.U.11/1/2018, le cui disposizioni artt.2, 3, 4, 5 e 7 si applicheranno alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo centottanta giorni dall'entrata in vigore, con necessità di tener conto anche dei criteri ministeriali che saranno fissati per regolare le modalità di accesso all'archivio riservato che dovrà essere istituito presso la Procura) e dalla riforma in materia di misure di prevenzione (Legge 17 ottobre 2017 n.161, entrata in vigore il 19 novembre 2017<sup>2</sup>).

Il progetto organizzativo ora licenziato riguarderà sempre il triennio 2017-2019 corrispondente alle tabelle giudicanti e pur non innovando completamente rispetto al passato, per comodità di lettura e di applicazione, sostituisce integralmente quello fin qui vigente emanato in data 20/1/2017 e dà compiuta applicazione alle previsioni della suddetta circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sull'organizzazione degli Uffici di Procura emanata con delibera del 16/11/2017.

Va evidenziato che, rispetto ai principi fissati dalla nuova circolare sull'organizzazione delle Procure, non vi sono radicali modifiche da apportare al progetto esistente in punto di trasparenza e di automatismi del sistema di assegnazione, di garanzie di autonomia dei magistrati dell'ufficio, di valorizzazione dei compiti di coordinamento e di collaborazione dei sostituti procuratori, di obblighi di informazione e di circolazione delle informazioni, di adozione

---

<sup>2</sup> Cfr. delibera CSM Pratica 656\VV\2017 "Misure organizzative necessarie a seguito delle modifiche apportate dalla legge 161/2017 (e modifiche del D. Lgs. N. 159/2011, art. 7 bis O.G., artt. 12 sexies D.L. 306/1992, 104 bis disp. Attuazione c.p.p.)" in relazione al fatto che l'art. 33, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha modificato l'art. 7-bis (*Tabella degli uffici giudicanti*) del R.D. 30.1.1941 n. 12, stabilendo che la materia delle misure di prevenzione sarà trattata in via esclusiva presso il tribunale del capoluogo del distretto e, in secondo grado, presso la corte di appello, presso i quali devono essere istituite sezioni specializzate ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal *Codice delle leggi antimafia* (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); quale eccezione alla regola della competenza distrettuale, si è previsto che presso il tribunale circondariale di Trapani ed il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione.

partecipata delle decisioni sull'organizzazione e le linee comuni; le modifiche riguarderanno pertanto le parti da adattare in conseguenza delle innovazioni normative, nonché le parti che serviranno a realizzare una maggiore perequazione dei carichi di lavoro e una migliore efficienza, complessiva e individuale.

Il progetto organizzativo si adegua in particolare alle nuove linee portanti su cui deve fondarsi l'assetto degli Uffici di Procura, i principi e gli obiettivi alla cui realizzazione essi devono tendere alla luce delle innovazioni apportate dalla nuova circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sull'organizzazione degli Uffici di Procura, la quale mira a rendere possibile una organizzazione efficiente, con chiari canoni e corrette modalità di esercizio, finalizzata a realizzare l'esercizio imparziale dell'azione penale, la speditezza del procedimento e del processo, l'effettività dell'azione penale, l'esplicazione piena dei diritti di difesa dell'indagato e la pari dignità dei magistrati che cooperano all'esercizio della giurisdizione nel suo complesso.

L'articolo 2 della suddetta circolare ribadisce il principio secondo cui l'organizzazione dell'ufficio deve essere funzionale al conseguimento degli obiettivi della ragionevole durata del processo e del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale e rispettosa delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei magistrati dell'ufficio.

Di significativo rilievo è il riferimento ai principi di partecipazione e leale collaborazione che devono ispirare l'azione dei magistrati dell'ufficio, rappresentando un dovere di tutti, per consentire che l'ufficio della Procura, per mezzo dell'attività organizzativa, abbia una effettiva partecipazione e un leale e costruttivo contributo partecipativo di tutti i magistrati, i quali si confrontano e utilizzano il dialogo come metodo privilegiato, consentendo così anche al Dirigente di esercitare responsabilmente le scelte che gli competono.

E' pertanto obiettivo primario dell'organizzazione dell'Ufficio assicurare la massima uniformità nell'esercizio dell'azione penale della risposta di giustizia nei casi che presentano analoga offensività nonché negli altri settori in cui opera la

Procura, tra cui in principal modo quello dell'esecuzione penale, delle misure di prevenzione e degli affari civili.

Le scelte innovative attuate nel presente provvedimento organizzativo sono state discusse tra i magistrati dell'Ufficio in varie occasioni con interlocuzioni informali per valutare le possibili soluzioni da adottare, nonché nella riunione dei magistrati dell'Ufficio convocata appositamente in data 26/6/2018.

Successivamente a tale riunione, il progetto organizzativo, previo invio nella stesura finale per le eventuali osservazioni a tutti i magistrati, viene emanato, dopo il decorso del termine di 15 gg. previsto dalla indicata circolare.

Ciò premesso, il sottoscritto Procuratore determina come segue i criteri di organizzazione dell'Ufficio.

## **SITUAZIONE ORGANIZZATIVA DELLA PROCURA NEGLI ANNI 2015, 2016, 2017**

Il preesistente progetto, datato 20/1/2017, aveva tenuto conto dei precedenti criteri organizzativi dell'Ufficio adottati in epoca anteriore al 2016, i quali, pur in assenza di un progetto organizzativo vero e proprio (non vi era stato, invero, in precedenza un documento unitario adottato dal precedente dirigente che rappresentasse l'organizzazione dell'Ufficio), avevano comunque potuto fornire buoni risultati.

Si precisa, così come era stato fatto nel progetto 20/1/2017, che si tiene conto dei numerosi ordini di servizio, per la precisione settanta<sup>3</sup>, emessi nell'anno 2016 dal sottoscritto Procuratore dal momento dell'immissione in possesso alla Procura della Repubblica di Mantova avvenuta in data 24/5/2016 al fine di migliorare la funzionalità e l'efficienza dell'Ufficio, nonché degli oltre ottanta ordini di servizio emessi nel corso del 2017, i quali debbono intendersi implicitamente richiamati per tutto ciò che non è espressamente regolamentato nel progetto organizzativo medesimo, costituendo corollario della complessa organizzazione.

Il sottoscritto Procuratore ha inoltre avviato più riunioni con cadenza mensile, a volte anche settimanale, sin dal mese di giugno 2016 con i sostituti procuratori, di cui ai verbali redatti e inseriti in un registro di comodo a protocollo riservato, per la

---

<sup>3</sup> dal n.33/2016 in poi.

discussione delle criticità dell'Ufficio e la valutazione di un progetto organizzativo unitario, nonché per la rimodulazione dei gruppi di specialità in precedenza esistenti, esigenza questa rappresentata dalla maggior parte dei sostituti che ritenevano non ben equilibrata la distribuzione delle pendenze sulla base dei gruppi in passato creati<sup>4</sup>.

La distribuzione del lavoro tra i magistrati dell'Ufficio è avvenuta e avviene tuttora sulla base di criteri condivisi, che prevedono una distribuzione tra tutti della maggior parte dei reati, salvo alcuni reati rientranti nei gruppi di specialità: di recente in data 18/1/2018 è stato emesso l'ordine di servizio c.d. "Gruppi Specialità 2018", condiviso e già inviato al CSM, che ha parzialmente mutato l'assetto precedente delle specialità, tenendo conto sia del numero attuale dei sostituti in pianta organica (sette), sia dell'analisi quantitativa e qualitativa dei flussi e delle pendenze dell'anno 2017, sia della specificità della criminalità esistente nel territorio e delle conseguenti decisioni prese nel corso delle riunioni tra i magistrati dell'ufficio, che per comodità di esposizione si riporta in nota<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Nel progetto 20/1/2017 si dava atto che un sostituto sollecitava invece l'eliminazione totale dei gruppi di specialità sia ritenendo che le dimensioni dell'Ufficio non consentissero la suddivisione in specialità, sia ritenendo che non vi fosse ragione di attuare gruppi per materia in assenza di reali dinamiche specialistiche e di scelte organizzative interne ai gruppi che giustificassero la creazione di un settore specialistico.

<sup>5</sup> Ordine di servizio 18/1/2018:

Il Procuratore della Repubblica -Gruppi Specialità 2018 –

Rilevato che occorre ricalibrare i gruppi di specialità in relazione all'osservazione dei flussi e del carico di lavoro dell'anno 2017, tenuto conto della tipologia di reati che pervengono all'Ufficio, nonché della particolare complessità delle indagini tecniche che sono necessarie per alcuni peculiari settori specialistici, tra cui ambiente ( in relazione anche alla particolare contaminazione delle aree del SIN-Polo chimico di Mantova), pubblica amministrazione, edilizia ed urbanistica, reati fallimentari, reati tributari, reati economici, infortuni sul lavoro, i quali richiedono inoltre la necessità di curare anche aspetti collegati alla normativa n.231/2001 e alla valutazione della adozione di richieste di misure cautelari reali che richiedono complessi e laboriosi accertamenti; considerato che appare inoltre utile accorpate in un unico gruppo specialistico reati che hanno spesso connessione tra loro, oltrechè necessitano di valutazioni specialistiche in relazione alla situazione della vittima del reato, tra cui i reati di maltrattamenti e stalking;

richiamato il progetto organizzativo e il precedente ordine di servizio n.75/2017, nonché tenuto conto di quanto emerso e condiviso tra i magistrati dell'ufficio nella riunione del 17/1/2018 a proposito della rimodulazione dei gruppi di lavoro alla luce delle suddette esigenze;

tutto ciò premesso

dispone la parziale modifica dell'ordine di servizio n.75/2018 la formazione dei seguenti gruppi:

gruppo 1) : reati contro P.A. come specificati nel progetto organizzativo + reati ambientali come specificati nel progetto organizzativo + reati edilizi e urbanistici - Dott.ssa Pianezzi e Dott. Ranalli

Nel progetto organizzativo viene tenuto conto, altresì, dell'esperienza maturata nell'Ufficio e degli sforzi compiuti da tutti per migliorare il servizio, anche se la cronica carenza di risorse personali e materiali rende sempre più difficile e complessa la gestione di tutti gli affari.

In particolare, nel progetto organizzativo 20/1/2017 era precisato che nell'Ufficio, nonostante l'encomiabile impegno dei sostituti, era risultata aumentata la pendenza e ciò dipendeva sia dall'aumento dei flussi a mod. 21, 21 bis e ignoti avvenuto nel 2016<sup>6</sup> e nel 2015<sup>7</sup> rispetto agli anni precedenti, già segnalato in sede distrettuale al fine della corretta valutazione delle decisioni in ordine agli aumenti della pianta organica<sup>8</sup>, sia dal fatto che l'Ufficio risentiva ancora delle passate scoperture di organico: la dotazione organica dei magistrati presso la Procura della Repubblica di Mantova aveva sofferto in passato di una pesante carenza (3 magistrati circa sui 7

gruppo 2): reati fallimentari + reati tributari + reati di usura + reati di contrabbando, accise, dogane (D.Lgs 504/95, D.P.R.43/73, Legge 350/2003) + reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni, utilità illecite, autoriciclaggio - Dott. Tamburini, Dott.ssa Reggiani e Dott.ssa Bertuzzi

gruppo 3) : reati sessuali come specificati nel progetto organizzativo + reati commessi con violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro+ reati di maltrattamenti + reati di cui all'art.612 bis c.p. - Dott. Pestelli e Dott. ssa Sabatelli;

dispone la consegna di copia del presente ordine di servizio ai sostituti procuratori, ai vice procuratori onorari, alle sezioni di polizia giudiziaria, a tutto il personale e al CED;

dispone altresì la trasmissione dello stesso al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia e al Sig. Procuratore Generale presso la medesima Corte. Mantova, lì 18/1/2018

<sup>6</sup> Nel progetto organizzativo licenziato il 20/1/2017 era specificato che nel primo semestre 2016, sulla base di una ricerca effettuata dal 1/1/16 al 16/6/16, i Mod. 21 sopravvenuti erano stati n. 3539, di cui n. 2905 esauriti, con pendenti alla fine del periodo n.9174; i Mod. 44 sopravvenuti erano stati n. 2343, di cui n. 2174 esauriti, con pendenti alla fine del periodo n. 2745; i Mod. 45 sopravvenuti erano stati n. 922, di cui n. 846 esauriti, con pendenti alla fine del periodo n. 1712; i Mod.21 bis sopravvenuti erano stati n. 476, di cui n. 447 esauriti, con pendenti alla fine del periodo n. 1451.

<sup>7</sup> Nell'anno 2015 i Mod. 21 sopravvenuti erano stati n. 6228, di cui n. 5247 esauriti, con pendenti alla fine del periodo n.8484;

i Mod. 44 sopravvenuti erano stati n. 3361, di cui n. 2477 esauriti, con pendenti alla fine del periodo n. 884;

i Mod. 45 sopravvenuti erano stati n. 1610, di cui n. 1233 esauriti, con pendenti alla fine del periodo n. 1636;

i Mod.21 bis sopravvenuti erano stati n. 947, di cui n. 712 esauriti, con pendenti alla fine del periodo n. 1421.

<sup>8</sup> Ai fini di una corretta lettura dei dati, era precisato che occorreva tener anche conto che gli oltre n.1200 fascicoli a mod. 45 iscritti tanto nel 2014 che nel 2015 erano fascicoli che in molti casi, ad una più completa valutazione, dovevano transitare a Mod. 21, per cui il numero dei procedimenti con notizia di reato doveva considerarsi prudenzialmente aumentato di almeno 1000 unità per ciascun anno



previsti per vari anni) ed era stata solo parzialmente colmata all'inizio dell'anno 2015.

Con la riforma delle piante organiche della magistratura ordinaria è stato deciso un aumento di una unità (sostituto procuratore) e quindi si è passati da n. 6 Sostituti e 1 Procuratore della Repubblica agli attuali n. 7 Sostituti e 1 Procuratore della Repubblica.

Il numero dei vice procuratori onorari è stato, peraltro, nel 2017, in concomitanza con l'entrata in vigore della riforma sulla magistratura onoraria, diminuito di una unità, passando da n.8 vice procuratori onorari a n.7 attuali, il che non appare in linea, invece, con le esigenze evidenziate di potenziare le risorse umane da utilizzare nella Procura di Mantova, tenuto conto del notevole numero di sopravvenienze negli anni 2015 e 2016, in lievissima flessione nel 2017<sup>9</sup>, nonché

---

<sup>9</sup> **Cfr. Allegato 1** relativo ai dati statistici relativi ai procedimenti pendenti, sopravvenuti ed esauriti per ciascun registro (Mod 21, Mod 21 bis e Mod 44) per gli anni 2015,2016,2017, e 1° trimestre 2018; Si riportano di seguito per comodità di lettura i dati dei Mod 21 iscritti ed esauriti per i tre anni 2015,2016,2017

Anno 2015 mod.21

Procedimenti iscritti (dati Sicp): 5755  
 Totale procedimenti esauriti (mod.313PU): 5299  
 Esauriti entro 6 mesi (mod.313PU): 3552  
 Esauriti da 6 mesi a 1 anno (mod.313PU): 622  
 Esauriti oltre i 6 mesi (mod.313PU): 1747  
 Procedimenti definiti entro 6 mesi: 67,03%  
 Procedimenti definiti oltre i 6 mesi: 32,97%  
 Procedimenti definiti entro 1 anno: 78,77%

Anno 2016 mod.21

Procedimenti iscritti (dati Sicp): 6053  
 Totale procedimenti esauriti (mod.313PU): 6423  
 Esauriti entro 6 mesi (mod.313PU): 2912  
 Esauriti da 6 mesi a 1 anno (mod.313PU): 746  
 Esauriti oltre i 6 mesi (mod.313PU): 3511  
 Procedimenti definiti entro 6 mesi: 45,34%  
 Procedimenti definiti oltre i 6 mesi: 54,66%  
 Procedimenti definiti entro 1 anno: 56,95%

Anno 2017 mod.21

Procedimenti iscritti (dati Sicp): 5415  
 Totale procedimenti esauriti (mod.313PU): 6807  
 Esauriti entro 6 mesi (mod.313PU): 2807  
 Esauriti da 6 mesi a 1 anno (mod.313PU): 860  
 Esauriti oltre i 6 mesi (mod.313PU): 4000  
 Procedimenti definiti entro 6 mesi: 41,24%  
 Procedimenti definiti oltre i 6 mesi: 58,76%  
 Procedimenti definiti entro 1 anno: 53,87%

delle pendenze arretrate, esigenze che, invece, sono state considerate per l'aumento della pianta organica dei magistrati ordinari, anche se solo di una unità.

Quanto al personale amministrativo, nel progetto organizzativo licenziato il 20/1/2017, veniva messo in risalto che la situazione dell'Ufficio era particolarmente grave in quanto mancava – e manca tuttora - la figura del dirigente amministrativo in pianta organica, in precedenza esistente e poi soppressa per i tagli alla spesa pubblica.

E' stato, inoltre, scoperto dal lontano 2009 per ben nove anni sino al 29 gennaio 2018 l'unico posto di direttore amministrativo.

Tali mancanze hanno compromesso molto la funzionalità della Procura della Repubblica di Mantova, in quanto i compiti del dirigente e del direttore amministrativo sono ricaduti sul Procuratore, che ha negli uffici di piccole dimensioni la c.d. doppia dirigenza.

Durante il secondo semestre del 2016 e parte del 2017, anche a seguito di lettere inviate dal sottoscritto Procuratore a varie autorità per segnalare la situazione, si otteneva l'applicazione per alcuni mesi di un direttore amministrativo ( due giorni della settimana una persona e tre giorni un'altra) preso dall'organico del vicino Tribunale di Mantova.

Attualmente si è avuta finalmente la copertura del posto di direttore amministrativo con il Dott. Gaetano Favia, in servizio al Tribunale di Mantova e disponibile ad essere trasferito alla Procura, il quale ha preso possesso il 29/1/2018, il tutto a seguito del completamento di una complessa procedura di interpello distrettuale esteso sia agli uffici requirenti che giudicanti, attivata dal Ministero della Giustizia su richiesta della Procura Generale e della Corte d'Appello di Brescia sollecitate da quest'Ufficio con missive all'uopo con cui era segnalato che nel Tribunale di Mantova vi erano quattro direttori amministrativi in servizio, di cui due in soprannumero.

Sono stati, inoltre, pure scoperti per lunghissimo tempo (periodo 2015 e 2016) ben quattro posti di funzionario giudiziario sui cinque in pianta organica (la scoperta

---

poi si è ridotta a tre posti<sup>10</sup>, sino ad arrivare al dicembre 2017 in cui la scopertura si è totalmente azzerata<sup>11</sup>).

Mancano anche due cancellieri sui sei in pianta organica e sino alla fine del 2017 vi era un solo assistente giudiziario sui tre in pianta organica; ora la pianta organica è stata portata a cinque assistenti giudiziari (sono presenti tutti e cinque, di cui tre recentemente messi in servizio e in tirocinio); un operatore giudiziario è stato assente per grave prolungata malattia sino alla primavera del 2017.

Tale complessiva situazione è gravata da ulteriori assenze per malattia del personale medesimo e dai permessi legge n.104, in presenza di una avanzata età media (53 anni) dello stesso personale.

E' in distacco dal Comune di Mantova dal 01/03/2015 una persona con la qualifica di Collaboratore esperto delle Attività Amministrative Cat B3 (Ordinamento professionale CCNL Enti Locali) con funzioni di ausiliario / usciere presso la sede separata di Via Conciliazione, 77, distacco che si è reso necessario per garantire un presidio di portineria.

La situazione della scopertura di personale amministrativo della Procura di Mantova per gli anni 2015, 2016 e 2017 è stata particolarmente di impatto negativo sulla funzionalità dell'Ufficio ed era da considerare ancor più grave se raffrontata con la differente situazione del Tribunale di Mantova ove erano presenti in organico e in servizio quattro direttori amministrativi, dieci funzionari giudiziari, n. 10 cancellieri e n.15 assistenti giudiziari, nonché se confrontata con una Procura omologa come

---

<sup>10</sup> Gli unici due funzionari giudiziari in servizio erano stati compresenti solo dopo il 24 maggio 2016 per la lunga e seria malattia di uno dei due, nonchè uno dei due era stato assunto solo con decorrenza 30 novembre 2015 provenendo da altra amministrazione, per cui dalla data di immissione in possesso fino alla fine del mese di maggio 2016, quando era rientrato l'altro funzionario, aveva dovuto occuparsi in modo frammentato e sempre in condizioni di emergenza di tutti i servizi attribuiti ai funzionari giudiziari senza alcuna esperienza di uffici giudiziari e senza alcun tipo di affiancamento e/o formazione. La scopertura è divenuta solo al 28 dicembre del 2016 di due funzionari e non di più di tre

<sup>11</sup> alla data attuale non vi sono scoperture per tale figura in quanto un cancelliere in servizio è divenuto, a seguito di concorso, funzionario. La prolungata scopertura dei funzionari per il passato ha ovviamente comportato disservizi, tra cui l'accumularsi di arretrato, pur nella encomiabile buona volontà del personale presente in servizio. Va anche considerato che i due nuovi funzionari immessi in possesso – Dott.ssa Ilaria Martini e Sig.ra Claudia Valeriani – non sono provenienti dalla amministrazione giudiziaria, per cui hanno avuto necessità di imparare i servizi giudiziari non avendo profili specifici.

quella di Cremona, ove vi erano n.2 Direttori Amministrativi, n. 6 Funzionari Giudiziari, n. 7 Cancellieri.

Si osserva, per inciso, che non solo la scopertura dell'organico del personale amministrativo era causa di disservizi, ma anche una pianta organica sottodimensionata.

L'adeguamento della pianta organica amministrativa della Procura di Mantova dovrebbe essere operato senza indugio tenendo conto della peculiarità del territorio mantovano, in considerazione del tipo di criminalità, anche con infiltrazioni 'ndranghetiste, del tessuto economico e sociale, nonché della presenza di numerosa popolazione extracomunitaria in rapporto ai residenti.

Se raffrontata la pianta organica della Procura di Mantova rispetto ad esempio a quella dell'ufficio requirente simile sopra indicato (la Procura di Cremona), emerge che la Provincia di Mantova è molto più popolosa di quella di Cremona ed ha un'estensione territoriale maggiore, oltreché una presenza di aziende superiore; ha inoltre, a differenza di Cremona, l'Ufficio di Sorveglianza, l'UEPE e l'ex OPG, ora REMS, di Castiglione delle Stiviere, che creano ovviamente ulteriori occasioni di lavoro.

La cosa è stata dal sottoscritto Procuratore segnalata al Ministero di Giustizia al fine delle valutazioni di competenza e se ne tiene conto nella predisposizione del progetto organizzativo in quanto l'organizzazione dell'Ufficio sconta sia l'eredità dovuta alla insostenibilità della situazione nel recente passato dovuta alla perdurante assenza di figure apicali del personale amministrativo, sia la carenza attuale di una pianta organica realmente adeguata alla richiesta di giustizia del territorio<sup>12</sup>.

La inadeguatezza della pianta organica del personale amministrativo – in particolare la mancanza della previsione in pianta organica di un dirigente amministrativo, nonché di almeno un ulteriore direttore amministrativo e di un ulteriore funzionario giudiziario - unitamente alla scopertura di organico, ha creato e continua a creare quindi conseguenze rilevanti sul regolare funzionamento dei servizi, rendendo difficile il recupero delle criticità e dell'arretrato accumulatosi nel passato.

---

<sup>12</sup> Basti pensare al numero di pendenti a Mod 21 e Mod 44 anni 2016, 2017 e 1° trimestre 2018 che vengono a ricadere su ciascun sostituto e conseguentemente sul personale amministrativo sottodimensionato ( cfr allegato 1 relativo ai dati statistici anni 2015,2016,2017 e 1° trimestre 2018)

Tali criticità sono state evidenziate anche dalla recente ispezione – periodo oggetto di verifica ispettiva 1 luglio 2011- 30 giugno 2016, accesso ispettivo 20 settembre 2016 - che ha messo in luce significative mancanze in termini di funzionalità del servizio; basti pensare a questo proposito alle prescrizioni urgenti ( Prescrizioni 1P e 2P ) date dall'Ispettorato ad ottobre 2016, al momento di chiusura della Ispezione ordinaria, per i ritardi nelle iscrizioni a SICP delle notizie di reato, per il mancato rinvenimento di numerosi fascicoli, per la situazione definita fuori controllo del casellario, nonché ai rilievi contenuti nella relazione ispettiva con indicazione dei tempi entro cui operare la normalizzazione: situazione che, con notevole impegno e sacrificio di tutti, è stata completamente sistemata nei tempi previsti tenuto conto della concessione di proroghe sia per ciò che concerne le prescrizioni che per quanto riguarda i rilievi.

Va anche detto che gli LSU presenti in servizio per 20 ore settimanali a seguito di una convenzione stipulata per la prima volta con la Provincia di Mantova nel 2016 e rinnovata sia nel 2017 che nel 2018, non hanno potuto ovviamente colmare le lacune né supplire alle funzioni del direttore amministrativo, dei funzionari, dei cancellieri ed assistenti giudiziari in passato mancanti e ciò sia per la mancanza di possibilità di rappresentanza all'esterno della Pubblica Amministrazione sia per il fatto che si tratta di personale molto volenteroso ma proveniente da altre realtà lavorative, molte volte con precedenti mansioni solo manuali; si tratta inoltre di personale che necessita di tempo per apprendere il lavoro giudiziario e che è comunque destinato a rimanere per poco stante il turn over in caso di richieste di assunzione per altri lavori, solitamente preferiti, e stante la durata solo annuale della convenzione.

Va rimarcato, poi, che la mancanza di figure apicali amministrative per gli anni passati e sino al 2018, oltre ad incidere negativamente sulla direzione e sul coordinamento dei singoli servizi, ha anche privato i magistrati e il personale amministrativo della collaborazione qualificata e dell'attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico propria delle suddette figure.

La suddetta pesante situazione ha comportato tra l'altro in particolare per gli anni passati e sino al gennaio 2018 che il Procuratore abbia dovuto occuparsi in prima

persona di moltissime incombenze pratiche e di carattere amministrativo per molte ore nell'arco di ogni giornata, lasciando solo alle ore finali della lunga giornata lavorativa lo spazio per le tipiche attività giudiziarie.

Senonchè il fatto che il magistrato dirigente dell'Ufficio giudiziario di Procura non abbia, a causa della mancanza di personale amministrativo di livello dirigenziale che lo possa coadiuvare, il tempo per dedicarsi in maniera adeguata al tipico lavoro giudiziario e di sovrintendere e coordinare il lavoro giudiziario dei sostituti, dovendo invece occuparsi di attività amministrative che dovrebbero essere invece svolte dal direttore amministrativo e dai funzionari giudiziari, fa sì che possa venire compromessa la "mission" dell'Ufficio che per una Procura è appunto quella di svolgere efficaci indagini e portare a compimento i processi iniziati.

La cosa è particolarmente grave in assoluto e lo è stata in particolare per Mantova che ha un territorio dove la criminalità è in aumento ed è necessario quindi che vi sia un ufficio giudiziario da un lato con un organico amministrativo completo e dall'altro con una pianta organica adeguata per poter far fronte in maniera davvero efficace alla richiesta di giustizia del territorio.

Il progetto organizzativo già licenziato il 20/1/2017 ha tenuto conto, al pari di quello attuale che ora viene aggiornato, della situazione suddetta anche in relazione alla distribuzione del lavoro tra i magistrati, giacchè la mancanza di una adeguata assistenza ricade sulla funzionalità del lavoro del singolo magistrato; si è cercato perciò sia di affiancare al magistrato personale di polizia giudiziaria che di creare una unità c.d. di affari semplici o di pronta definizione, che consentisse ai magistrati di concentrarsi sui procedimenti rilevanti.

Tuttora, pur a fronte di una situazione nettamente migliorata rispetto al recente passato e della avvenuta impegnativa normalizzazione dei servizi<sup>13</sup>, viene tenuto conto dell'arretrato ereditato dalla situazione precedente, nella piena consapevolezza che potrebbe essere facile ricadere in affanno se non viene tenuto il passo con grande impegno e costanza, per via della mole di lavoro quotidiano e della comunque non ottimale situazione della pianta organica che può seriamente compromettere anche la realizzazione delle linee di indirizzo e gli obiettivi di

---

<sup>13</sup> effettuata nei termini prorogati sia con riferimento alle prescrizioni urgenti 1P e 2P date dagli ispettori che con riferimento ai rilievi contenuti nella relazione ispettiva non comportanti prescrizioni

performance definiti dal sottoscritto Procuratore nel recente programma inviato al Ministero e di cui alle schede n.1, 2, 3 e 4<sup>14</sup>, dalle quali emerge che gli obiettivi sono non solo di implementazione e innovazione, ma anche e soprattutto di individuazione e applicazione di procedure virtuose finalizzate alla normalizzazione dei servizi esistenti al fine di evitare l'accumulo di arretrato e il reiterarsi di prassi errate.

Nel presente progetto organizzativo è stato inoltre tenuto presente che l'aumento delle sopravvenienze nel 2016, con modesta flessione nel 2017<sup>15</sup>, di fascicoli a mod. 21, 21 bis e ignoti è da considerarsi significativa non solo in termini quantitativi, ma

<sup>14</sup> Cfr Allegato 2

15

|              |              |        |              |        |              |            |              |
|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|
| 2016         |              |        |              |        |              |            |              |
| SOPRAVVENUTI |              |        |              |        |              |            |              |
| MOD.21       | n.registrati | MOD.44 | n.registrati | MOD.45 | n.registrati | MOD.21 BIS | n.registrati |
| 9874         | 6053         | 4351   | 4538         | 2680   | 1887         | 897        | 793          |
| PENDENTI     |              |        |              |        |              |            |              |
| MOD.21       |              | MOD.44 |              | MOD.45 |              | MOD.21 BIS |              |
| 7940         |              | 1677   |              | 1677   |              | 894        |              |
| ESAURITI     |              |        |              |        |              |            |              |
| MOD.21       |              | MOD.44 |              | MOD.45 |              | MOD.21 BIS |              |
| 6533         |              | 3467   |              | 1753   |              | 1143       |              |

|              |      |        |      |        |      |            |     |
|--------------|------|--------|------|--------|------|------------|-----|
| 2017         |      |        |      |        |      |            |     |
| SOPRAVVENUTI |      |        |      |        |      |            |     |
| MOD.21       |      | MOD.44 |      | MOD.45 |      | MOD.21 BIS |     |
| 7394         | 5415 | 4596   | 4358 | 1823   | 1601 | 819        | 733 |
| PENDENTI     |      |        |      |        |      |            |     |
| MOD.21       |      | MOD.44 |      | MOD.45 |      | MOD.21 BIS |     |
| 6903         |      | 2861   |      | 1211   |      | 948        |     |
| ESAURITI     |      |        |      |        |      |            |     |
| MOD.21       |      | MOD.44 |      | MOD.45 |      | MOD.21 BIS |     |
| 6554         |      | 4411   |      | 2059   |      | 656        |     |

anche qualitativi in quanto la provincia di Mantova non può più considerarsi estranea, nel più ampio quadro delle province lombarde, a situazioni caratterizzate da sistematiche e consistenti attività criminali riconducibili a consorterie mafiose.

Sono, infatti, presenti in maniera pesante infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nel tessuto economico e sociale di comuni del mantovano, in particolare alcuni che confinano con altre provincie (quali quelle di Reggio Emilia, Modena, Piacenza, Cremona), dove da diversi anni si registra la presenza (già comprovata in pregresse attività processuali dell'Autorità giudiziaria) di elementi di spicco della criminalità organizzata, soprattutto di origine calabrese.

Il territorio di Mantova ha inoltre serissimi problemi specifici in materia ambientale e la grave situazione complessa del c.d. Polo chimico e del Sito di interesse nazionale a ridosso della città di Mantova è stata oggetto della recente Relazione della Commissione Parlamentare sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, in particolare con riguardo al "Quadrilatero del Nord" approvata il 9/2/2016, SIN "Laghi di Mantova, Polo Chimico" essendovi ivi situazioni di pesantissimo inquinamento, non solo storico, ancora attivo con gravi conseguenze in tema di pericolo per la salute delle popolazioni locali.

Infine una menzione va fatta alla poco funzionale situazione logistica dalla Procura di Mantova, i cui locali sono suddivisi in tre immobili tra loro non contigui: il plesso di Via Poma, ove vi sono gli uffici dei magistrati, le segreterie penali addette all'assistenza dei magistrati, l'ufficio ricezione atti e iscrizione notizie di reato, la segreteria amministrativa, la segreteria atti civili, l'ufficio esecuzione, una parte dell'archivio; il plesso di Via Conciliazione, ove vi è la segreteria dell'ufficio dibattimento, l'ufficio 415 bis - 408, il casellario, l'ufficio economato e spese di giustizia, gli uffici delle sezioni di polizia giudiziaria dei carabinieri e della guardia di finanza, altra parte dell'archivio; il plesso di Via Chiassi, ove vi sono gli uffici delle sezioni di polizia giudiziaria della polizia di stato e le sale di intercettazione.

Altra parte dell'archivio è infine in località Mottella di S. Giorgio, in Via Einstein, ove è stato reperito un idoneo immobile concesso in locazione con contratto stipulato in data 29 maggio 2009 dal Comune di Mantova "ad uso esclusivo di archivio" da "SUPINO di Supino Luigi & c snc".



Le osservazioni circa la illogicità di tale frammentazione degli uffici della Procura in tre plessi e le difficoltà di lavoro e coordinazione in simile situazione sono già state rappresentate in occasione delle ispezioni.

I miglioramenti che sono stati operati al fine di limitare, per quanto possibile, l'andirivieni di persone e di fascicoli, oltrechè di polizia giudiziaria e di utenti, sono stati sia quello di dislocare l'ufficio esecuzioni nel palazzo di via Poma anzichè in quello di via della Conciliazione per poter consentire che vi fosse meno dispendio di energie e di costi dovuti al fatto che gli autisti dovevano spostare i fascicoli e il funzionario da un plesso all'altro con l'automobile, potendo così gli addetti all'ufficio anche avere accesso più rapido agli uffici dei magistrati in caso di liberazioni urgenti; è stato inoltre spostato l'ufficio 415 bis - 408 in via Conciliazione per dare spazio adeguato a ciascun settore di segreteria, nonché al personale che si trovava in situazioni di disagio logistico stante gli spazi angusti e che tuttora si trova in parte sistemato in stanze troppo piccole in rapporto al numero di persone presenti, oltrechè in corridoi, situazione che ovviamente crea compromissioni nella funzionalità operativa complessiva.

## **ORGANICO E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO**

La pianta organica numerica della Procura, che prevede la presenza di 8 magistrati, annovera attualmente i seguenti:

- il Procuratore della Repubblica dott.ssa Manuela Fasolato<sup>16</sup>

- n.7 Sostituti Procuratori, elencati in ordine decrescente di anzianità nel ruolo:

1. dott. Giulio Tamburini<sup>17</sup>

2. dott.ssa Paola Reggiani<sup>18</sup>

3. dott.ssa Silvia Bertuzzi<sup>19</sup>

4. dott.ssa Donatella Pianezzi<sup>20</sup>, rientrata dalla maternità e sostituita durante l'astensione dal Dott. Lorenzo Puccetti<sup>21</sup>, magistrato requirente distrettuale in applicazione

---

<sup>16</sup> Dal 24/5/2016

<sup>17</sup> Dal 6/2/2017

<sup>18</sup> Dal 05/07/2013

<sup>19</sup> Dal 22/05/2008

6. dott. Giacomo Pestelli<sup>22</sup>

7.dott. Andrea Ranalli<sup>23</sup>

8.dott.ssa Carmela Sabatelli<sup>24</sup>

Dal 17/2/2014 e sino al gennaio 2018 è stato presente in servizio il Dott. Alberto Sergi, ora trasferito ad altro ufficio.

Sono attualmente presenti nell'Ufficio n. 7 Vice Procuratori Onorari:

1. Dott.ssa ANGHINONI Lidia
2. Dott.ssa BARUFFALDI Mascia
3. Dott.ssa PACCHIONI Elena
4. Dott.ssa TARANTINO Anna
5. Dott.ssa SGOTTI Luciana
6. Dott.ssa TEDESCHI Roberta
7. Dott.ssa DONGILI Giorgia

## **CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO**

### **- Gruppi di specialità**

E' prevista la costituzione di gruppi di lavoro specializzati all'interno della Procura, prevista dall'art 1 comma 6 lett. b) del D. Lgs. n. 106/2006 nei criteri di assegnazione dei procedimenti secondo cui il Procuratore ha il potere di individuare "eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati".

Nel progetto organizzativo 20/1/2017 veniva mantenuta la costituzione in gruppi specialistici nonostante l'Ufficio di piccole dimensioni, scelta attuata in precedenza con ordini di servizio come criterio organizzativo dell'Ufficio, ma erano apportati limiti e modifiche rispetto al preesistente, tenuto conto dell'analisi dei flussi relativi al biennio precedente, la quale aveva consentito di evidenziare la non omogeneità delle suddivisioni operate nel passato e la disparità di carico rispetto alle

---

<sup>20</sup> Dal 01/02/2016

<sup>21</sup> Dal 9/5/2016

<sup>22</sup> Dal 12/01/2015, già trasferito ad altra sede dal CSM con delibera del 13/6/2018

<sup>23</sup> Dal 21/11/2015

<sup>24</sup> Dal 2/11/2017.

sopravvenienze, nonché tenuto conto delle osservazioni critiche apportate dai sostituti nel corso delle riunioni periodiche.

Si era in particolare deciso di ampliare il numero dei reati trattati con l'assegnazione non specialistica da tutti i sostituti, restringendo i reati inseriti nei gruppi specialistici, in quanto era emerso che la formazione di gruppi specialistici più strutturati e inglobanti maggiori ipotesi di reato non poteva trovare piena e concreta applicazione presso la Procura di Mantova in considerazione del frequente turn over di magistrati, con vacanze di organico che venivano periodicamente a crearsi per periodi consistenti, nonché considerato comunque il limitato numero di magistrati previsti dall'organico, fattori entrambi che non consentivano la creazione di articolati gruppi specializzati per ogni settore tipico, come invece avveniva negli uffici di dimensioni maggiori.

La scelta dei gruppi specialistici, sebbene ridimensionata, non andava comunque del tutto abolita in quanto, pur essendo l'ufficio di piccola dimensione, dovevano comunque essere da un lato valorizzate le esperienze e professionalità già maturate nei riguardi particolarmente di forme di criminalità con forti peculiarità modali e organizzative e dall'altro andava tenuto conto che la suddivisione specialistica consentiva opportunamente di adottare, per la trattazione di determinate materie, soprattutto di quelle che richiedevano particolari tecniche di ricerca e di acquisizione della prova e/o la conoscenza di settori specialistici, protocolli di indagine omogenei, tecnicamente appropriati e incisivi, costituenti non solo punto di riferimento coerente per il personale di polizia giudiziaria ma anche garanzia di efficienza e di tempestività della risposta istituzionale alla domanda di giustizia.

Tali considerazioni vengono confermate nel presente progetto organizzativo tenuto conto della osservazione avvenuta per alcuni mesi che ha permesso di verificare la buona operatività di tale distribuzione, pur essendosi in seguito ampliati i gruppi inserendo alcuni ulteriori reati, come da ordine di servizio ultimo del 18/1/2018 ( cfr. supra nota 5) in materia di specialità in considerazione dell'analisi aggiornata dei flussi, della presenza per un breve periodo di un magistrato in sovrannumero, nonché del numero dei procedimenti in materia

ambientale e dei reati contro la pubblica amministrazione, che richiedono molta attività tecnica sul singolo fascicolo.

In particolare è stato tenuto conto della complessità tecnica delle indagini in materia ambientale conseguenti alla presenza nella provincia di Mantova di ampie aree con contaminazione storica e anche attuale, con necessità di operazioni molto lunghe e complesse di bonifica e ripristino, vicende che comportano il proliferare di procedimenti penali per un'area specialistica ove vi sono solo due magistrati, i quali seguono anche i reati contro la PA.

Tutto ciò ha portato a riconsiderare la necessità di togliere dalla distribuzione generica alcuni reati specialistici che pesavano come carico di lavoro su tutti i magistrati dell'ufficio in quanto venivano appunto distribuiti tra tutti ed avevano peculiarità specialistiche pur non essendo troppo tecnici; si sono quindi inseriti nel gruppo specialistico reati fasce deboli anche i delitti di maltrattamenti e di atti persecutori, nonché nel gruppo specialistico reati economici anche i reati tributari, l'usura, il riciclaggio e l'autoriciclaggio, il contrabbando.

Attualmente i gruppi specialistici sono i seguenti:

1) **gruppo 1)** : reati contro P.A. Titolo II° Capo I del Codice Penale dall'art.314 c.p. all'art. 335 -bis c.p. , Capo II dall'art. 346 c.p. all'art.347 c.p. e dall'art. 353 c.p. all'art. 356 c.p., + reati ambientali, tra cui in particolare quelli di cui al Titolo V I bis del Codice Penale (Delitti contro l'ambiente) e al T.U. n. 152/2006, nonché quelli di cui agli artt. 434 c.p. e 449 c.p. se relativi a disastri ambientali, altresì agli artt.659 c.p., 674 c.p., 727, 727 bis, 733, 733 bis, 734

+ reati edilizi e urbanistici - Dott.ssa Pianezzi e Dott. Ranalli

**gruppo 2):** reati fallimentari + reati tributari + reati di usura + reati di contrabbando, accise, dogane (D.Lgs 504/95, D.P.R.43/73, Legge 350/2003) + reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni, utilità illecite, autoriciclaggio - Dott. Tamburini, Dott.ssa Reggiani e Dott.ssa Bertuzzi

**gruppo 3)** : reati sessuali: violenze sessuali, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni + reati commessi con violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali + reati di maltrattamenti + reati di cui all'art.612 bis c.p. - Dott. Pestelli e Dott. ssa Sabatelli;

Per ragioni di completezza nel presente progetto organizzativo si dispone di aggiungere :

-**al gruppo 1** i delitti contro l'incolumità pubblica di cui al Titolo VI se commessi con violazione di norme a tutela dell'ambiente ovvero se comunque coinvolgenti tematiche ambientali, edilizie e urbanistiche;

-**al gruppo 2** il delitto di cui all'art. 12-quinquies L. 356/92 e i reati previsti dagli articoli dal 2621 a 2641 c.c.;

-**al gruppo 3** i delitti contro l'incolumità pubblica di cui al Titolo VI se commessi con violazione di norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali ovvero se comunque coinvolgenti tematiche in materia di lavoro; i delitti di cui agli artt. 527 co. 2 c.p., 583 bis c.p., 591 c.p., 605 c.p. limitatamente a fatti commessi in danno di minori; i delitti di cui agli artt.564, 566, 567, 568, 571, 573, 574, 574 bis c.p..

Al fine di garantire omogeneità nella trattazione dei procedimenti penali riguardanti materie specialistiche particolarmente delicate, il Procuratore della Repubblica coordina il gruppo di specialità n.1 in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, Ambiente, Edilizia e Urbanistica.

Sempre con il medesimo fine, il Procuratore ha promosso per il passato e continuerà a promuovere incontri periodici con i Sostituti allo scopo di determinare l'uso di metodiche, tecniche di indagine e linee guida uniformi nelle direttive da impartire alla Polizia Giudiziaria delegata per le indagini e nello svolgimento delle attività di indagini preliminari svolte direttamente dal magistrato specialmente in materie delicate, tra cui quali, ad esempio, la materia ambientale, gli infortuni sul lavoro, i reati di abusi sessuali in danno di minori, nonché per la predisposizioni di appositi protocolli investigativi efficaci, rendendo possibile lo scambio di esperienze giurisprudenziali maturate nell'ambito della Procura e presso gli organi giudicanti e delle prassi applicative ed inoltre per le necessarie interpretazioni uniformi, per quanto possibili, in relazioni a nuove disposizioni normative emanate dal Legislatore.

In tale prospettiva, tutti i Sostituti in servizio in Procura, posti in condizioni di parità sostanziale ed equivalenza funzionale, potranno avere – attraverso un

processo di osmosi ed interscambio di opinioni - un arricchimento della loro professionalità ed efficienza, dando nel contempo all'Ufficio quella credibilità all'esterno che è elemento indispensabile per un giudizio positivo del servizio giustizia.

Sarà concordato e definito, in sostanza, con tutti i Sostituti Procuratori un percorso giudiziario omogeneo con l'adozione di criteri tendenzialmente uniformi specialmente per l'adozione di misure cautelari personali o reali (sottoposte tra l'altro all'assenso del Procuratore ) e adottata una politica sanzionatoria sufficientemente omogenea sia con riguardo alle pene patteggiate sia per quelle che saranno formulate al dibattimento o proposte nelle richieste di decreto penale onde evitare – pur rimanendo libera la valutazione del singolo magistrato in relazione al singolo caso concreto – che per fattispecie di reato consimili siano operate scelte incongruenti all'interno del medesimo ufficio.

#### **-Compiti del sostituto procuratore delegato alle indagini**

Il PM delegato a svolgere le attività di indagine resta in linea di massima responsabile del fascicolo anche per la fase processuale.

Egli è pertanto tenuto a provvedere al compimento delle attività incidentali successive all'esercizio dell'azione penale (es. pareri su istanze, misure cautelari personali o reali, sequestri) o che portano alla definizione del processo con riti speciali (es. richieste di applicazione pena, anche in sede di opposizione a decreto penale).

Tale responsabilità nel processo implica che deve essere favorita la partecipazione alle udienze preliminari e dibattimentali del sostituto procuratore che ha diretto le indagini.

Nei procedimenti penali complessi, riguardanti sia materie specializzate che materie non rientranti nei gruppi specialistici, il sostituto procuratore titolare delle indagini segnalerà per posta elettronica al magistrato che ha la delega per redigere i calendari delle udienze e alla segreteria dibattimento quando un processo debba essere seguito, per la delicatezza e complessità, dallo stesso titolare, indicando la data della prima udienza successiva all'esercizio dell'azione penale;

al pari il sostituto procuratore che ha partecipato all'udienza preliminare segnalerà con le stesse modalità i processi che per delicatezza e complessità è preferibile che siano seguiti da magistrati ordinari.

### **-Calendari Udienze e deleghe**

Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione del calendario delle udienze.

Sarà richiesto, anche al fine del rispetto dell'art. 203 della Circolare del CSM sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli Uffici Giudiziari per il Triennio 2017-2019 ( delibera del Plenum del 25 gennaio 2017), così come era previsto in precedenza dall'art. 62 e segg. Circolare del CSM sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli Uffici Giudiziari per il Triennio 2014-2016, il raccordo tra il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Tribunale per l'individuazione dei criteri obiettivi e predeterminati per la fissazione dei ruoli dei processi d'udienza per garantire le esigenze di continuità nella trattazione del procedimento da parte dello stesso magistrato sia nella fase del dibattimento che nella fase dell'udienza preliminare o della trattazione del rito abbreviato, specialmente per i procedimenti di maggiore complessità, durata e rilevanza, e per garantire la ragionevole durata del processo.

In tale prospettiva il Procuratore della Repubblica promuoverà e manterrà i necessari collegamenti con il Presidente del Tribunale e il Presidente della sezione penale, con il Magistrato coordinatore dei giudici delle indagini preliminari, con i Dirigenti degli uffici dei Giudici di Pace.

Il calendario delle udienze penali dovrà estendersi per un tempo sufficientemente lungo, almeno semestrale, nell'ottica appunto di migliorare il servizio e renderlo più efficiente in quanto l'applicazione della regola della "continuità del pubblico ministero", dalla fase delle indagini preliminari al dibattimento e la partecipazione dello stesso all'udienza preliminare e al giudizio abbreviato, oltre a consentire risparmio di tempo nello studio dei procedimenti già trattati nel corso delle indagini preliminari dai medesimi pubblici ministeri è sicura garanzia di conoscenza dei fatti contestati e di più efficace contributo nell'attività di assunzione delle prove e di apporto conoscitivo per il giudice al fine della sua decisione.

Con riferimento alla fase successiva all'esercizio dell'azione penale si osserva che è opportuna la assegnazione delle udienze allo stesso sostituto che ha svolto le indagini per economia processuale e per risparmio nello studio del fascicolo, nonché per maggior responsabilizzazione del sostituto titolare.

Tale tendenziale criterio ottimale non deve peraltro compromettere la pronta definizione dei procedimenti (ad esempio per rinvii necessariamente disposti dal giudice per dover aspettare la data dell'udienza dedicata a quel sostituto procuratore nel caso il processo non si esaurisca in una sola udienza), né deve comportare una sperequazione nel lavoro dei sostituti, nel caso in cui vi siano più udienze fissate per processi in capo allo stesso pubblico ministero, dovendo in questo caso operare un riequilibrio con una redistribuzione delle udienze affinché tutti i sostituti abbiano lo stesso carico di udienze; né al pari deve comportare la dispersione del tempo ed energie del pubblico ministero nel caso la sua presenza ad udienze sparse all'interno di altre udienze seguite da altri pubblici ministeri lo obblighi ad una presenza molteplice in udienza più giorni alla settimana rendendo così difficile programmare attività istruttoria in giorni interamente liberi da udienze.

Rimane fermo ovviamente il rispetto del disposto di cui all'art. 53, comma 2, c.p.p.

Va anche considerato che seguire in udienza processi le cui indagini sono state effettuate da altri sostituti comporta comunque il fatto positivo della collaborazione all'interno dell'ufficio, della circolarità delle modalità di lavoro e delle prassi operative, nonché dei protocolli di indagine e aumenta maggiormente l'uniformità di gestione dei procedimenti e delle modalità di indagine.

La applicazione del criterio ottimale indicato in premessa - ossia che ciascun magistrato tratti i processi relativi ad indagini che ha seguito- è resa possibile ovviamente anche dalla disponibilità del Presidente del Tribunale ad adottare uno speculare modello organizzativo in quanto altrimenti ciò non è possibile senza spendita di tempo e spreco di risorse.

Tale criterio dovrebbe essere la regola per le udienze preliminari, ove la conoscenza del fascicolo agevola la discussione e anche la decisione su eventuali consensi all'applicazione pena o su abbreviati condizionati, per le udienze con rito



abbreviato, nonchè per quelle collegiali, che sono in genere relative a processi più complessi.

Per le udienze monocratiche, il titolare del procedimento dovrebbe rappresentare l'accusa in processi complessi (siano essi monocratiche fissate in seguito ad udienza preliminare o a citazione diretta) o comunque molto tecnici ovvero di maggior impatto sociale o di prevedibile ampia risonanza pubblica.

Nel caso in cui non fosse possibile attuare il sistema ottimale sopra indicato per mancanza di speculare modello organizzativo da parte del Tribunale ovvero per particolari situazioni di sovraccarico o di carenza di organico degli uffici giudiziari o nel caso in cui ciò comporti il ritardo nella trattazione celere del processo per rinvio dell'udienza (preliminare o dibattimentale) ad altra data o anche nel caso in cui il sistema suddetto crei sperequazioni nel carico di udienze in quanto vi siano sostituti che hanno un numero di udienze superiore ad altri, anche come carico del processo, le udienze dovrebbero essere distribuite nel modo che segue:

1)Le udienze penali davanti alla Corte di Assise e al Tribunale in composizione collegiale e monocratica vanno distribuite paritariamente fra tutti i Sostituti secondo turni periodici predeterminati e sono programmate, d'intesa con il Presidente e il giudice della Sezione penale, in maniera comunque da rispettare tendenzialmente il criterio di continuità del P.M.. Tale programmazione appare anzi inderogabile nei procedimenti riguardanti reati di particolare gravità, come per esempio quelli di Corte di Assise, ovvero di procedimenti soggettivamente e oggettivamente complessi ovvero in materie specialistiche.

2)Le udienze penali davanti al Tribunale in composizione monocratica, nei limiti stabiliti dalla riforma della magistratura onoraria, sono altresì delegate ai vice procuratori onorari, secondo turni paritetici e programmati in via anticipata e con frequenza per ciascuno, in misura tendenzialmente non superiore a dieci udienze al mese (comprese quelle delegate avanti al Giudice di Pace).

3) Le udienze penali davanti al Giudice di Pace sono delegate ai vice procuratori onorari e ove possibile, ai sensi dell'art. 17, 4 comma lett. d) della Legge n. 155/2005 e in misura non superiore ad una alla settimana, qualora presente a personale in quiescenza da non più di due anni e che ha svolto nei cinque anni

precedenti le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria nonché ai laureati in giurisprudenza frequentanti il secondo anno della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, secondo quanto previsto dalla normativa in materia e dall'art.50 del D.L.vo n. 274/2000. Rimane comunque ferma la regola che qualora il procedimento lo richieda (ad esempio con particolare riguardo alla materia trattata o alla persona dell'imputato o della parte offesa ovvero per necessità mancando i soggetti delegabili sopra indicati) sono delegati per dette udienze i sostituti procuratori.

Per la realizzazione di un calendario delle udienze nei termini suddetti sarà necessario che siano indicate dai rispettivi capi degli uffici giudicanti, ai quali saranno rivolte le relative istanze, le date delle udienze preliminari, monocratiche e collegiali che saranno effettivamente tenute dai giudici; provvederà poi l'Ufficio della Procura della Repubblica ad abbinare ad ogni giudice, e a rotazione fra tutti, uno o due Sostituti Procuratori che andranno a discutere il processo che, se subirà un rinvio, dovrà essere fissato per l'udienza successiva che abbia in abbinamento possibilmente e compatibilmente con le esigenze di servizio il medesimo magistrato della Procura.

Sarà necessario, inoltre, che i Giudici monocratici concentrino in numero limitato di udienze il maggior numero di procedimenti per i quali ritengano necessaria la presenza di un pubblico ministero togato, onde permettere che, qualora non ricorra detta necessità, le funzioni di pubblico ministero siano delegate ai vice procuratori onorari ovvero, se reperiti, agli ufficiali di polizia giudiziaria in quiescenza aventi i requisiti di cui all'art. 17, co. 4, lett. d) del D.L. 144/2005 convertito nella legge 31 luglio 2005 n. 155, lasciando in tal modo liberi i Sostituti Procuratori di dedicarsi alle indagini preliminari. Anche per i procedimenti di competenza del giudice di pace sarà richiesto ai responsabili delle varie sedi di predisporre un elenco delle date delle udienze da celebrare di ampio respiro, assicurando in tal modo anche in quelle sedi il principio della continuità in udienza del pubblico ministero.

## **CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI**

### **-Iscrizione della notizia di reato**

Tutte le notizie di reato, e dunque quanto pervenuto dalle forze di polizia giudiziaria, querele, esposti, etc., generalmente pervenute all'Ufficio ricezione atti,

sono portate con tempestività alla attenzione del Procuratore, e in caso di sua assenza o impedimento al magistrato di “turno interno” o se assente al magistrato più anziano, il quale, dopo l’esame delle stesse, provvede alla assegnazione delle medesime al magistrato incaricato del procedimento, secondo i criteri oggettivi e predeterminati come appresso indicati.

Il Procuratore potrà comunque valutare di assegnarsi o coassegnarsi, con provvedimento motivato, notizie di reato particolarmente delicate o complesse per ragione del fatto commesso o della specialità della materia, tra cui quella ambientale o dei reati contro la P.A., o degli interessi compromessi dal reato o delle persone coinvolte o dei riflessi di risonanza mediatica, le quali impegnino direttamente la responsabilità e l'immagine dell' Ufficio. Successivamente all’avvio delle indagini preliminari il Procuratore della Repubblica – allorché nel corso delle indagini si verificano le condizioni in precedenza elencate o il Procuratore ne venga successivamente a conoscenza, anche su segnalazione dei magistrati interessati – può valutare di procedere all’autoassegnazione, con provvedimento motivato, in coassegnazione con il magistrato titolare delle indagini.

Il Procuratore, e in caso di sua assenza o impedimento il magistrato di “turno interno” o se assente il magistrato più anziano, provvederà anche, contestualmente all’assegnazione, alla verifica tempestiva, compilazione e/o correzione della bozza della scheda per l’iscrizione del procedimento, predisposta dall’ufficio *c.d. prima iscrizione*<sup>25</sup>, da effettuarsi nei vari registri a seconda della tipologia dei fatti segnalati (contro noti, ignoti, per fatti non costituenti reato) nel sistema informatico o per gli anonimi nel registro cartaceo anonimi, scheda di iscrizione la quale sarà trasmessa con altrettanta tempestività all’Ufficio iscrizione notizie di reato<sup>26</sup>. Tra l’arrivo della notizia e la formazione della scheda di iscrizione non devono decorrere più di 48 ore, salvo per i casi in cui vi siano giorni festivi in mezzo. L’Ufficio *c.d. prima iscrizione* ha la funzione -essenziale nella organizzazione dell’Ufficio- di individuare, classificare e selezionare le notizie di reato ai fini della successiva iscrizione, nonché di segnalare al magistrato che opera la iscrizione la

---

<sup>25</sup> sito al primo piano del plesso di Via Poma presso la Segreteria del Procuratore e composto attualmente dagli ufficiali di polizia giudiziaria Comm. Capo Giancarlo Antonioli e Mar.Capo CC Luigi Botticelli

<sup>26</sup> sito al piano terra del plesso di Via Poma presso Ufficio ricezione atti

presenza di precedenti fascicoli relativi alla stessa notizia o a notizie connesse ( verifica effettuata mediante ricerca a SICP) al fine di assegnarle allo stesso magistrato che già le segue; l'ufficio *c.d. prima iscrizione* segnalerà anche al magistrato che opera l'iscrizione se la notizia può essere definita immediatamente quanto possibile e, in particolare, di indicare le notizie di reato che possono essere archiviate senza alcuna attività di indagine, altresì di indicare quelle notizie di competenza dell'ufficio *c.d. pronta definizione* o affari semplici.

Va ricordato che questo Procuratore ha organizzato l'Ufficio in modo da recuperare i ritardi nei tempi di iscrizione che in passato erano notevoli, al fine di evitare di ricadere in un arretrato imponente di notizie di reato in attesa di qualificazione e iscrizione. Al pari va evidenziato che l'utilizzo del *c.d. "Portale delle notizie di reato"* consente la trasmissione informatica da parte della Polizia Giudiziaria dei dati essenziali alla iscrizione nel registro informatico di questa Procura, dati che vengono automaticamente riversati nel registro di cui sopra. L'applicativo comporta che la qualificazione giuridica della notizia di reato che la stessa Polizia Giudiziaria confeziona, venga di regola recepita al momento dell'iscrizione, ferma restando la facoltà di immediata correzione da parte del magistrato che cura l'iscrizione.

E' apparso utile disporre – per evitare regimi diversificati fra l'iscrizione delle notizie di reato pervenute per le vie tradizionali e quelle iscritte facendo ricorso al portale NDR – che il personale addetto di *c.d. prima iscrizione*– sotto il diretto coordinamento e la supervisione del magistrato responsabile dell'iscrizione - provveda alla redazione della bozza della scheda di iscrizione e allo smistamento di tutte le notizie di reato, con qualsiasi sistema pervenute, sulla base della qualificazione giuridica conferita dalla Polizia Giudiziaria, salva la facoltà del magistrato responsabile dell'iscrizione di disporre diversa qualificazione giuridica in sede di sommario controllo iniziale.

Per le notizie di reato non provenienti dalla Polizia Giudiziaria, la qualificazione giuridica dei fatti e la conseguente iscrizione saranno decisi dal magistrato che è responsabile dell'iscrizione, con l'ausilio del personale di Polizia Giudiziaria che si occupa dell'ufficio *c.d. prima iscrizione*. Resta ovviamente salva la facoltà del

magistrato successivamente designato quale titolare del procedimento di mutare la qualificazione giuridica originariamente conferita ai fatti.

### **-Fascicoli iscritti a Mod 45**

E' assicurata la correttezza dell'iscrizione e la successiva gestione dei procedimenti modello 45 (atti non costituenti reato) e sarà tenuto presente quanto previsto dalle Circolari del Ministero della Giustizia del 21.4.2011 e dell'11/11/2016 ( quest'ultima in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo).

L'iscrizione al registro delle notizie non costituenti reato deve essere effettuata nei casi in cui non sia possibile ipotizzare la sussistenza di un reato, diversamente dovendosi optare per l'iscrizione a registro noti (mod. 21) o ignoti (mod. 44) .

Vanno sempre sottoposti al vaglio del GIP, previa liquidazione dei fascicoli nei registri mod. 21 o mod. 44, secondo i casi, tutti i procedimenti inizialmente iscritti a mod 45 in cui sia concretamente ipotizzabile fattispecie di reato ovvero in cui siano state effettuate indagini il cui esito non sia espressamente ed inequivocabilmente confermativo della assoluta insussistenza di qualsivoglia notizia di reato.

Nei procedimenti mod. 45 non possono essere adottati atti invasivi della sfera giuridica delle persone ( sequestri, perquisizioni, intercettazioni, ecc) né atti che comportino spese, salvo sussistano casi ipotizzati nelle suddette circolari<sup>27</sup> .

### **-Turno interno**

L'assegnazione dei procedimenti penali avverrà attraverso la instaurazione di un cosiddetto "turno interno di assegnazione dei procedimenti" predisposto con ordine

---

<sup>27</sup> Si può trattare di spese per attività medico-legali relative a decessi per i quali l'A.G., sia pure in assenza di specifici elementi indizianti di reato a carico di persone individuate o ignote, ha ritenuto necessario procedere all'accertamento delle cause di morte al fine di fugare dubbi in special modo collegati ad una possibile ricostruzione alternativa dei fatti, in conformità alla normativa vigente e alla Circolare DAG prot. 204354 del 11/11/2016. Non sono inoltre di norma sostenute dall'Ufficio le spese per il trasporto delle salme verso il deposito di osservazione, l'obitorio o il cimitero, nè verso l'ospedale quando questo, in forza di convenzione con il comune, funga da deposito di osservazione ed obitorio, ad eccezione delle spese che attengono a trasporti verso l'ospedale finalizzati all'esecuzione di accertamenti medico-legali (autopsia, ispezione esterna, analisi) disposti dall'A.G., conformemente a quanto dispone la normativa vigente (cfr. Relazione Illustrativa al T.U.S.G.; TAR Campania– sede di Napoli, n.2844 del 04/03/04; Min. Giustizia -DAG, prot. 1/4926/U/44 del 21/04/05; Ministero dell'Interno- Dipartimento Affari Interni e Territoriali, parere 02/10/14\_Parere 02/10/2014- Min. Interno-Spese trasporto salma a seguito di sinistro stradale Min. Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, Parere 2 ottobre 2014)

di servizio preventivo e conosciuto esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, dai Sostituti e dal personale che collabora all'ufficio prima iscrizione con assoluto divieto di comunicarlo all'esterno (la non conoscibilità all'esterno del medesimo mira ad impedire che sia la polizia giudiziaria a "scegliere" il magistrato presentando la notizia di reato quando è di turno interno uno piuttosto che altro) e che riporta settimanalmente (dal lunedì alla domenica) il nome del magistrato al quale devono essere assegnati i procedimenti riguardanti le notizie di reato pervenute nel medesimo periodo.

Ogni sostituto è tenuto a rotazione per la durata di una settimana al turno interno.

Se un sostituto è su sua richiesta, per ragioni di tutela della genitorialità o negli altri casi previsti, escluso dai turni esterni, sarà tenuto al turno interno in misura maggiore degli altri sostituti, misura che si determinerà volta per volta a seconda di quanti sono i sostituti in servizio esclusi dal turno esterno<sup>28</sup>.

Tra le notizie di reato del turno interno sono comprese anche quelle contenenti richieste di applicazione di misure cautelari, perquisizioni, sequestri, intercettazioni, acquisizioni di tabulati telefonici redatte dalla polizia giudiziaria o contenute in atti di denuncia-querela di soggetti pubblici o privati e che devono essere sottoposte con priorità anche prima dell'iscrizione, se contenenti dette richieste, all'attenzione del magistrato assegnatario del procedimento.

Le richieste di cui sopra, in assenza del magistrato assegnatario per ferie, malattia o altro legittimo impedimento, sono immediatamente trasmesse, per le eventuali iniziative di competenza, al P.M. di turno esterno, ferma restando la regola che il procedimento rimane assegnato per tutte le ulteriori indagini preliminari e conseguenti determinazioni al sostituto preventivamente designato secondo il criterio del turno interno sopra indicato.

---

<sup>28</sup> Alla data attuale è la sola dott.ssa Pianezzi esclusa su richiesta dal turno esterno in quanto madre di minori di anni tre e si dispone, tenuto conto delle sopravvenienze di fascicoli di turno esterno in una settimana a ciascuno dei restanti cinque sostituti (dato che il dott. Pestelli sarà trasferito ad altro ufficio presumibilmente a settembre), che la medesima faccia una settimana di turno interno in più rispetto agli altri sostituti ogni cinque settimane, con la ipotetica esemplificativa seguente sequenza secondo anzianità servizio (la distribuzione degli affari del turno interno avviene con rotazione nota solo agli addetti ai lavori e non conoscibile all'esterno per le ragioni spiegate): Tamburini, Reggiani, Bertuzzi, Pianezzi, Pianezzi, Ranalli, Sabatelli.

Nell'ipotesi, poi, che le richieste in questione siano contenute in atti successivi alla prima notizia di reato, esse sono con urgenza sottoposte alla valutazione del P.M. titolare del relativo procedimento e nel caso di assenza del magistrato assegnatario, per le cause sopra indicate, trasmesse immediatamente al P.M. di turno esterno per le eventuali iniziative di competenza.

Il P.M. di turno esterno apporrà comunque il proprio visto sulla informativa che contiene una richiesta di misura cautelare o di intercettazione urgente o di sequestro preventivo urgente o altra richiesta analoga e lascerà ogni valutazione al PM assegnatario (di turno interno o specialistico) ogni qual volta ritenga che non vi sia necessità di provvedere con immediatezza.

Al pari al magistrato di turno "interno" sono assegnate anche le autorizzazioni agli accessi per verifiche fiscali, che andranno esaminate con priorità rispetto alle altre notizie.

Al sostituto di "turno interno", sempre individuato in relazione alla data di pervenimento in Ufficio della notizia, sono assegnate anche le c.d. rogatorie passive e gli atti delegati da altre A.G. ex art. 370 cpp.

I Sostituti dovranno riferire con tempestività al Procuratore sui procedimenti di maggior rilievo iscritti nei periodi di turno interno, sia al momento iniziale delle indagini che nei momenti successivi, in modo da realizzare una concreta e reale informazione e permettere una efficace conoscenza.

### **-Turno esterno**

L'assegnazione delle urgenze avverrà attraverso la instaurazione di un cosiddetto "turno esterno", predisposto con preventivo e formale ordine di servizio al quale ogni Sostituto è tenuto a rotazione per la durata di una settimana (dalle h.9 del martedì alle ore 9 del martedì successivo), che determina l'assegnazione automatica di tutte le notizie di reato relative a persone arrestate o fermate nonché quelle contenenti atti della polizia giudiziaria soggetti a convalida, quelle relative a decessi, nulla osta prelievo organi per trapianto, fermi per identificazione.

In tale turno rientrano anche i procedimenti trasmessi da altra autorità giudiziaria nei quali siano state disposte misure cautelari destinate a perdere efficacia se non rinnovate nel termine di cui all'art. 27 c.p.p., nonché le c.d. "liberatorie" delle

procedure esecutive qualora non effettuate dal Procuratore per sua assenza o impedimento.

Il magistrato di turno “esterno” dovrà inoltre garantire la partecipazione alle udienze civili e volontaria giurisdizione dove è richiesta la presenza del Pubblico Ministero ( ad esempio per procedure promosse dall’Ufficio)<sup>29</sup>.

In ogni caso i Sostituti dovranno riferire con tempestività al Procuratore sui procedimenti di maggior rilievo iscritti nei periodi di turno esterno, sia al momento iniziale delle indagini che nei momenti successivi, in modo da realizzare una concreta e reale informazione e permettere una efficace conoscenza.

Le notizie di reato “urgenti” rientranti nel turno esterno, saranno portate immediatamente al loro arrivo al magistrato di turno e alla sua segreteria per la predisposizione degli atti urgenti e sarà curata l’iscrizione a cura della stessa segreteria penale del magistrato di turno esterno al fine di evitare ritardi o in caso di necessità dall’ufficio ricezione atti/iscrizione.

Nella ipotesi di reato appartenente a gruppo di specialità, il PM di turno “esterno”, espletati gli adempimenti urgenti (iscrizione, convalida, rimessione in libertà, richiesta misura, ecc.), trasmetterà il fascicolo direttamente al PM di competente dello specifico gruppo. Le variazioni al sistema informatico di assegnazione del fascicolo vengono curate dalla segreteria del PM cedente la indagine.

Il PM di turno “esterno” comunica, anche telefonicamente, in ogni caso al PM competente dello specifico gruppo gli arresti in flagranza ed i fermi disposti dalla pg. Conseguentemente è sempre consentito, su accordo con il PM di gruppo che sarebbe competente per la assegnazione per la materia specializzata, l'immediato passaggio di direzione nelle indagini, cioè anche prima del compimento degli atti urgenti. Analogamente avviene nel caso l’urgenza che radica la competenza del PM di turno “esterno” si verifichi in relazione ad un fascicolo già iscritto e in carico al altro sostituto.

---

<sup>29</sup> In tale turno udienze civili parteciperà anche il magistrato escluso dal turno esterno per ragioni di genitorialità (attualmente la dott.ssa Pianezzi), il quale coprirà le udienze civili o di volontaria giurisdizione cui è necessario partecipare i primi dieci giorni di tutti i mesi, così arrivando nel tempo a sollevare a rotazione tutti i magistrati che fossero di turno esterno nella prima decade del mese.



Il sostituto di turno esterno è sempre immediatamente reperibile per ricevere notizia e dare disposizioni in merito agli arresti in flagranza, fermi di indiziato di delitto, fermi per identificazione, disposizioni della salma in caso di decesso con sospetto di reato, rilascio nulla osta all'espianto organi, assistenza alla polizia giudiziaria per il compimento di atti urgenti (es. intercettazioni in via di urgenza, direttive su sequestri preventivi), esegue personalmente sopralluoghi e atti urgenti (interrogatori, ricognizioni personali ecc.) nei casi di omicidio volontario od altri gravi reati che richiedano una immediata assunzione della direzione delle indagini ai sensi dell'art. 348 cpp, esamina gli atti urgenti pervenuti in Procura, così classificati dalla polizia giudiziaria che ha inviato la notizia o dall'Ufficio Ricezione atti (es. convalide perquisizioni e sequestri, richieste di provvedimenti urgenti), esamina ed adotta i provvedimenti urgenti in sostituzione dei colleghi titolari del procedimento assenti per qualsiasi ragione; nel caso in cui non ravvisi la necessità di provvedere con urgenza, invierà gli atti al collega titolare con l'apposizione di un visto e della data, effettua la iscrizione e l'assegnazione di tutti i procedimenti esaminati e ricevuti durante il turno, esamina ed emette i provvedimenti in materia di esecuzione penale in assenza del Procuratore.

Le notizie di reato poste all'esame del sostituto nel corso del turno esterno sono assegnate da questi a sé stesso.

Quando le notizie di reato appartengano alla materia di un gruppo specializzato diverso da quello al quale appartiene il sostituto di turno esterno, questi, dopo aver effettuato gli atti urgenti eventualmente necessari, rimette il procedimento al Procuratore per la riassegnazione a magistrato del gruppo specialistico, riassegnazione che avverrà secondo i criteri indicati nel progetto organizzativo.

Non si farà comunque luogo a riassegnazione nel caso in cui debba essere instaurato giudizio direttissimo o possa essere effettuata celere richiesta di giudizio immediato, valutazioni che spettano al sostituto di turno esterno.

In caso di contrasto, i magistrati che non si trovano d'accordo scriveranno al Procuratore che deciderà sulla assegnazione privilegiando sia il criterio della celere definizione del procedimento a tutela delle parti coinvolte sia quello della

assicurazione della completezza delle indagini coniugata con l'esigenza della economia processuale, nonché quello della specialità.

Si richiama l'ordine di servizio n.64/2016 del 18/7/2016 relativo alle disposizioni date per provvedere alla iscrizione delle notizie di reato.

#### **-Eccezioni ai criteri di assegnazione automatica**

Fanno eccezione ai criteri di assegnazione automatica:

- le notizie di reato riferibili a componenti di movimenti o gruppi aventi finalità politiche o operanti al di fuori dei partiti e delle coalizioni parlamentari nonché notizie contro ignoti e altre informative di analogo tenore: i relativi procedimenti sono assegnati al Procuratore della Repubblica, che potrà valutare anche l'assegnazione al magistrato più anziano o una coassegnazione;
- i procedimenti iscritti riguardanti magistrati e ricadenti nella previsione di cui all'art. 11 del codice di procedura penale, devoluti al Procuratore della Repubblica, che potrà valutare anche l'assegnazione al magistrato più anziano o una coassegnazione (procedimenti che solitamente, salvo particolari ragioni emergenti dal procedimento, saranno trasmessi tempestivamente per competenza all'autorità giudiziaria competente secondo i criteri stabiliti dall'art.11 cpp);
- i procedimenti contro ignoti relativi alle notizie che pervengono con elenco, devoluti al Procuratore della Repubblica;
- le notizie anonime, devolute al Procuratore della Repubblica, il quale, qualora l'esposto riferisca fatti specifici di rilievo penale suscettibili di accertamento, provvederà ad attivare a tale scopo un organo di Polizia Giudiziaria perché ne tenga conto nella sua attività senza che ciò costituisca - salvo casi particolari - delega o richiesta di indagini. L'informativa con l'esito dell'attività di accertamento sarà iscritta a registro generale e assegnata secondo i vigenti criteri di distribuzione degli affari penali fra i magistrati, rispettando le competenze dei gruppi specializzati e utilizzando il criterio della rotazione. Nei casi in cui sia stato ritenuto opportuno procedere ad indagini, il magistrato procedente, ricevuta la relativa informativa, provvederà ad iscrivere procedimento mod. 44 o mod. 21 previa spedizione dell'anonimo a Mod 46 in archivio e se riterrà doversi procedere all'archiviazione, richiederà l'archiviazione al GIP sul procedimento da esso scaturito, altrimenti

procederà ai seguiti necessari per le investigazioni. Nel caso in cui l'esposto anonimo si riferisca a fatti per cui sia già in corso un procedimento, il Procuratore provvederà ad avvisare il titolare del procedimento trasmettendogli copia dell'esposto. In ogni caso l'esposto anonimo verrà conservato e custodito a parte, fino allo scadere del termine previsto dalla legge per la distruzione.

Al di fuori delle ipotesi su considerate, agli esposti anonimi non verrà dato alcun seguito, inoltre in nessun caso sulla base di un esposto anonimo nel mod 46 può essere giustificato l'esborso di somme di denaro a titolo di spese di giustizia né effettuata o delegata attività investigativa di natura invasiva (perquisizioni, sequestri, intercettazioni ecc.). Il Registro annuale (MOD 46) relativo alle denunce e agli altri documenti anonimi sarà conservato presso l'Ufficio ricezione atti, a cura del Responsabile, al quale tutte le segreterie della Procura consegneranno immediatamente le denunce anonime pervenute.

- i procedimenti connessi oggettivamente e soggettivamente o probatoriamente con altro/i procedimento/i assegnato/i ad altro/i magistrato/i (procedimenti che risultano connessi ex art.12 c.p.p. ovvero collegati a norma dell'art. 371 comma 2 lettere a) e b) c.p.p.); in tale ipotesi anche il procedimento connesso viene assegnato al magistrato che ha in carico il primo procedimento iscritto nel registro delle notizie di reato, salvo che per questo non sia già stato emesso l'avviso di cui all'art. 415/bis c.p.p. ovvero già definito con richiesta di archiviazione, giacchè in tal caso il procedimento potrà essere trattato dal magistrato che ha avuto in carico il primo procedimento solo con il suo consenso; in ogni caso, qualora dovesse sorgere contrasto tra i sostituti, assegnatari di procedimenti, in relazione ad eventuali determinazioni collegate a riunioni di procedimenti per motivi di connessione, la decisione è devoluta al Procuratore della Repubblica;
- anche i reati di calunnia e diffamazione originati e/o riguardanti procedimento in corso ovvero definito saranno assegnati al medesimo magistrato che tratta il procedimento principale, salvo che il relativo procedimento sia stato definito, giacchè in tal caso il procedimento potrà essere trattato dal magistrato che ha avuto in carico il primo procedimento solo con il suo consenso.

- analogamente, i procedimenti per i reati di cui agli articoli 367, 372, 378, 379, 371 bis e 371 ter c.p. sono assegnati al PM che ha curato le indagini preliminari sul fatto principale, cui i predetti reati sono commessi o comunque si collegano, salvo che i relativi procedimenti siano stati definiti, giacchè in tal caso il procedimento potrà essere trattato dal magistrato che ha avuto in carico il primo procedimento solo con il suo consenso;
- i procedimenti per gli stessi fatti, per i quali viene, per ragioni di economia di studio e per continuità di scelte investigative, operata la regola c.d. del " precedente" in base alla quale l'assegnazione viene fatta al magistrato che ha trattato o tratta il " precedente" anche se questo è stato archiviato (ciò al fine di eventuale richiesta di riapertura delle indagini) o definito con richiesta di rinvio a giudizio o si trova nella fase del dibattimento, sempre che il magistrato presti ancora servizio presso l'Ufficio;
- nel caso in cui nella medesima notizia di reato vi siano ipotesi di reato generico ed anche di reato appartenente a materia di un gruppo specialistico, la designazione avverrà con preferenza in favore del sostituto del competente gruppo specializzato, anche se previsto con pena edittale meno grave.
- i procedimenti che rientrano nei gruppi specialistici sopra indicati al paragrafo gruppi di specialità e che di seguito si riassumono:

**gruppo 1)** : reati contro P.A. Titolo II° Capo I del Codice Penale dall'art.314 c.p. all'art. 335 –bis c.p. , Capo II dall'art. 346 c.p. all'art.347 c.p. e dall'art. 353 c.p. all'art. 356 c.p., + reati ambientali, tra cui in particolare quelli di cui al Titolo V I bis del Codice Penale (Delitti contro l'ambiente) e al T.U. n. 152/2006, nonché quelli di cui agli artt. 434 c.p. e 449 c.p. se relativi a disastri ambientali, altresì agli artt.659 c.p., 674 c.p., 727, 727 bis, 733, 733 bis, 734 + reati edilizi e urbanistici + i delitti contro l'incolumità pubblica di cui al Titolo VI se commessi con violazione di norme a tutela dell'ambiente ovvero se comunque coinvolgenti tematiche ambientali, edilizie e urbanistiche;

- Dott.ssa Pianezzi e Dott. Ranalli

**gruppo 2):** reati fallimentari + reati tributari + reati di usura + reati di contrabbando, accise, dogane (D.Lgs 504/95, D.P.R.43/73, Legge 350/2003) + reati

di riciclaggio e impiego di denaro, beni, utilità illecite, autoriciclaggio + il delitto di cui all'art. 12-quinquies D.L. 306/92 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356; i reati previsti dagli articoli dal 2621 a 2641 c.c.

- Dott. Tamburini, Dott.ssa Reggiani e Dott.ssa Bertuzzi (la dott.ssa Bertuzzi, subentrerà al Dott. Pestelli, quando sarà trasferito, nel gruppo specialistico fasce deboli, così come deciso sull'accordo di tutti i magistrati dell'Ufficio in apposita riunione e previo interpello, tenuto conto delle preferenze segnalate dai magistrati e considerata anche la lunga pregressa partecipazione al gruppo economico da parte della dott.ssa Bertuzzi);

**gruppo 3) : reati sessuali: violenze sessuali, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni + reati commessi con violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali + reati di maltrattamenti + reati di cui all'art.612 bis c.p. + i delitti contro l'incolumità pubblica di cui al Titolo VI se commessi con violazione di norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali ovvero se comunque coinvolgenti tematiche in materia di lavoro; i delitti di cui agli artt. 527 co. 2 c.p., 583 bis c.p., 591 c.p., 605 c.p. limitatamente a fatti commessi in danno di minori; i delitti di cui agli artt.564, 566, 567, 568, 571, 573, 574, 574 bis c.p.**

- Dott. Pestelli e Dott. ssa Sabatelli.

La partecipazione ai gruppi specialistici – che è stata in relazione ai gruppi attuali formalizzata con indicazione dei singoli sostituti con apposito ordine di servizio dopo espletato interpello - rispetterà la predisposizione manifestata da ogni sostituto procuratore e comunque in caso di mancato accordo sarà operata una scelta privilegiando l'anzianità; in ogni gruppo si permarrà almeno due anni e non più di sei, poi si ruoterà, al fine di consentire la migliore circolazione delle competenze, notizie e informazioni. Nella scelta da operare, ciascun sostituto dovrà indicare possibilmente sia un gruppo con delitti di competenza collegiale che un gruppo con delitti di competenza monocratica e contravvenzioni, al fine di operare una maggior equa distribuzione dei carichi di udienza che tali gruppi comportano. Attualmente i sostituti sono sette presenti in servizio, per cui, salvo diversi accordi e salva la prosecuzione temporale minima di partecipazione ad un gruppo analogo creato in precedenza ( es chi è appena entrato nel gruppo specialistico dei fallimenti dovrà

rimanervi per almeno due anni, tempo minimo previsto per la partecipazione ad un gruppo al fine di completare la competenza specialistica), gli abbinamenti sono quelli indicati nell'ordine di servizio richiamato in nota 5. Le notizie di reato specialistiche che pervengono sono distribuite tra i sostituti del gruppo specialistico per ordine di pervenimento e in misura uguale, dal più anziano al più giovane sino ad esaurimento.

Ove nel corso delle indagini preliminari in un procedimento sorga la doverosità di iscrizione di un ulteriore reato appartenente però ad un gruppo specializzato di cui non faccia parte il sostituto titolare, questi prenderà la soluzione più adeguata al caso concreto: stralcio del reato e formazione di separato fascicolo ovvero derogare alla specializzazione consentendo la prosecuzione delle investigazioni al sostituto non di gruppo; nei casi rilevanti o delicati ovvero comunque in caso di contrasto, il sostituto informerà il Procuratore, il quale prenderà la decisione .

Tutto ciò, nell'ottica di un adeguato turn over all'interno dei gruppi per garantire la omogenea specializzazione da parte dei magistrati dell'ufficio e con implementazione dell'istituto della coassegnazione in caso di procedimenti particolarmente complessi; in particolare si intende agevolare la specializzazione "trasversale" in materie sensibili, quale in particolare quella ambientale che è strettamente collegata alla salute, con aumento, nel tempo, di competenze specialistiche in capo a più sostituti, in considerazione anche del fatto che la legge 22 maggio 2015, n. 68, con cui si è previsto l'inserimento nel libro secondo del Codice penale del nuovo Titolo VI-*bis* dedicato ai "Delitti contro l'ambiente" ed ha introdotto una specifica disciplina per l'estinzione degli illeciti in materia ambientale (la nuova Parte VI-*bis* del Codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 152/2006), impone mutamenti radicali nell'impostazione stessa del sistema sanzionatorio penale dell'ambiente, nonché in considerazione del fatto che il territorio mantovano, secondo quanto emerge dall'osservazione delle notizie di reato e secondo i dati della ultima relazione della Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti, ha in tale settore gravi e seri problemi specifici dovuti alla presenza di pesante inquinamento, sia storico che attuale. Onde assicurare comunque una paritaria distribuzione degli affari penali, al termine di ogni semestre è eseguita una

verifica sul numero dei procedimenti assegnati ai singoli sostituti e, nell'ipotesi di notevole disparità, il magistrato che ha avuto un carico maggiore rimane fermo, nella assegnazione, per uno o più turni interni di assegnazione di cui al paragrafo 1).

#### **- Distribuzione e partecipazione udienze**

Le udienze penali davanti alla Corte di Assise e al Tribunale in composizione collegiale e monocratica sono distribuite paritariamente fra tutti i sostituti secondo turni periodici predeterminati e sono programmate, d'intesa con il Presidente e i giudici della Sezione penale, in maniera da rispettare tendenzialmente il criterio di continuità del P.M.. Tale programmazione appare anzi indispensabile nei procedimenti riguardanti reati di particolare gravità, come per esempio quelli di Corte di Assise, ovvero di procedimenti soggettivamente e oggettivamente complessi ovvero in materie specialistiche.

Nel caso vi sia la esclusione di uno o più sostituti, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di piccole dimensioni, dal turno esterno per ragioni di genitorialità o per altre gravi ragioni personali previste dalle circolari del CSM, le udienze saranno distribuite in misura maggiore al sostituto escluso dal turno esterno, sempre peraltro evitando che al magistrato che si trova in situazione di cura di minori inferiori ai tre anni o a sei anni, nei casi e nei modi previsti dalle circolari del CSM in materia di pari opportunità e tutela della genitorialità, siano attribuite udienze di particolare lunga durata come orario.

Le udienze penali davanti al Tribunale in composizione monocratica, nei limiti stabiliti dalla riforma sulla magistratura onoraria e salvo le udienze c.d. "dedicate", ossia riservate per la loro possibile delicatezza alla presenza di un pubblico ministero togato, sono altresì delegate ai vice procuratori onorari, secondo turni paritetici e programmati in via anticipata e con frequenza per ciascuno, tendenzialmente non superiore a dieci udienze al mese (comprese quelle delegate avanti al Giudice di Pace) per i magistrati onorari in servizio in epoca antecedente alla riforma (o comunque nominati anteriormente alla riforma)<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Sono in servizio presso la Procura della Repubblica di Mantova i seguenti Vice Procuratori Onorari:

1. Dott.ssa Lidia ANGHINONI;
2. Dott.ssa Mascia BARUFFALDI;

In particolare ai VPO già in servizio presso la Procura della Repubblica di Mantova alla data del 15/08/2017 sono state delegate le funzioni di Pubblico Ministero nelle udienze di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, nelle udienze dibattimentali e nei procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. davanti al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art.17 co 3 D. Lgs. 117/2017 ( in precedenza ai sensi dell'art. 72 lett. a), b) e d) Ord. Giud.), nonché nelle udienze dibattimentali davanti al Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 50 co 1 D. Lgs. 274/00 e 17 co 1 D. Lgs. 117/2017.

L'assegnazione delle deleghe ai VPO avviene in maniera da assicurare un'equa ripartizione degli incarichi, sulla base, ove possibile, delle disponibilità dagli stessi mensilmente comunicate; analogamente si procede per i turni di reperibilità per i giudizi direttissimi<sup>31</sup>.

Le udienze penali davanti al Giudice di Pace sono parimenti delegate ai vice procuratori onorari e qualora reperito, ai sensi dell'art. 17, 4 comma lett. d) della Legge n. 155/2005, a personale in quiescenza da non più di due anni e che ha svolto nei cinque anni precedenti le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria nonché, se possibile, ai laureati in giurisprudenza frequentanti il secondo anno della Scuola di Specializzazione per le professioni legali istituita presso l'Università di Padova, in base alla normativa in materia e all'art.50 del D.L.vo n. 274/2000. Rimane comunque ferma la regola che qualora il procedimento lo richieda con particolare riguardo alla persona dell'imputato o della parte offesa ovvero per necessità (mancando i soggetti delegabili sopra indicati) sono delegati per dette udienze i sostituti procuratori.

- 
3. Dott.ssa Giorgia DONGILI;
  4. Dott.ssa Elena PACCHIONI;
  5. Dott.ssa Luciana SGOTTI;
  6. Dott.ssa Anna TARANTINO;
  7. Dott.ssa Roberta TEDESCHI.

I VPO Dott.ssa Dongili, Dott.ssa Sgotti e Dott.ssa Tedeschi, nominati con D.M. 21/07/2017, sono stati immessi in servizio in data 14/09/2017 e dal 20/10/2017 hanno iniziato il previsto tirocinio trimestrale, sotto la supervisione del Magistrato di riferimento Dott.ssa Silvia Bertuzzi.

<sup>31</sup> Complessivamente, nel periodo gennaio-novembre 2017, i VPO risultano aver preso parte a n. 269 udienze.



La designazione alle udienze è di competenza del Procuratore con l'ausilio del magistrato che ha delega per i calendari d'udienza.

I procedimenti che rivestono importanza ovvero delicatezza ovvero complessità ovvero sono di rilievo tale da coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, dovranno essere seguiti in udienza preliminare e nel giudizio dallo stesso magistrato titolare o quantomeno dallo stesso magistrato che ha partecipato alle udienze, fino alla sentenza di primo grado, salvo particolari difficoltà dell'Ufficio o rilevanti esigenze di servizio del magistrato titolare che non gli consentano di essere presente.

Il Procuratore, ove ritenga che ricorrano i presupposti sopra indicati che rendano opportuno che il processo sia seguito in udienza dal medesimo P.M., designerà per l'udienza il sostituto titolare delle indagini anche indipendentemente dalla sua segnalazione, previa interlocuzione e possibilmente con il consenso di quest'ultimo. Nel caso in cui il magistrato titolare delle indagini preliminari non sia più in servizio presso l'Ufficio, sarà designato altro sostituto procuratore, per tutto l'iter processuale, possibilmente con il suo consenso.

E' fatta salva la deroga per operare corretta perequazione dei carichi di lavoro in udienza ed evitare squilibri tra i sostituti.

I magistrati designati, in occasione della determinazione della data del rinvio in udienza, devono far presente al Giudice le date in cui sanno di essere già impegnati in altre incombenze d'ufficio.

Nel caso di impossibile conciliazione, chiederanno al Procuratore una momentanea sostituzione per l'udienza alla quale non potranno partecipare, prenderanno contatti con il magistrato designato per la sostituzione e lo ragguaglieranno, e dovranno riassumere il compito alla successiva udienza; cureranno altresì che simili inconvenienti siano ridotti al minimo, possibilmente relazionandosi anche con il Presidente di sezione del Tribunale per sollecitarne la sensibilità.

Tutti i Sostituti svolgeranno il servizio di udienza (sia dibattimentale che avanti il G.U.P. e i casi in cui non vi siano VPO anche davanti al GdP) secondo la programmazione almeno semestrale<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Allo stato solo trimestrale per difficoltà del Tribunale di Mantova di fornire programmazioni più lunghe

Per quel che riguarda i procedimenti di competenza del giudice monocratico, i processi più importanti cui di regola dovrà prender parte il PM togato sono così individuati:

- procedimenti per i reati di omicidio colposo ovvero lesioni colpose gravissime conseguenti a c.d. colpa medica o a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- procedimenti in cui l'imputato sia detenuto perchè raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere in relazione a taluno dei reati per cui si procede, salvo che si tratti di procedimenti a trattazione facile e dall'istruttoria non complessa;
- ogni altro procedimento, al di fuori dei casi sopra indicati, quando il fatto sia, (anche a seguito di eventuale segnalazione del Vice Procuratore Onorario designato per l'udienza) a giudizio del P.M. titolare ovvero del Procuratore di rilevanza, gravità, delicatezza o complessità tali da consigliare la presenza del P.M. titolare delle indagini o comunque di magistrato togato.

Nel caso di trasferimento ad altra sede del magistrato titolare del procedimento, il Procuratore individuerà il nuovo magistrato titolare del procedimento. Il magistrato titolare interverrà pertanto a tutte le udienze, eventualmente svolgendo le funzioni di P.M. in udienza anche solo relativamente a tale procedimento. Ogni deroga alle precedenti disposizioni potrà avvenire solo per comprovati ed indicati motivi e dovrà essere portata a conoscenza del Procuratore della Repubblica. Per quanto riguarda invece le altre udienze avanti il Giudice in composizione monocratica l'Ufficio sarà rappresentato di regola, e nei limiti consentiti dalle vigenti norme ordinamentali, da un Vice Procuratore Onorario. Davanti al Giudice di Pace le funzioni di P.M. saranno svolte di regola dai Vice Procuratori Onorari.

### **-Affari civili e di volontaria giurisdizione**

Va considerato che il settore degli affari civili, a seguito delle novità legislative susseguitesi negli ultimi anni, ha assunto aspetti di maggiore complessità rispetto al passato, avuto riguardo in particolare alle nuove attribuzioni di competenze in

materia di famiglia e minori, all'incremento notevole del numero degli affari relativi alle amministrazioni di sostegno, agli affari in materia di protezione internazionale, per cui necessita una scelta organizzativa che consenta di disporre di energie lavorative dedicate e specializzate, al fine di approfondimento e uniformità in ordine alla interpretazione ed applicazione della legge<sup>33</sup>.

Per tale motivo si ritiene che sia necessario assegnare i fascicoli degli affari civili per i quali è previsto l'intervento del Pubblico Ministero, anche solo ai fini della emissione del parere di competenza, ai magistrati del gruppo specializzato fasce deboli, tenuto conto dell'attinenza della materia, in conformità anche ai criteri di cui agli artt.7 comma 6 e 23 della Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura.

Considerato che i magistrati del gruppo specializzato sono due e che i fascicoli relativi agli affari civili sono prevalentemente trasmessi dal Tribunale ogni settimana (solitamente il lunedì in relazione ai visti e pareri per le udienze), si ritiene per ragioni di economia organizzativa di assicurare la assegnazione di un numero di fascicoli tendenzialmente uguale per ciascuno, equamente diviso per tipologia, secondo il rispetto di criteri di distribuzione automatica, e che ciò sia possibile fare prevedendo che ai singoli magistrati siano assegnati a turno tutti i fascicoli che pervengono, prevedendo che la distribuzione avvenga in maniera automatica, assegnando i numeri pari di ruolo del fascicolo ad un sostituto e i numeri dispari all'altro (numero individuato con riferimento al numero di registro del Tribunale per le richieste di parere e visto ovvero al numero di registro dell'Ufficio dato alle procedure tutela minori o alle procedure per nomina AdS/interdizione/inabilitazione nel caso di richieste di iniziativa dell'Ufficio), individuando in tale modo un criterio automatico di rotazione, che potrà essere invertito nell'arco dell'anno considerato continuando a garantire l'automaticità di assegnazione .

Tra gli affari civili assegnati ai sostituti del gruppo fasce deboli, sono ricompresi anche quegli affari a trattazione prioritaria concernenti i procedimenti civili, di competenza della Procura della Repubblica ordinaria, riguardanti situazioni di grave disagio del minore, nonché gli affari civili in cui si sia verificato un allontanamento

---

<sup>33</sup> Di ciò ne è stato tenuto conto anche dal CSM con la recente modifica all'art.7 della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura operata con delibera del 18/6/2018.

del minore ai sensi dell'art. 403 c.c., per i quali il sostituto procuratore che, a seguito delle comunicazioni o segnalazioni ricevute in procedimenti penali o in affari civili che pervengono per il parere o per il visto, ravvisi la ricorrenza delle condizioni per proporre ricorso ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. da trasmettere all'A.G. competente<sup>34</sup>, specificando le motivazioni ed indicando le generalità complete e

---

<sup>34</sup> Va ricordato che la Corte di Cassazione ha stabilito che «ai sensi dell'articolo 38 i procedimenti ex articoli 330 e 333 codice civile sono di competenza del Tribunale per i Minorenni. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 è esclusa la competenza del Tribunale per i Minorenni ove sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio (e più in generale un giudizio ai sensi dell'articolo 337 *ter* codice civile); in tali ipotesi, anche per i provvedimenti contemplati dall'articolo 330, la competenza spetta al Tribunale ordinario. La competenza per il procedimento ex articolo 330 resta radicata presso il Tribunale per i Minorenni se, al momento del ricorso, il procedimento previsto dall'articolo 337 *ter* codice civile non è ancora pendente davanti al Tribunale ordinario e, a maggior ragione, se il Tribunale minorile ha già adottato un provvedimento di sospensione dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 333, operando, in tal caso, i principi della *perpetuatio jurisdictionis* e di economia processuale». L'articolo 333 codice civile opera in caso di condotte pregiudizievoli per il minore, e permette al giudice di emanare i «provvedimenti convenienti» «secondo le circostanze», contemplando tra questi anche misure restrittive particolarmente rigorose (ad esempio può disporre l'allontanamento del minore dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore). L'ambito di operatività della norma può comprendere misure eterogenee che spaziano dalla relazione tra genitori e figli alla salute del minore ovvero al diritto del minore di autodeterminarsi nella sfera sociale e pubblica.

E ancora secondo Cass. civ. Sez. VI – 1, 12 luglio 2017, n. 17190 anche la controversia relativa alla modifica delle condizioni della separazione e del divorzio o dell'affidamento dei figli minori appartiene all'esclusiva competenza del tribunale ordinario (del luogo di residenza abituale dei figli), anche quando la domanda sia giustificata dall'esistenza di un grave pregiudizio per i figli minori, non essendo tale circostanza idonea a spostarne la competenza al tribunale per i minorenni. Secondo Cass. civ. Sez. VI – 1, 31 marzo 2016, n. 6249 il procedimento di cui all'art. 337 quater c.c. è devoluto alla competenza del tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore, non potendo subire la "vis attractiva" del tribunale per i minorenni, che ha competenze tassativamente individuate dalla legge tra le quali non figura detto procedimento.

Con la riforma sulla filiazione del 2012 (legge 10 dicembre 2012, n. 219 e Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 di attuazione) al Tribunale per i minorenni sono rimaste, in sostanza, oltre alle attribuzioni penali sui reati commessi dai minorenni, le competenze civili in ordine alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione dei minori, nonché le attribuzioni relative ai provvedimenti di potestà (art. 336 c.c.) con la precisazione che, ove tra le stesse parti sia in corso procedimento davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo ha anche competenza sui provvedimenti di potestà.

Sono state altresì attribuite al tribunale ordinario (con la riforma dell'art. 38 disp. att. c.c.) le competenze relative alle procedure di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e alla dichiarazione giudiziale di paternità naturale promossa nell'interesse del figlio minore (entrambe in passato di competenza del tribunale per i minorenni). In seguito alla riforma dell'art. 38 disp. att. c.c. sono anche diventati di competenza del tribunale ordinario (oltre a tutti i provvedimenti per i quali non sia stabilita una autorità diversa) i provvedimenti – prima di competenza del tribunale per i minorenni – contemplati nei seguenti articoli del codice civile: art. 171 c.c. (intervento del giudice per l'amministrazione del fondo patrimoniale alla sua cessazione se vi sono figli minori), art. 194, comma secondo, c.c. (usufrutto disposto dal giudice in caso di divisione di beni della comunione legale se vi sono minori), art. 250 c.c. (riconoscimento tardivo di figlio nato fuori dal matrimonio), art. 252 c.c. (autorizzazione del giudice

attuali dei minori e dei loro genitori, nonché gli elementi di asserito pregiudizio (non risolvibili con interventi di mero welfare da parte dei servizi, intervenuti anche su delega della Procura della Repubblica per i minorenni competente) su cui fonda la richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale.

Oltre alle comunicazioni ufficiali previste dalle norme del codice penale (es art.609 decies c.p) e del codice di procedura penale (es. art. 371 cpp) laddove previste, nonché richieste di informazioni e scambio atti (es. art.117 cpp), sarà tenuta una costante interlocuzione, anche informale, via telefono o posta elettronica, da parte del Procuratore e/o dei magistrati del gruppo specialistico fasce deboli con la Procura della Repubblica per i minorenni ai fine di mantenere uno scambio proficuo di informazioni, atti, documenti relativi ai procedimenti civili di interesse comune, nonché a procedimenti penali ove siano coinvolti al contempo adulti e minori quali coindagati ovvero vi siano minori quali persone offese di reati commessi in ambito intrafamiliare o scolastico o comunque educativo ovvero commessi in altri ambiti nei casi in cui il minore appaia dagli atti non adeguatamente supportato in ambito familiare.

Saranno anche avviati eventuali protocolli e intese relative alla collaborazione tra Procure ordinarie e per i minorenni, i Servizi sociali e gli altri organismi operanti in tali settori.

I magistrati del gruppo fasce deboli di quest'Ufficio, in relazione ai procedimenti penali di cui sono titolari coinvolgenti minori, avranno cura di interloquire con i magistrati della Procura presso il Tribunale per i minorenni in relazione ad esigenze emergenti anche in relazione alle necessarie valutazioni di competenza dell'Ufficio relative alla responsabilità genitoriale.

Si intendono, inoltre, ricompresi nel “settore affari civili e di volontaria giurisdizione” oltre ai procedimenti in materia di stato civile, gli affari in materia di volontaria giurisdizione, i ricorsi per l'applicazione di misure di protezione (amministrazione di

---

all'inserimento del figlio nella famiglia naturale di uno dei coniugi), art. 262 c.c. (cognome del figlio in caso di riconoscimento tardivo da parte del padre), art. 264 (autorizzazione all'impugnazione del riconoscimento e contestuale nomina di un curatore speciale), art. 316 (intervento del giudice in caso di contrasto sull'esercizio della responsabilità genitoriale di genitori non separati). A questi va aggiunto anche l'art. 279 c.c. (nomina di un curatore per ottenere il mantenimento o gli alimenti nei casi in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale) per espressa abrogazione (operata dall'art. 105 del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) dell'art. 34 delle disposizioni di attuazione del codice civile che prevedeva in materia la competenza del tribunale per i minorenni.

sostegno, tutela, curatela) alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, i procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In caso di assenza in servizio del magistrato titolare, il singolo procedimento in caso di urgenza sarà esaminato dall'altro magistrato del gruppo specialistico, qualora presente, salvo le urgenze rientranti nel turno esterno che saranno evase secondo le regole dettate dal presente progetto organizzativo; in caso di assenza di entrambi i magistrati del gruppo specialistico, il procedimento sarà comunque esaminato dal magistrato di turno esterno.

Ogni sei mesi sarà valutata la possibile assegnazione di un maggior numero di fascicoli al magistrato del gruppo specialistico che, sulla base della verifica periodica operata dal funzionario responsabile della segreteria degli affari civili, avrà avuto, per ragioni di flusso o per altre ragioni, un numero di fascicoli sensibilmente inferiore.

Le udienze civili relative alle richieste di Interdizione, Inabilitazione e Amministratore di Sostegno promosse dalla Procura sono delegate al PM di turno esterno<sup>35</sup>, che parteciperà alle udienze relative all'esame del beneficiario, interdicendo o inabilitando indicando a verbale le proprie conclusioni (in caso di impedimento del PM di turno esterno perché impegnato in altra udienza, subentreranno i due PM del gruppo specialistico fasce deboli, i quali parteciperanno secondo una cadenza alternata); per le procedure non promosse dall'Ufficio, il PM di turno esterno è delegato e valuterà la partecipazione all'udienza, con riserva comunque di conclusioni all'esito dell'esame del verbale d'udienza qualora non partecipi per esigenze di servizio collegate al turno esterno o perché impegnato in attività istruttoria o in altra udienza.

#### **-Affari in materia prefallimentare, fallimentare e societaria**

Gli affari in materia prefallimentare, fallimentare e societaria, al pari delle relative udienze, sono affidati ai magistrati del gruppo specialistico fallimentare con sistema di distribuzione automatica e come da ordini di servizio già esistenti.

Le udienze in materia prefallimentare, fallimentare e societaria relative a procedure promosse dalla Procura sono delegate al PM assegnatario della relativa procedura; nel caso di sua assenza o impedimento perché impegnato in altra udienza, gli

---

<sup>35</sup> Con la partecipazione nella prima decade del mese del magistrato escluso a sua richiesta attualmente dal turno esterno per ragioni di tutela della genitorialità, come descritto alla nota 29

subentreranno i PM del gruppo specialistico reati fallimentari ed economici, i quali parteciperanno secondo una cadenza alternata; in caso infine di assenza o impedimento, perché impegnati in altra udienza, di tutti i PM del gruppo specialistico, subentrerà il PM di turno esterno.

Si reputa che occorra una fattiva ed incisiva iniziativa del PM in tale settore, presenza che si rende maggiormente necessaria proprio per le modifiche alla Legge Fallimentare, tra cui l'impossibilità da parte del Tribunale di pronunciare di ufficio la sentenza di fallimento.

Va pure considerato che occorre mantenere e sviluppare la specializzazione dei magistrati del gruppo specialistico anche per la trattazione degli aspetti civilistici della specifica materia, in modo che ai medesimi vadano assegnati anche i visti e pareri imposti dalle norme processuali civili nel settore fallimentare/societario.

#### **-Esecuzioni penali**

Il Procuratore mantiene direttamente i contatti con il Magistrato di sorveglianza di Mantova (attualmente composto da due magistrati) e con gli altri Uffici interessati alla fase esecutiva (UEPE - Ministero della Giustizia, Procura generale, Organi di polizia giudiziaria, Sirene, ecc.).

In caso di assenza del Procuratore, le esecuzioni penali sono devolute al magistrato più anziano presente in servizio, e comunque in caso di assenza, al magistrato di turno esterno, al quale competono in caso di assenza del Procuratore anche le c.d. liberatorie. Le udienze davanti al Magistrato di sorveglianza, anche qualora si tengano presso la struttura carceraria, vengono seguite da tutti i sostituti secondo una distribuzione predisposta in base ad un calendario semestrale.

#### **-Affari amministrativi**

Gli affari amministrativi sono di competenza del Procuratore della Repubblica.

Sono al pari di competenza del Procuratore i procedimenti disciplinari a carico dei notai, le risposte alle interrogazioni parlamentari, le risposte e le relazioni richieste da autorità ministeriali, dalla Procura Generale presso la Cassazione e da quella del Distretto di competenza, nonché dalla Corte d'Appello del Distretto.

In caso di assenza e/o impedimento a vario titolo del Procuratore gli affari predetti saranno trattati dal magistrato più anziano in servizio e, in sua assenza, comunque dal magistrato di turno esterno.

### **-Misure di prevenzione personali e patrimoniali**

Al fine di meglio assicurare il coordinamento tra i diversi gruppi di specialità, il Procuratore della Repubblica coordina le attività del settore delle misure di prevenzione.

Le misure di prevenzione personali e patrimoniali - art. 4 comma 1, lett.c), i), i-bis) e i-ter) D.Lvo 6 settembre 2011 n.159 come modificato dalla L 17/10/2017 n.161) - sono trattate con priorità e vengono assegnate ai magistrati del gruppo specialistico dei reati economici in maniera automatica come è indicato per gli affari distribuiti ai gruppi specialistici, salvo i casi in cui si riferiscano a soggetti già indagati in procedimenti pendenti nel qual caso la proposta di misura di prevenzione sarà trattata dal magistrato titolare del procedimento anche se non appartenente al gruppo specialistico.

Nel caso di più procedimenti penali per reati diversi e non connessi, la proposta di misura di prevenzione sarà assegnata per la valutazione ed evasione al magistrato titolare del procedimento rientrante nel gruppo specialistico reati economici; se non vi sono procedimenti pendenti per reati appartenenti al gruppo specialistico, al magistrato titolare del procedimento penale per reati più gravi.

Il magistrato titolare valuterà la proposta con tempestività e riferirà al Procuratore in ordine alle sue determinazioni.

In caso di assenza dal servizio del magistrato del gruppo specialistico economico cui la proposta di misura è assegnata ovvero del magistrato titolare del procedimento penale pendente a carico del soggetto cui si riferisce la proposta, la stessa è valutata dal Procuratore, che potrà anche assegnarla ad altro magistrato dell'ufficio valutandone l'urgenza.

In assenza del Procuratore, la valutazione dell'urgenza sarà effettuata dal magistrato più anziano in servizio e, in sua assenza, dal magistrato di turno esterno.

Per le richieste di applicazione di misure di prevenzione è disposto il visto preventivo del Procuratore della Repubblica o il sua assenza del magistrato più anziano in servizio.



Alle udienze relative fissate in sede distrettuale può partecipare la Procura Circondariale che le ha promosse, così come previsto dalla legge in materia di misure di prevenzione ( art.5 Titolarità della proposta. Competenza.) e sono delegate al PM titolare del relativo fascicolo che valuterà se vi sono le esigenze per la partecipazione, avvisando preventivamente il Procuratore e anche la Procura distrettuale.

#### **-Confisca in casi particolari-Art.240 bis cp**

I magistrati del gruppo specialistico economico si occupano con priorità, previo coordinamento del Procuratore, anche dei procedimenti finalizzati al sequestro e alla successiva confisca dei beni ai sensi dell'articolo 240 bis del codice penale, al fine di promuovere le procedure ablativo dei beni illecitamente acquisiti dai condannati per i delitti ivi previsti.

Per le richieste di sequestro preventivo e confisca ai sensi dell'articolo 240 bis c.p. è richiesto il visto preventivo del Procuratore della Repubblica o il sua assenza del magistrato più anziano in servizio.

#### **-Negoziazione assistita**

Il Procuratore della Repubblica tratta personalmente la materia della negoziazione assistita, in particolare tutti i nulla osta e/o le autorizzazioni di cui all'art. 6 di 132 del 12 settembre 2014, come conv. in legge 10 novembre 2014 n. 162<sup>36</sup>. In caso di assenza del Procuratore precede il magistrato più anziano in servizio.

#### **-Competenza sugli incombenti relativi a procedimenti già trattati da magistrati non più in servizio presso l'Ufficio e su altri incombenti.**

Si richiamano i criteri adottati in precedenza in ordine alla competenza ad occuparsi degli incombenti relativi a procedimenti già trattati da magistrati non più in servizio presso l'Ufficio nonché relativamente ad altri affari urgenti.

I provvedimenti concernenti la redazione della lista testi, la liquidazione di compensi, i pareri relativi a istanze su sequestri, l'assenso su istanze di applicazione della pena e

---

<sup>36</sup> Nelle procedure con figli economicamente dipendenti il PM deve verificare la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e concedere un'autorizzazione; quando ritiene che l'accordo non risponda all'interesse dei figli, il Procuratore della Repubblica «*lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo*». Nelle procedure senza figli o senza figli economicamente dipendenti il PM concede un nullaosta, verificando che l'accordo non presenti irregolarità.

gli altri atti non urgenti assimilabili alle indicate categorie, relativi a procedimenti trattati da magistrati non più in servizio nell'Ufficio sono affidati al magistrato di turno interno nel giorno di pervenimento del relativo affare.

I pareri relativi alle misure cautelari personali rientrano nella competenza del magistrato di turno esterno, oltre che in caso di magistrato titolare non più in servizio, anche nel caso in cui l'assegnatario del relativo procedimento sia assente dall'Ufficio per un tempo non compatibile con il rispetto dei termini di legge; nel secondo caso il magistrato di turno, valutatane l'opportunità, provvederà dopo aver preso – se possibile - contatti con il magistrato titolare.

Il magistrato di turno esterno si occupa anche dell'esecuzione dei provvedimenti cautelari e di quelli relativi alle intercettazioni nel caso in cui il titolare del procedimento sia assente ovvero impedito, possibilmente previ opportuni contatti con il medesimo.

Nei casi di declaratoria di nullità e restituzione degli atti al pubblico ministero relativi a procedimenti il cui titolare non sia più in servizio, si procede a nuova assegnazione secondo i criteri previsti dal provvedimento organizzativo in vigore.

I procedimenti relativi alla scomparsa di persone sono assegnati al P.M. di turno esterno del giorno di deposito degli atti. I procedimenti penali che ne scaturissero, se non di competenza dei gruppi specializzati, rimarranno assegnati al medesimo magistrato.

I procedimenti mod. 45 relativi alle richieste di nomina di curatore speciale per la querela saranno assegnati al magistrato del turno interno del giorno di pervenimento dei relativi atti. I procedimenti penali che ne scaturissero, se non di competenza dei gruppi specializzati, rimarranno assegnati al medesimo magistrato.

### **INCARICHI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

Sono riservati al Procuratore della Repubblica i compiti ad esso demandati dall'Ordinamento Giudiziario nonché dalle altre disposizioni di legge, in particolare dal d. lgs. 20 febbraio 2006 n. 106 in materia di organizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero, e dalle norme secondarie.

Il Procuratore esercita personalmente la direzione, organizzazione, vigilanza dell'Ufficio in materia sia giurisdizionale sia amministrativa e ne esprime la

rappresentanza all'esterno; esercita altresì le prerogative di cui all'art. 3 d. lgs. cit. in materia di misure cautelari personali e reali e, nell'ambito di queste ultime, determina quelle per le quali non è necessario l'assenso scritto in base al criterio del modesto valore del bene oggetto della richiesta ovvero nella non particolare gravità o rilevanza del fatto per il quale si procede (cfr. supra); provvede all'organizzazione dell'attività dei Sostituti e dei vice Procuratori Onorari con l'ausilio dei magistrati referenti e con deleghe in materia; approva annualmente il piano delle ferie cui i sostituti procuratori hanno diritto, in conformità alle disposizioni vigenti.

Al Procuratore della Repubblica sono in particolare riservate le seguenti attribuzioni:

- Attività e provvedimenti inerenti alla direzione dell'Ufficio;
- Affari amministrativi, informative e corrispondenza di speciale rilievo;
- Rapporti con gli organi di informazione;
- Rapporti con il Tribunale e con gli altri uffici giudiziari;
- Questioni relative alla sicurezza dei magistrati;
- Rapporti informativi riguardanti i magistrati;
- Titolarità dei procedimenti iscritti a mod. 46 (anonimi) e assegnazione dei procedimenti che ne possono derivare secondo i criteri previsti nel progetto organizzativo;
- Procedimenti ex art. 11 c.p.p. a carico di magistrati, da valutare anche in ordine all'iscrizione e al trasferimento per competenza;
- Richieste di autorizzazione a procedere;
- Affari relativi ai collaboratori e ai testimoni di Giustizia, ivi comprese le proposte di sottoposizione a programma di protezione;
- Direzione e coordinamento dell'attività relativa alle proposte delle Misure di Prevenzione e per il contrasto ai patrimoni illeciti;
- Coordinamento del Gruppo specialistico reati contro la Pubblica Amministrazione, l'Ambiente, Edilia e Urbanistica;
- Direzione e coordinamento della Polizia Giudiziaria;
- Collaborazione alle deleghe assegnate a ciascun magistrato, di cui al relativo paragrafo del presente progetto organizzativo;

Sono inoltre riservate al Procuratore della Repubblica le attribuzioni previste nel presente provvedimento organizzativo, quali ad esempio quelle in materia di assensi, visti, assegnazione dei procedimenti.

Il Procuratore della Repubblica può, con appositi provvedimenti, delegare a singoli magistrati la trattazione di materie o di singoli affari rientranti nelle proprie attribuzioni.

Infine, come previsto dalla legge e specificato nelle risoluzioni del C.S.M., il Procuratore potrà impartire direttive di carattere generale o in relazione a singoli procedimenti per lo svolgimento dell'attività investigativa o per le determinazioni conclusive, con la precisazione che per le determinazioni assunte in udienza in sostituzione ha la autonomia riconosciutagli dalla legge, pur potendo il Procuratore emanare atti di indirizzo, di carattere generale per assicurare la tendenziale uniformità di azione dell'Ufficio, come ad esempio in tema di criteri per il consenso nelle richieste di applicazione pena.

## **ATTIVITÀ DELLE QUALI IL PROCURATORE DEVE ESSERE INFORMATO, DOVERE DI INFORMARE, ASSENSI E VISTI**

### **-Dovere di informare**

Al fine di consentire l'esercizio della funzione di coordinamento che spetta al Procuratore, nonché al fine di realizzare l'obiettivo di uniforme, corretto e puntuale esercizio dell'azione penale, anche in forza delle statuizioni contenute nella citata circolare del CSM sull'organizzazione delle Procure, il dovere di informare il Procuratore sull'andamento delle indagini, sulle iniziative e i provvedimenti più rilevanti che si intendono adottare, sull'andamento dei processi e sull'esito degli stessi, costituisce preciso onere per il magistrato titolare del procedimento in quanto diretta esplicazione del principio di leale collaborazione.

Ulteriore onere informativo deve ritenersi gravare sui magistrati in relazione alla tempestiva informazione del Procuratore sulla avvenuta emissione di provvedimenti cautelari nonché sulla disposta e sulla avvenuta esecuzione di essi.

Queste comunicazioni possono essere effettuate senza particolari formalità, anche per messaggio o per mail, salvo che il caso non richieda di comunicare direttamente, per telefono o di persona.

Il singolo sostituto procuratore, nello spirito di leale collaborazione che deve animarne l'azione, informerà il Procuratore in tutti i casi in cui, a prescindere da specifica richiesta, tratti casi procedimentali o processuali che assumano rilievo o siano suscettibili di assumere rilievo anche all'esterno, per la gravità dei fatti, la possibile risonanza mediatica, i soggetti coinvolti, i beni giuridici lesi, la sanzione edittale prevista, il danno economico arrecato, l'allarme sociale o la risonanza pubblica provocati sia pure in ambito locale.

Il Procuratore è tempestivamente informato anche per i procedimenti che richiedono applicazione di principi nuovi o che sono stati trattati dai diversi magistrati dell'Ufficio secondo indirizzi giurisprudenziali difformi.

Per quanto concerne l'apposizione del "visto" , si sottolinea che è finalizzata al buon funzionamento dell'Ufficio in generale, con specifico riferimento al principio della uniformità e puntualità dell'azione penale, della completezza e tempestività delle indagini, al coordinamento delle indagini e in generale dell'attività dell'ufficio, all'uso razionale e oculato delle risorse.

L'informazione tempestiva e completa del Procuratore in tutti i casi di particolare rilievo e su quelli che comunque impegnino direttamente la responsabilità e l'immagine dell'intero Ufficio è pertanto compito e responsabilità specifica dei singoli magistrati, anche al di là dell' apposizione della specifica richiesta di conferire o riferire.

#### **-Obbligo di informativa del magistrato di turno esterno**

Fermo restando l'obbligo di tempestiva informativa anche telefonica per i fatti di più grave allarme sociale o che involgano aspetti tali da rendere il caso particolarmente delicato, il sostituto procuratore di turno ogni giorno, preferibilmente entro le ore 11 ovvero - se impegnato in udienza o in altre attività non differibili - non appena possibile, riferisce oralmente o per posta elettronica al Capo dell'Ufficio su tutti i fatti più importanti di cui si è occupato – a cagione del turno - il giorno precedente. Il sostituto di turno esterno informa altresì il Procuratore dei provvedimenti di

liberazione dell'arrestato o fermato adottati ai sensi degli artt. 389 cpp e 121 Disp. Att. cpp.

### **-Assenso**

Il Procuratore riceve, altresì, preventiva informazione, di cui darà atto con apposizione di "Assenso" nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'art.3 G.Lgs n.106/2006 in tema di misure cautelari, nel caso di richiesta delle misure cautelari personali e reali ( queste ultime se per beni di valore superiori a Euro 50.000 e comunque con esclusione dei sequestri preventivi relativi ad automezzi a seguiti di commissione dei reati di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada), che devono essere sottoposte all'approvazione corredate dagli atti di indagine che legittimerebbero la richiesta.

A norma dell'art. 3 del Decreto Legislativo 20/02/2006 n. 106, al Procuratore della Repubblica spetta anche il compito di assentire per iscritto il fermo di indiziato di delitto disposto da un magistrato dell'ufficio, che deve essere sottoposto all'approvazione corredato dagli atti di indagine che lo legittimano.

Se per ragioni d'urgenza o altre circostanze oggettive (tempo di notte, lontananza dall'ufficio) non sia possibile richiedere o formulare per iscritto l'assenso per gli atti di cui sopra, questi saranno assentiti verbalmente a seguito di informazione orale del magistrato procedente.

Per il fermo di indiziato di delitto emesso dal pubblico ministero l'informazione al Procuratore deve comunque essere assicurata con tempestività.

Dell'assenso dato ne sarà fatta menzione.

All'assenso verbale seguirà, non appena sia cessata la causa ostativa, quello scritto con l'osservanza delle formalità prescritte in precedenza.

In caso di assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica l'atto di assenso sarà valutato e dato o negato dal magistrato più anziano in servizio.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 13 della circolare sulle Procure, gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine ma vanno inseriti in un registro riservato custodito presso la segreteria del Procuratore.

Gli atti per i quali viene chiesto l'assenso saranno consegnati dal sostituto procuratore procedente o da un componente della segreteria dello stesso magistrato ovvero della segreteria del magistrato di turno in busta chiusa direttamente al Procuratore o al

responsabile delle segreterie degli Affari Penali che porterà il plico al Procuratore della Repubblica.

Ricevuto l'atto di assenso o di dissenso, il responsabile delle segreterie degli Affari Penali provvederà ad annotarlo in un registro riservato, ordinato cronologicamente, denominato "Registro degli atti di assenso sui fermi del p.m. e sulle richieste di misure cautelari, a norma dell'art. 3 D. Lgs. n. 106/2006".

Al di fuori dell'orario d'ufficio o nei casi di urgenza, gli atti di cui sopra potranno, al fine dell'acquisizione dell'assenso, essere consegnati personalmente dal magistrato che procede al Procuratore della Repubblica e da questi restituiti al magistrato o, alla riapertura del servizio, al personale di segreteria competente che provvederà immediatamente agli adempimenti di legge.

### **-Visto**

Il Procuratore riceve, altresì, preventiva informazione, di cui darà atto con apposizione di "Visto" preventivo dei seguenti atti:

- 1)Richieste di misure interdittive e di prevenzione,
- 2)Richieste di rinvio a giudizio per reati di competenza di Corte d'Assise e collegiale, per reati di rito monocratico per i quali prevista l'udienza preliminare se appartenenti ai gruppi specialistici, per delitti in materia di armi.
- 3)Richieste di Giudizio Immediato per reati di competenza collegiale e per reati di rito monocratico per i quali prevista l'udienza preliminare
- 4)Decreti di citazione a giudizio per reati appartenenti ai gruppi specialistici solo se appartenenti ai gruppi specialistici in materia ambientale e infortuni sul lavoro e per reati di lesioni dipendenti da colpa medica. Fanno eccezione, non essendo previsto alcun visto preventivo, i procedimenti conclusi con decreto di citazione a giudizio trattati in ambito Prona definizione o Affari semplici.
- 5)Richieste di archiviazione per reati di competenza di Corte d'Assise e collegiali, per reati di rito monocratico per i quali prevista l'udienza preliminare solo se appartenenti ai gruppi specialistici in materia ambientale e infortuni sul lavoro, per reati di lesioni dipendenti da colpa medica, per delitti in materia di armi, con esclusione delle richieste di archiviazione basate su procedure deflattive/estintive previste da leggi speciali, tra

cui quelle in materia di infortuni sul lavoro, in materia urbanistica, ambientale, nonché basate su remissioni di querela.

6)Richieste di archiviazione ex articolo 131 bis c.p.p.

7)Decreti di liquidazione delle spettanze dei consulenti tecnici superiori a Euro 10.000

8)Seconda richiesta di proroga di intercettazione telefonica o ambientale

Sono sottoposti a “Visto” non preventivo i provvedimenti di liberazione dell’arrestato o fermato ai sensi degli artt.389 cpp e 121disp. att. cpp , nonché le richieste di intercettazione telefonica o ambientale.

Sono inoltre sottoposte a visto non preventivo le comunicazioni inoltrate dal pubblico ministero al Procuratore Generale ai sensi dell’art. 407 comma 3 bis c.p.p. ultima parte relative alla avocabilità del procedimento le cui indagini preliminari non siano state concluse, nonché le richieste inoltrate al Procuratore Generale ai sensi dell’art. 407 comma 3 bis c.p.p. di proroga del termine ivi previsto.

Non è previsto alcun visto preventivo neppure per procedimenti trattati in ambito Pronta definizione o Affari semplici conclusi con Decreti Penali ovvero sempre trattati in ambito Pronta definizione o Affari semplici conclusi con richiesta di archiviazione contro ignoti.

Si ricorda che l'articolo 14 della circolare disciplina l'istituto del visto previsto al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 106/2006 e dall'articolo 13 della richiamata circolare sugli uffici requirenti; che la finalità del visto é per perseguire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, ha funzione conoscitiva in ordine all’attuazione da parte dei magistrati delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 106 del 2006, serve a favorire la virtuosa interlocuzione tra i Sostituti ed il Procuratore della Repubblica.

Ai sensi dell'articolo 14 della circolare sulle Procure, gli eventuali atti relativi all’interlocuzione sul visto non fanno parte del fascicolo di indagine ma vanno inseriti in un registro riservato custodito presso la segreteria del Procuratore.



Le regole che precedono non si applicano alle deleghe in materia amministrativa.

Al fine di garantire l'effettività alla funzione del visto, il magistrato assegnatario trasmetterà al Procuratore il provvedimento per l'apposizione dello stesso in tempo congruo prima della sua esecuzione, unitamente agli atti che lo legittimano ovvero unitamente al fascicolo contenente la completa indicizzazione degli atti e la numerazione degli stessi<sup>37</sup> (sempre quando si tratta di atti conclusivi); la segreteria apporrà tempestivamente la data e l'ora in cui il magistrato ha consegnato l'atto alla segreteria per il visto preventivo(o per il visto non preventivo) e trasmetterà lo stesso giorno, o al massimo il giorno successivo, gli atti al Procuratore, indicando la data e l'ora in cui lo stesso viene trasmesso al Procuratore assieme al fascicolo.

Il Procuratore si riserva la modalità, che verrà indicata alle segreterie, di visionare i provvedimenti per il visto e i fascicoli relativi presso le segreterie medesime, anziché presso la segreteria del Procuratore, per una maggiore agevole gestione dei fascicoli.

In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica ed il magistrato assegnatario curano di esperire ogni idonea azione volta ad individuare una soluzione condivisa attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le direttive e i criteri dati dal Procuratore all'Ufficio ai fini di garantire efficacia, equilibrio e uniformità dell'azione penale e delle esigenze di coordinamento tra magistrati dello stesso Ufficio, nonché di assicurare le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto.

Il perdurare del contrasto verrà risolto secondo la procedura prevista dal comma IV articolo 14 suddetta circolare.

L'informazione non è preventiva e non è prevista l'apposizione del Visto quando gli atti sopraelencati vengono adottati in situazione di urgenza. Il Procuratore dovrà essere comunque tempestivamente informato, anche in maniera informale per via telefonica o posta elettronica.

---

<sup>37</sup> numerazione e indicizzazione che deve essere costante durante la vita del procedimento, così come stabilito da pregresso ordine di servizio, e che deve essere verificata dal sostituto, il quale avrà cura di richiamare la propria segreteria al rispetto di tale adempienza

In caso di assenza del Procuratore ovvero comunque nei casi di urgenza, il visto preventivo o l'assenso sarà apposto dal magistrato più anziano presente in servizio, il quale poi riferirà tempestivamente al Procuratore.

A fini conoscitivi e di visione complessiva degli affari, il funzionario responsabile delle segreterie penali, con la collaborazione dei cancellieri, trasmetterà altresì al Procuratore per il visto:

1. l'elenco mensile (ultimo giorno del mese) delle richieste di rinvio a giudizio e dei procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica dei quali il pubblico ministero ha richiesto la determinazione della data dell'udienza dibattimentale in vista dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ex art. 160 d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (disp. att. c.p.p.), con l'allegazione del capo d'imputazione;
2. l'elenco di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p.;
3. l'elenco di cui all'art. 407.3 bis c.p.p.;
4. i provvedimenti di esecuzione delle misure cautelari disposte dal Giudice delle indagini preliminari.

Ai medesimi fini si dispone che il responsabile CIT trasmetta per il visto al Procuratore della Repubblica, alla fine di ciascun mese, una copia del modello 37 in cui sono registrate le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, con l'indicazione dei RIT.

#### **REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE**

L'esercizio del potere di revoca dell'assegnazione potrà essere esercitato, previa interlocuzione volta ad individuare possibili soluzioni condivise con sostituto assegnatario nei casi di cui all'art. 15 della Circolare consiliare sull'organizzazione degli uffici di Procura.

Tale norma prevede che l'assegnazione possa essere revocata "se il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le relative modalità di esercizio",

L'articolo 7 lett. f) della medesima circolare prevede espressamente che il provvedimento organizzativo indichi le ipotesi di esercizio del potere di revoca e il relativo procedimento, ma al pari di altri progetti organizzativi di altri Uffici, si ritiene

che elencazioni delle possibili situazioni di contrasto e dei casi di possibile violazione dei principi e criteri direttivi, possa incorrere in “eccesso di delega”, ovvero, al contrario, in difetto di completezza e che la ricerca della tassatività possa comportare compromissioni alla indipendenza interna dei magistrati, effetti di segno opposto a quelli che si vorrebbero perseguire.

Si prevede pertanto che la revoca possa essere esercitata, oltre che nei casi previsti dalla legge, dalle circolari e risoluzioni in vigore, anche nel caso in cui siano state assunte, senza previa interlocuzione con il Capo dell'ufficio: a) determinazioni gravemente contrastanti con orientamenti giurisprudenziali consolidati della Corte di Cassazione (ovviamente solo se non congruamente motivate); b) determinazioni gravemente contrastanti con i criteri concordemente stabiliti nelle riunioni interne dell'Ufficio o indicate in via generale o con l'atto di assegnazione, dal procuratore.

In caso di revoca il fascicolo sarà riassegnato secondo i criteri generali di assegnazione sopra determinati.

#### **RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONE**

L'art. 16 della circolare consiliare sull'organizzazione degli uffici di Procura prevede l'ipotesi della rinuncia all'assegnazione, permettendo al magistrato assegnatario, in caso di insanabile contrasto con il Procuratore o con il coassegnatario, con provvedimento motivato ed in determinati casi, di rinunciare all'assegnazione.

Nel caso di accoglimento della richiesta di rinuncia, il procedimento sarà assegnato al coassegnatario ovvero, in caso di unico titolare, ad altro magistrato secondo i criteri automatici previsti.

Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in fascicolo riservato presso la segreteria del Procuratore della Repubblica. Essi possono essere trasmessi, dal Procuratore o dal magistrato, al CSM per la presa d'atto.

#### **AVOCAZIONI ED ELENCHI EX ART.127 DISP.ATT.C.P.P.**

A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha modificato l'art. 407 (cui ha aggiunto, dopo il comma 3, quello 3-bis) e 412 (mediante la sostituzione del primo periodo del comma 1) cpp, il pubblico ministero *"ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito nel*

*presente comma, ne dà immediata comunicazione al Procuratore generale presso la Corte d'Appello".*

La norma – che si applica ai procedimenti penali iscritti successivamente al 3 agosto 2017 – è finalizzata ad evitare l'inutile decorso del tempo a indagini concluse ed è stata interpretata dalla Procura Generale della Corte di Cassazione (*cf.* 'Criteri orientativi e buone prassi in materia di avocazione', diffusi in data 24 aprile 2018) e da quella del distretto nel senso che il momento iniziale del termine concesso al pubblico ministero per le sue determinazioni concernenti l'esercizio dell'azione penale (cd '*spatium deliberandi*') va determinato in concreto. E' cioè quello concretamente efficace e 'effettivamente in vigore' in virtù di previsione di legge o in dipendenza di proroga autorizzata dal giudice ex art. 406 c.p.p., senza riferimento al termine massimo astrattamente ipotizzato dalla legge per tipologia di reato.

E' necessario, pertanto, per il buon andamento dell'Ufficio e per la doverosa interlocuzione tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica – che è l'esclusivo titolare dell'esercizio dell'azione penale – e poi tra questi e il Procuratore Generale, che emergano in tempo reale i procedimenti penali per i quali stiano per scadere i termini per il compimento delle indagini; termini determinabili anche in riferimento a quelli variabili di cui all'art. 415 bis c.p.p. posto che le eventuali nuove indagini, e lo stesso eventuale interrogatorio della persona indagata, devono essere compiuti entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, prorogabili dal Giudice delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per non più di 60 giorni. In attesa che il Ministero e la Dgsia approntino le necessarie modifiche a Sicp, in modo da rilevare con immediatezza il momento di scadenza del termine di cui all'art. 407 c.p.p. dei procedimenti iscritti, è necessario utilizzare le opzioni che i sistemi informatici offrono di già per segnalare al magistrato assegnatario l'allarme dell'approssimarsi del suo compimento.

In concreto questo avverrà attraverso l'uso dinamico della Consolle penale, che estrae i dati da Sicp attualizzandoli al giorno precedente all'interrogazione, cui il magistrato o la sua segreteria possono accedere per inserire propri avvisi di scadenza (per esempio, quelli dipendenti dalle proroghe richieste al Giudice delle indagini

preliminari o quelli specificamente concernenti lo *spatium deliberandi*) così individuando con certezza i procedimenti in scadenza con congruo anticipo.

Ove, a seguito di questo monitoraggio si prospetti il possibile futuro superamento dello *spatium deliberandi* è onere del magistrato assegnatario attuare, compatibilmente alle sue possibilità dipendenti dal carico di lavoro, tutte le necessarie misure organizzative per evitare tale superamento al fine di non trovarsi nella condizione di dovere operare conseguentemente la segnalazione al Procuratore Generale imposta dalla norma in esame, nonché di interloquire tempestivamente con il Procuratore della Repubblica allo scopo di informarlo, anche al fine di discutere con lo stesso, in ossequio al principio di leale collaborazione, l'eventuale richiesta al Procuratore Generale di proroga del termine di cui all'art. 407.3 bis c.p.p., prima della scadenza.

La riforma non ha determinato l'abrogazione tacita della disposizione di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p. ed anzi l'elenco dei dati in esso contenuti – ora che sono stati aggiunti i campi relativi alla richiesta di proroga delle indagini preliminari, dell'avviso di conclusione delle indagini e della richiesta data udienza di cui all'art. 160 disp. att. c.p.p. – può essere di ausilio in sinergia con la Consolle penale per evidenziare, attraverso le opportune interrogazioni temporali per data quelli i cui termini di compimento delle indagini sono prossimi alla scadenza<sup>38</sup>.

La Procura Generale di Brescia determinerà i contenuti precisi e le modalità di redazione e di trasmissione delle informazioni e degli elenchi allo scopo di orientarne la discrezionalità selettiva.

Si dispone nel frattempo che la trasmissione degli elenchi ex art. 127 disp att.cpp avvenga con cadenza mensile e per via informatica (l'ultimo giorno del mese e in formato Excel) e che detti elenchi evidenzino con congruo anticipo, anche per i sostituti, i procedimenti in scadenza e quelli i cui termini di compimento delle indagini preliminari sono scaduti, ancorché il pubblico ministero abbia adempiuto agli adempimenti propedeutici alla loro definizione, con indicazione del relativo dato (avviso 415 bis c.p.p., richiesta data udienza, ecc.).

---

<sup>38</sup> Cfr la citata risoluzione consiliare del 18 maggio 2018 la quale definisce il combinato disposto degli artt. 407.3 bis c.p.p. e 127 disp. att. c.p.p. come un 'piccolo sottosistema' da utilizzare sia all'interno che all'esterno dell'ufficio in funzione di 'allarme'.

Mentre l'elenco di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p. serve ad orientare la discrezionalità selettiva del Procuratore Generale, quello dei procedimenti per i quali sono decorsi i termini di cui all'art. 407.3 bis c.p.p. è funzionale all'eventuale avocazione e deve contenere l'indicazione dei procedimenti prioritari rimasti inerti.

Occorrerà tener conto delle indicazioni contenute nell'art. 21.2 della risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura di data 16 novembre 2017 e delle specificazioni contenute in quella successiva di data 18 maggio 2018 secondo la quale l'avocazione è discrezionale, facoltativa e non obbligatoria, "selettiva" come conseguenza dell'inerzia decisionale, cioè dell'inutile trascorrere del tempo dell'attività del pubblico ministero dopo la conclusione delle indagini, rispetto alla decisione di richiedere l'archiviazione o di esercitare l'azione penale.

In applicazione del predetto principio, secondo la citata risoluzione la valutazione dei presupposti che legittimano l'avocazione va effettuata sempre in concreto e può non essere considerata 'inerzia' del titolare dell'azione penale, la stasi necessitata dall'attesa di una decisione del giudice o di un adempimento procedurale, quali:

1. l'attesa della determinazione della data dell'udienza ex art. 160 d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271 nei procedimenti a citazione diretta a giudizio;
2. l'attesa di decisione sulla richiesta di misura cautelare, personale e/o reale;
3. l'attesa della conclusione dell'incidente probatorio eventualmente richiesto;
4. l'attesa del compimento di accertamenti tecnici, tempestivamente disposti;
5. l'attesa degli adempimenti di cui all'art. 408 c.p.p., in caso di richiesta di archiviazione con avviso alla persona offesa, ovvero l'attesa del completamento dell'iter procedurale dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.;
6. l'attesa dell'informativa finale e riepilogativa delle risultanze delle investigazioni tempestivamente delegate alla polizia giudiziaria – se opportunamente sollecitata, in vista delle scadenze di legge – ovvero dell'esito delle ricerche della persona sottoposta alle indagini.

Nei procedimenti complessi caratterizzati da successive iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. di ulteriori indagati o di altri reati, quale *dies a quo* va considerata l'ultima iscrizione e dunque rileverà la scadenza dell'ultimo periodo di indagine ovvero

la conclusione dell'*iter* procedurale dell'ultimo avviso ex art. 415 bis c.p.p., pur risultando esperibile l'avocazione per uno dei reati o dei soggetti iscritti, dovendosi compiere da parte del Procuratore Generale un'unica e complessiva valutazione.

In conformità agli orientamenti organizzativi espressi nella citata Risoluzione del CSM occorre poi tener presente che la prima e più proficua cernita volta a selezionare, tra i procedimenti per i quali sono decorsi i termini indicati dall'art. 407, comma 3 bis, c.p.p., quelli da sottoporre all'attenzione del Procuratore generale in vista dell'eventuale avocazione, si fonda sulle priorità stabilite dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. nonché in quelle ulteriori eventualmente indicate nei progetti organizzativi di ciascun ufficio requirente, secondo quanto, del resto, espressamente sancito dagli artt. 18, comma 1, e 21, comma 2, della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura.

Alla luce delle norme in vigore e di tali criteri orientativi si dispone, pertanto, che il Procuratore riceva dai sostituti procuratori assegnatari dei fascicoli una tempestiva informativa scritta, oltre ad una proficua interlocuzione orale, in ordine ai procedimenti iscritti successivamente al 3 agosto 2017 in relazione ai quali i sostituti procuratori stessi, scaduto il termine di legge, non abbiano assunto le proprie determinazioni - con esclusione dei procedimenti indicati nella risoluzione del CSM citata<sup>39</sup> - che riguardino reati di priorità legale e convenzionale, questi ultimi riferiti a quelli individuati nel distretto e di cui al protocollo d'intesa tra gli uffici menzionato nel presente progetto organizzativo.

Il sostituto procuratore assegnatario del procedimento deve altresì porre particolare riguardo per far sì che la informativa al Procuratore Generale ai fini dell'avocazione sia un accadimento raro.

---

<sup>39</sup> a) i procedimenti definiti con richiesta di archiviazione ancora pendente o per il quale non è ancora esaurita la fase ex art. 408 cpp,  
b) i procedimenti a citazione diretta, il cui atto sia stato già sottoscritto e giacente presso l'Ufficio udienze per richiesta della data al Presidente del Tribunale o per le notifiche  
c) i procedimenti con richieste di misura cautelare personale o reale o di incidente probatorio in relazione ai quali il Giudice non abbia ancora provveduto  
d) i casi in cui sia stato redatto avviso ex art. 415bis e sia in corso la fase della notifiche fino al decorso del termine previsto dalla legge  
e) i casi in cui in seguito a indagini complesse, scaduti i termini, si sia in attesa di una informativa di polizia giudiziaria riepilogativa, di una relazione di consulenza tecnica o dei risultati di una rogatoria attiva o altra informativa decisiva  
f) i casi di procedimenti complessi, con diverse iscrizioni a carico di più persone, intervenute in tempi diversi, laddove la scadenza delle indagini ai fini del termine previsto dall'art. 407 cpp deve essere riferita alle indagini nel loro complesso e quindi all'ultima iscrizione.

Per tale motivo i sostituti devono essere agevolati nella valutazione dei procedimenti dei quali sono titolari, i cui termini siano scaduti, entro un termine congruo, in modo da provvedere alla loro definizione prima dei tre mesi successivi alla data di scadenza delle indagini preliminari (eventualmente prorogate).

A tal fine sia un avviso informatico che l'elenco dei procedimenti scaduti dovrà pervenire al pubblico ministero titolare del procedimento a cura della propria segreteria coadiuvata dal personale addetto alle Rilevazioni Statistiche, coordinati tutti dal funzionario responsabile alle segreterie penali, nel termine di non oltre un mese precedente alla data di scadenza delle indagini.

Sarà, altresì, a cura del CED e dei funzionari responsabili delle segreterie penali e delle spese di giustizia, coordinati tutti dal funzionario responsabile alle segreterie penali e con la supervisione del Direttore Amministrativo, nonché con il possibile contributo del magistrato Magrif, verificare se sia funzionante e concretamente operativo il meccanismo informatico di allarme/avviso delle scadenze dei termini delle indagini, operante per il tramite del SICP/Consolle Penale, così da realizzare concretamente un efficace avviso di allerta al magistrato e alla sua segreteria in ordine alla scadenza dei termini delle indagini preliminari dei procedimenti penali di cui è titolare ( sia Mod 21, che 21 bis, che 44), da far pervenire in 4 tempi, ossia:

- un mese prima della scadenza (ordinaria o anche eventualmente prorogata),
- alla scadenza effettiva,
- un mese dopo la scadenza effettiva
- 10 giorni prima della scadenza effettiva definitiva dei tre mesi di cui all'art.407 comma 3 bis cpp citato.

I funzionari responsabili valuteranno, nel caso i meccanismi non siano realmente operativi, se sia possibile eventuale acquisto di relativo programma qualora non fornito dal Ministero di giustizia o non previsto nei registri informatici ministeriali.

Il sostituto procuratore titolare del procedimento sottoporrà inoltre al visto del Procuratore le richieste inoltrate al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 407 comma 3 bis c.p.p. di proroga del termine ivi previsto, nonché le comunicazioni, pure previste dalla stessa disposizione, relative alla avocabilità del procedimento le cui indagini preliminari non siano state concluse.



Il personale di segreteria penale di ciascun magistrato e il funzionario responsabile delle segreterie penali, con la collaborazione del CED e la supervisione del Direttore Amministrativo, nonché con il possibile contributo del magistrato Magistrif, individueranno, per mezzo di selezione informatica, quali siano i procedimenti scaduti che appartengano alle categorie sopra indicate e che rappresentano i procedimenti concretamente di interesse per la Procura Generale ai fini della potenziale avocazione. Tale elencazione informatica, con le necessarie specifiche ai sensi di quanto indicato nella risoluzione del CSM citata, sarà inviata alla Procura Generale.

Quando non sarà possibile definire il procedimento nei termini previsti dall'art. 407 comma 3 bis cpp, il pubblico ministero titolare dovrà comunque comunicare al Procuratore specifica informativa, contenente tutti gli elementi necessari per consentire sia di attuare qualora possibili misure di aiuto e suggerimenti organizzativi per la celere definizione sia di trasmettere note esplicative alla Procura Generale per operare le valutazioni di competenza in ordine alla potenziale avocazione.

Deve a tal riguardo considerarsi, in ossequio alla citata Risoluzione del CSM approvata il 16.5.2018 in materia di avocazioni, che il Procuratore Generale esercita il potere di avocazione ex art. 412 cpp in base appunto al criterio della c.d. discrezionalità selettiva, per cui non opera con automatismo ma dispone l'avocazione quando ravvisa una inerzia effettiva, apprezzando come tale, dunque non l'inerzia formale o apparente, ma quella che determini una stasi del procedimento non giustificata da ragioni processuali apprezzabili.

Occorre tuttavia temperare sia l'interesse della persona offesa alla definizione del procedimento che l'interesse del soggetto indagato, la cui posizione possa essere agevolmente definita, a non essere costretto a subire indefinitamente tale status, ed inoltre le esigenze di riservatezza delle indagini: ciò potrebbe suggerire di procedere a separazione di procedimenti.

Trattandosi di valutare l'inerzia effettiva, questa elencazione non è tassativa ed è per tali ragioni che i pubblici ministeri titolari trasmettono al Procuratore le informazioni riguardanti i procedimenti scaduti, esclusi quelli rientranti nell'elenco di cui sopra, con gli ulteriori criteri orientativi indicati dalla citata risoluzione del CSM per individuare i procedimenti che si ritengono ricompresi nelle previsioni della norma.

Salvo ulteriori valutazione, che potranno essere fatte con direttiva ad hoc e che terranno conto delle eventuali indicazioni provenienti dal Procuratore Generale di Brescia – e da eventuali ulteriori circolari o risoluzioni del CSM in materia - per quanto riguarda modi e tempi di trasmissione in ordine ai singoli procedimenti scaduti rientranti nella casistica individuata dalla risoluzione del CSM, il Procuratore, coadiuvato dal funzionario dott.ssa Martini responsabile della Segreteria penale al Procuratore Generale, trasmetterà le informazioni suddette avute dai sostituti con cadenza mensile a commento dell'elenco di cui all'art.407, comma 3 bis ult. parte cpp. Quanto alla questione riguardante la interpretazione della formula "termine massimo di durata delle indagini", si ritiene di attenersi senz'altro al criterio della durata delle indagini in concreto; ossia debbono intendersi scadute ai fini della comunicazione ex 407 comma 3 bis cpp quelle indagini che non siano state prorogate o non siano ulteriormente prorogabili.

Continua a rimanere anche osservata la disciplina di cui all'art. 127 disp. att. Cpp con la trasmissione degli elenchi alla Procura Generale, con estrazione dei dati dalla Segreteria penale, attività coordinata dal funzionario responsabile, attualmente la dott.ssa Ilaria Martini, la quale trasmetterà gli elenchi in visione anche al Procuratore e ai Sostituti Procuratori.

I Sostituti procuratori cureranno anche la verifica dei procedimenti indicati negli elenchi ex art.127 disp att.cpp e invieranno al Procuratore ogni sei mesi ( a gennaio e a luglio) una “specifica”, a fianco di ciascun numero a Mod 21 individuato negli elenchi suddetti e anteriore come iscrizione al 31/12/2015, come da direttive già inviate in precedenza man mano che si utilizzavano gli elenchi ex art.127 disp att cpp per monitorare i ruoli e come già accaduto in passato, con cui spiegheranno in maniera sintetica quali siano le ragioni per cui procedimenti penali suddetti siano eventualmente ancora pendenti nel loro ruolo.

### **IMPUGNAZIONI**

L'Ufficio segue con particolare attenzione le impugnazioni e a tal fine, ciascun magistrato avrà cura di seguire i procedimenti curati nella fase delle indagini, esaminare la sentenza e valutare se proporre o meno impugnazione; analogamente

procederà nel caso dei procedimenti incidentali de libertate e negli altri casi previsti dalla legge. L'esito dei processi più importanti dovrà essere portato a conoscenza del Procuratore della Repubblica, anche al fine di valutare assieme l'opportunità di proporre impugnazione e comunque per consentire al Capo dell'Ufficio l'esercizio delle prerogative di cui all'articolo 570 c.p.p.

Al fine di consentire al Procuratore di valutare la necessità o meno di proporre impugnazione avverso sentenze emesse dal G.U.P. di non luogo a procedere ovvero dal Giudice del dibattimento in procedimenti trattati direttamente dal Procuratore nel corso delle indagini preliminari, i sostituti procuratori e i vice procuratori onorari dovranno dare tempestiva comunicazione al Procuratore medesimo dell'esito.

Per garantire il controllo sull'esito processuale dei procedimenti viene previsto uno statino di udienza (sia di quelle monocratiche che di quelle collegiali) riportante il nome del PM titolare, il reato, la richiesta del Pm, infine la decisione.

Lo statino viene poi, a cura dell'ufficio dibattimento, celermente inviato per posta elettronica interna a tutti i magistrati togati e non, in modo che il Pm titolare della indagine possa valutare la esperibilità della impugnazione.

Ugualmente il PM di udienza curerà la compilazione della nota di udienza, riferibile ad ogni singolo procedimento riportante quanto accaduto in udienza, gli incumbenti ancora da fare, i suggerimenti per il PM successivo, ecc.

Gli statini di udienza e la nota di udienza debbono essere compilati dal PM in ogni loro parte, con le informazioni necessarie per le determinazioni in tema di impugnazioni.

Il PM compilerà con particolare cura lo statino d'udienza, annotando con precisione le richieste avanzate, le decisioni del giudice, i motivi degli eventuali rinvii e gli incumbenti da fare per la segreteria.

In caso di difformità della decisione rispetto alle conclusioni del PM, il Magistrato di udienza (togato o VPO) comunicherà al Pm titolare se intende presentare impugnazione ovvero le ragioni che consigliano o sconsigliano la impugnazione. La comunicazione, di carattere informale, potrà anche essere inviata via mail, e comunque sempre inviata per conoscenza al Procuratore.

Vanno segnalate al Procuratore le sentenze più importanti emesse nel corso delle udienze cui hanno partecipato i magistrati dell'Ufficio e in particolare quelle che,

essendo difformi dalle richieste dell'Ufficio, potrebbero essere oggetto di impugnazione; verranno altresì comunicati eventuali fatti di rilievo accaduti in udienza quali, ad esempio, la proposizione di una questione di illegittimità costituzionale o l'applicazione di una giurisprudenza nuova. I V.P.O delegati, all'esito di ciascuna udienza, avranno cura di relazionare al magistrato titolare delle indagini lo sviluppo di ciascun procedimento, affinché sia possibile decidere con tempestività se proporre o meno impugnazione.

Si richiama l'attenzione, infine, sulle intese raggiunte con l'ufficio di Procura Generale ai sensi dell'articolo 166 bis disp att cpp in materia di coordinamento per la proposizione delle impugnazioni a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 6 febbraio 2018, n° 11 sulla riforma in materia d'impugnazione penale come da provvedimento allegato al presente .

La comunicazione al Procuratore Generale della volontà di proporre appello dovrà essere effettuata direttamente dal magistrato interessato e la mail di comunicazione dovrà essere inviata per conoscenza anche all'indirizzo mail della segreteria del Procuratore o del Procuratore.

Il sostituto procuratore risponderà inoltre con celerità al Procuratore per consentire allo stesso di rispondere con celerità alla richiesta eventuale che il Procuratore Generale invierà via mail al Procuratore per richiedere se vi sia intenzione di impugnare con allegata la sentenza cui si riferisce la richiesta, come da intese raggiunte in sede di riunione endodistrettuale.

## **INTERCETTAZIONI**

Con decreto legislativo n. 216 del 29 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. l'11.1.2018, il legislatore è intervenuto a riformare la materia delle intercettazioni rafforzando le regole a tutela della riservatezza delle persone<sup>40</sup>, soprattutto estranee alle indagini, senza tuttavia ridimensionare lo strumento investigativo<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> La legge vieta la trascrizione, anche sommaria, delle conversazioni non rilevanti che riguardino dati personali definiti sensibili della legge, meritando una speciale cautela tanto nel caso in cui essi riguardino l'indagato, quanto che si riferiscano a terze persone non indagate e non intercettate direttamente. I dati sensibili sono indicati all'articolo 4 lett. d) d.lgs 196/2003 e riguardano le opinioni politiche o religiose, la sfera sessuale, i dati relativi alla salute. Quando

La legge di riforma entra in vigore, nelle sue parti essenziali, sei mesi dopo la sua pubblicazione : è la stessa relazione governativa a chiarire che la *vacatio* di 180 giorni è funzionale a consentire alle Procure della Repubblica di dettare le opportune indicazioni per dare attuazione al nuovo articolo 89 bis disp. att. c.p.p. che affida la direzione la sorveglianza dell'archivio riservato al Procuratore della Repubblica che dovrà garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito. Per quanto riguarda l'archivio riservato il nuovo art 268 comma 4 cpp stabilisce che *“I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell' archivio di cui all'articolo 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso”*. Con tale norma si prevede una scansione temporale per la trasmissione dei verbali e delle registrazioni raccolte, stabilendo, in via ordinaria, che essi andranno trasmessi al pubblico ministero immediatamente dopo la scadenza del termine originario o prorogato per la loro esecuzione.

Qualora invece la complessità delle indagini e le esigenze degli investigatori di valutare unitariamente il materiale raccolto renda necessario il differimento della trasmissione, la polizia giudiziaria potrà chiedere una specifica autorizzazione al pubblico ministero.

---

le captazioni foniche riguardino tali dati e questi non siano rilevanti sul piano probatorio, se ne dovrà omettere la verbalizzazione anche riassuntiva.

<sup>41</sup> I presupposti per attivare tale mezzo di ricerca della prova sono sostanzialmente invariati salva la più ampia facoltà di farvi ricorso - introdotta dall'articolo 6 del citato decreto legislativo – per i delitti contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali e puniti con pena non inferiore nel massimo cinque anni: in tali casi “si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Si ricorda che la trasmissione determina per il pubblico ministero uno specifico obbligo di custodia stabilendo in proposito l'art 269 comma 1 cpp e che «*1. - I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e sono coperti da segreto. Al giudice per le indagini preliminari è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.*»

*Nella legge di riforma sono disciplinate le modalità operative di questo archivio all'articolo 89 bis disp.att. cpp, la quale dispone: “1. Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono. 2. L'archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito. 3 Oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero, all'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati. 4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.».*

Presso questa Procura della Repubblica viene istituito l'archivio riservato che dovrà custodire il materiale fonico raccolto, garantendo la sua segretezza.

Con separato ordine di servizio ne viene dettata l'organizzazione nel rispetto delle misure di sicurezza, già previste dal Garante per la protezione dei dati personali, e si prevede che il locale archivio venga presidiato da strumenti di video sorveglianza e di monitoraggio degli ingressi mediante apparecchi sensori delle impronte digitali.

Verrà prevista la presenza di personale incaricato di accompagnarvi i giudici e i difensori, nonché l'istituzione di un registro informatico sul quale verranno annotati i nominativi delle persone autorizzate, per legge o per disposizione del procuratore della Repubblica, all'accesso nonché il giorno e l'ora di ciascun ingresso. Sul registro verrà annotato il numero del procedimento per il quale l'accesso è stato consentito.

Nei casi in pubblico ministero abbia autorizzato la p.g. a differire l'inoltro della documentazione, la responsabilità della segretezza incomberà sulla stessa polizia giudiziaria che dovrà curare che l'ascolto e la custodia del materiale fonico avvenga in spazi riservati cui potranno accedere soltanto soggetti previamente autorizzati e con modalità tali da assicurare la tracciabilità di qualunque accesso ai locali e agli apparecchi di registrazione.

Si ricorda altresì che la normativa sulle intercettazioni così riformata regola inoltre le modalità di redazione e deposito dei verbali delle operazioni di ascolto delle conversazioni o comunicazioni<sup>42</sup>, il relativo avviso ai difensori, le richieste al

---

<sup>42</sup> La polizia giudiziaria deve effettuare un'iniziale scrematura ed è vietato trascrivere nel brogliaccio le conversazioni irrilevanti. A tale fine è stato inserito, dopo il comma 2 dell'articolo 268 c.p.p., il 2 bis in base al quale "è vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta". Con la disposizione contenuta nel nuovo articolo 267, comma 4, si prevede che "l'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell'articolo 268, comma 2 bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazioni sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni". E' prevista quindi una formale interlocuzione preventiva tra l'ufficiale di polizia giudiziaria ed il pubblico ministero al fine di decidere se e come trascrivere nel verbale una conversazione di dubbia rilevanza. In tali casi l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a consultare preventivamente con formale annotazione il magistrato inquirente sull'opportunità di riportare nei suoi atti il contenuto del colloquio ovvero limitarsi ad indicarne gli estremi formali. Il pubblico ministero, se riterrà di far inserire nel brogliaccio il contenuto della conversazione oggetto dell'annotazione, provvederà con apposito decreto, in difetto del quale la polizia giudiziaria non potrà trascriverla nel verbale delle operazioni. Potendo il giudizio sulla rilevanza essere diverso in una certa fase delle indagini alla luce di elementi sopravvenuti (il giudizio sulla rilevanza della difesa o del giudice potrebbe al pari essere diverso), il nuovo quarto comma dell'articolo 268 dà facoltà alla polizia giudiziaria di richiedere "il differimento della trasmissione verbali delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegata all'ascolto consulti le

giudice di acquisizione al fascicolo delle indagini delle sole conversazioni che costituiranno materiale probatorio, il relativo provvedimento del giudice e l'eventuale udienza stralcio; inoltre l'archivio per la conservazione del materiale intercettato in attesa della scelta tra quello che confluirà nel fascicolo del dibattimento e quello che andrà distrutto; le modalità di trasposizione delle conversazioni nella richiesta di misura cautelare e nella successiva ordinanza cautelare del giudice; infine l'uso dei captatori informatici.

E' messa in luce la responsabilità del pubblico ministero quale garante di una accorta selezione del materiale da far confluire nel fascicolo e sono introdotti criteri sulla base dei quali effettuare la selezione; è altresì individuato un percorso condiviso con la difesa per giungere allo stralcio delle conversazioni da eliminare, prevedendo un subprocedimento finalizzato al filtro del materiale probatorio prima dell'udienza ex articolo 268 comma 6 e 7 cpp. Sono infine previste norme di attuazione per i programmi informatici da utilizzare e per il rispetto delle regole sulla conservazione del materiale intercettato.

E' previsto specificatamente che le modifiche al codice di procedura penale si applicheranno "alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le intercettazioni sono eseguite dalla ditta che, a seguito di apposita verifica di serietà, si è aggiudicata l'offerta.

Si rimanda all'ordine di servizio n.100 emesso il 14/12/2016 (allegato 5) sul C.I.T. per le misure nel dettaglio volte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni del Garante della Privacy, nonché all'ordine di servizio n.21/2018 del 18/4/2018 sulla predisposizione, tenuto conto delle circolari ministeriali del 3/4/2018 e del 16/4/2018, di un apposito gruppo di lavoro per dar corso alle indicazioni operative ai fini della attuazione dell'art. 269 cpp e art.89 bis disp att cpp .

---

risultanze acquisite". In presenza di tale presupposto il pubblico ministero può disporre con decreto il differimento della trasmissione degli atti.



Per le intercettazioni ( richieste e terze proroghe) è previsto il visto al Procuratore, o in caso di sua assenza o impedimento al magistrato più anziano, come sopra dettagliato.

## **RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE**

I rapporti con gli organi di informazione sono tenuti dal Procuratore della Repubblica con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 106/2006.

Nei casi di assenza o impedimento ovvero in quelli di assoluta urgenza, i rapporti in questione sono tenuti, per la durata dell'assenza o dell'impedimento, dal magistrato più anziano in servizio e, in sua assenza, da quello di turno, che ne informerà immediatamente il citato dirigente.

Fuori dai casi sopra indicati, è fatto divieto ai magistrati della Procura di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione sui procedimenti trattati nell'ambito dell'Ufficio fino a quando non diventerà definitiva la relativa sentenza o non sarà decretata l'archiviazione.

La violazione di tale divieto dovrà essere segnalata dal Procuratore della Repubblica al Consiglio giudiziario per l'eventuale esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione del potere disciplinare.

Sarà tenuto conto per le comunicazioni all'esterno dei criteri indicati in materia dal CSM per l'organizzazione degli uffici giudiziari di Procura.

## **VICE PROCURATORI ONORARI - UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN QUIESCENZA-**

### **-Riforma magistratura onoraria**

Come è noto con la recente riforma della magistratura onoraria D.Lgs 2017 n.116 la figura del vice procuratore onorario, per il quale è prevista la temporaneità e la non esclusività dell'incarico<sup>43</sup>, è delineata, al fine di assicurare tale compatibilità, in modo tale da non richiedere un impegno superiore a due giorni a settimana<sup>44</sup>.

<sup>43</sup> che deve essere svolto in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego

<sup>44</sup> Tale norma è coerente il perimetro posto dalla legge delega, visto che dall'impianto della stessa emerge con chiarezza la figura di un magistrato onorario che dovrà lavorare a tempo parziale e potrà svolgere simultaneamente altre attività lavorative

Tutto ciò non si applica però ai VPO già in servizio all'entrata in vigore della riforma, con i tempi ivi previsti in relazione alla possibilità per i VPO già in servizio di optare per il meccanismo delineato nella riforma.

Nella Procura di Mantova vi sono attualmente n.7 VPO, di cui n.4 in servizio già anteriormente alla entrata in vigore della riforma e n.3 immessi in possesso il 14/9/2017 (dopo l'entrata in vigore della riforma) ma nominati prima dell'entrata in vigore. L'attività dei VPO è stata disciplinata con l'ordine di servizio n.69/2017 del 29/09/2017, che si allega relativo all'ufficio di collaborazione del Procuratore, oltrechè con l'unità di Pronta definizione delineato nel precedente progetto organizzativo;

I n. 3 Vpo "nuovi", dopo un periodo di tirocinio di tre mesi sotto la direzione di un magistrato collaboratore (la dott.ssa Silvia Bertuzzi), sono stati affiancati ai sostituti procuratori, all'inizio per lo svolgimento delle attività di cui all'art.16 lett.a) del D.Lgs ,poi dopo risoluzione di chiarimenti del CSM comunicata il 7/3/2018 relativa alla interpretazione ed applicazione delle norme della riforma sulla magistratura onoraria, per tutte le attività cui sono destinati i c.d. vecchi VPO. Con l'Ordine di servizio n. 69/2017 è stato, come detto, istituito l'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica previsto dall'art. 2 D. Lgs. 116/2017, cui sono stati assegnati tutti i VPO in servizio, coordinato dal Procuratore della Repubblica con l'ausilio dei seguenti Magistrati professionali:

- Dott. Giulio Tamburini, per l'organizzazione e la supervisione di calendari e ruoli d'udienza e il coordinamento con la Segreteria Dibattimento;
- Dott.ssa Paola Reggiani, con riferimento all'organizzazione e svolgimento delle riunioni periodiche<sup>45</sup> di cui all'art. 22 co 2 D. Lgs. 116/2017 per la discussione di questioni giuridiche rilevanti e lo scambio di esperienze giuridiche e buone prassi;
- Dott.ssa Silvia Bertuzzi, per l'organizzazione e la supervisione dell'attività di udienza, il tirocinio e i rapporti con il Consiglio Giudiziario;
- Dott.ssa Donatella Pianezzi, per la supervisione dell'attività fuori udienza, con particolare riferimento all'"Ufficio Pronta Definizione".

---

<sup>45</sup> Di cui alcune già tenutesi secondo quanto previsto nell'ordine di servizio sull'ufficio di collaborazione del Procuratore

La Dott.ssa Anna Tarantino ha invece svolto le funzioni di *VPO Coordinatore*, con compiti di raccordo con il Procuratore della Repubblica e con gli altri magistrati dell'ufficio per la verifica dell'omogeneità degli indirizzi impartiti e la disamina di questioni e problematiche organizzative.

Ai VPO già in servizio alla data del 15/08/2017 – e poi dopo la citata risoluzione del CSM anche agli altri tre VPO immessi in possesso dopo, ma nominati prima – sono state delegate le funzioni di Pubblico Ministero nelle udienze di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, nelle udienze dibattimentali e nei procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. davanti al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art 17 co 3 D. Lgs. 117/2017 (prima dell'art. 72 lett. a), b) e d) Ord. Giud.), nonché nelle udienze dibattimentali davanti al Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 50 co 1 D. Lgs. 274/00 e 17 co 1 D. Lgs. 117/2017. L'assegnazione delle deleghe ai VPO è avvenuta in maniera da assicurare un'equa ripartizione degli incarichi<sup>46</sup>, sulla base, ove possibile, delle disponibilità dagli stessi mensilmente comunicate; analogamente si è proceduto per i turni di reperibilità per i giudizi direttissimi<sup>47</sup>.

### **-Attività fuori udienza. “Ufficio Pronta Definizione e Affari Semplici”.**

Ai VPO già in servizio alla data del 15/08/2017 è stata delegata, attraverso l'“Ufficio Pronta Definizione” istituito con il Progetto Organizzativo per il triennio 2017-2019, la trattazione e, ove consentito la diretta definizione, di procedimenti iscritti a modello 21, 21 bis e 44, mediante l'emissione del Decreto Penale di condanna nonché degli altri provvedimenti di cui all'art. 17 co 1 lett. b), co 4 e co 5 D. Lgs. 116/2017. Ora tale attività – dopo la citata risoluzione del CSM – è stata

---

<sup>46</sup> Complessivamente, nel periodo gennaio-novembre 2017, i VPO risultano aver preso parte a n. 269 udienze

<sup>47</sup> Con le Relazioni annuali sulla sorveglianza sui VPO per gli anni 2016 e 2017 e successive integrazioni, nonché con il Progetto Organizzativo - parte dedicata all'Ufficio Pronta Definizione - datato 20/01/2017 e con l'istituzione dell'*Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica* previsto dal D. Lgs. 16/2017, sono state puntualmente regolamentate le attività delegabili ai VPO, ancorando la liquidazione delle indennità, per i VPO già in servizio alla data di entrata in vigore della riforma, in relazione alle udienze e, per quanto attiene alle attività extra udienza, in relazione al numero dei procedimenti definitivi. I Magistrati di riferimento vigileranno sul rispetto di detti criteri al pari dell'ufficio liquidazione secondo le direttive impartite dal Procuratore e comunicate al Procuratore Generale e al Ministero.

delegata anche agli altri tre VPO immessi in possesso dopo l'entrata in vigore della riforma, ma nominati prima.

**-Attività fuori udienza. Ufficio di collaborazione del Procuratore.**

A partire da novembre 2017, i VPO sono stati altresì impegnati nei compiti di collaborazione previsti dall'art. 16 co 1 D. Lgs. 116/2017, per lo più attraverso l'adozione di provvedimenti delegati. A tal fine, è stata richiesta a ciascuno la disponibilità a garantire, eventualmente sulla base di apposita turnazione, la presenza per un numero minimo di giorni inizialmente fissato in 2 al mese, per un impegno giornaliero tendenzialmente pari, e comunque non superiore, a 5 ore, preferibilmente nella fascia oraria 09.00 – 14.00.

Con ordine di servizio n.69/2017 del 29/9/2017 ( cfr. allegato 6), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 , recante: *“Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57.”* , è stato istituito l'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica; con ordine di servizio n. 14/2018 del 9/3/2018( allegato 7) è stato modificato l'assetto dell'ufficio di collaborazione del Procuratore, di cui al precedente ordine di servizio, a seguito della Risoluzione del CSM comunicata il 7/3/2018 relativa alla interpretazione delle norme della riforma sulla magistratura onorari.

L'Ufficio ora si avvale:

- di tutti i vice procuratori onorari in servizio;
- di coloro che svolgono gli stage presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 conv. con l. n. 98 del 2013;
- di coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati ex art. 37 c. 5 del d.l. n. 98 del 2011 conv. dalla l. n. 111 del 2011;
- del personale amministrativo e di polizia giudiziaria assegnato alla Segreteria del Procuratore della Repubblica.

Le statuizioni di cui al descritto provvedimento devono in questa sede essere confermate, per come segue.

Riguardo al coordinamento dell'Ufficio, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 del Dlgs citato, il Procuratore della Repubblica si avvarrà, per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 15, dell'ausilio di un magistrato coordinatore e, ove occorra, di altro sostituto procuratore, così come già in passato è stato previsto nel relativo ordine di servizio, nonché ora è previsto nel presente progetto organizzativo.

I vice procuratori onorari, previa rilevazione della disponibilità di ciascuno, dovranno assicurare lo svolgimento delle funzioni di P.M. a tutte le udienze innanzi al Giudice di Pace, alle udienze innanzi al giudice monocratico, comprese quelle di convalida dell'arresto e di successivo giudizio direttissimo, salvo quelle relative a procedimenti per i quali la legge prevede la necessaria partecipazione del P.M. togato e quelle riguardanti procedimenti di particolare complessità o delicatezza in ordine ai quali, secondo i criteri di cui al presente provvedimento organizzativo, deve essere designato un P.M. togato;

dovranno altresì assicurare lo svolgimento delle funzioni di P.M. nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice relativamente a procedimenti in relazione ai quali sia reputata possibile e opportuna la delega ad essi anziché ad un P.M. togato.

I vice procuratori onorari svolgeranno altresì l'attività ad essi delegata fuori udienza per ovvi motivi di ottimizzazione delle risorse economiche (cfr. circolare del D.G. della Giustizia Civile del Ministero del 2/4/2009 sulle indennità spettanti ai G.O.T. ed ai V.P.O.), per moduli lavorativi non inferiori a quattro ore giornaliere e non superiori a cinque ore; quest'ultima attività dovrà riguardare prioritariamente i procedimenti mod. 21 bis, di competenza del Giudice di Pace e in via residuale l'attività delegata prevista dall'articolo 17 quarto e quinto comma Dlgs citato, nonché la collaborazione nella preparazione degli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato togato.

Tutti gli atti che il vice procuratore onorario può adottare ai sensi delle citate previsioni legislative dovranno recare il visto di approvazione del magistrato coordinatore o del magistrato togato presso il quale sono assegnati o del magistrato titolare del fascicolo.

La designazione dei VPO alle udienze tutte sarà effettuata dal Procuratore con l'ausilio del magistrato delegato ai calendari d'udienza.

Il procuratore della Repubblica assicurerà criteri oggettivi di attribuzione degli affari e garantirà la rotazione degli incarichi su periodi di tempo congrui e compatibili con le esigenze di efficienza del servizio.

I Vice Procuratori Onorari svolgeranno l'attività d'udienza loro delegata e potranno consultarsi – ove ritenuto opportuno - con il Sostituto titolare delle indagini prima di dare l'assenso al patteggiamento. Nei casi in cui la consultazione non sia avvenuta o non sia stata possibile, è fatto obbligo ai V.P.O. di riferire successivamente al titolare delle indagini dell'assenso al patteggiamento prestato in udienza.

#### **-Attività d'udienza**

Su delega nominativa del Procuratore della Repubblica, i V.P.O. esercitano le funzioni di pubblico ministero nelle udienze dibattimentali davanti al Tribunale in composizione monocratica nei limiti stabiliti dalla riforma suddetta e nelle udienze dibattimentali davanti ai giudici di pace con una frequenza, per ciascuno, tendenzialmente non superiore di regola a dieci udienze al mese. Con apposito ordine di servizio viene predisposto un turno di reperibilità dei Vice Procuratori onorari al fine di garantire la copertura delle udienze destinate alla celebrazione di eventuali processi per direttissima davanti al Tribunale Monocratico. Si rimanda per il resto alla parte del presente progetto organizzativo che disciplina la attività di udienza, nonché agli ordini di servizio relativi ai VPO e a quanto previsto dalla legge di riforma circa le competenze dei VPO.

#### **-Aggiornamento professionale dei magistrati onorari**

Per favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei vice procuratori onorari e dei laureati in giurisprudenza (ove possibile reperirli) di cui all'art 16 del D.L.vo 17/11/1997 n. 398 delegabili all'esercizio delle funzioni di pubblico

ministero nelle udienze dibattimentali davanti al Tribunale in composizione monocratica e al giudice di pace, e per garantire il coordinamento necessario con gli orientamenti interpretativi ed applicativi dei magistrati togati, saranno organizzati, d'intesa con i Sostituti, incontri e attività seminari di carattere prevalentemente pratico con illustrazione specifica e analisi di casi trattati o da trattare nelle udienze oggetto di delega. A tali incontri e per lo scopo prima sottolineato potranno partecipare anche il personale in quiescenza da non più di due anni e che ha svolto nei cinque anni precedenti le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria al quale potrà essere concessa delega, ai sensi dell'art. 17, 4 comma lett. d) della Legge n. 155/2005, a svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze dibattimentali davanti al Tribunale in composizione monocratica e al Giudice di Pace.

### **LA POLIZIA GIUDIZIARIA E I RAPPORTI CON IL PROCURATORE E I SOSTITUTI**

Presso la Procura sono istituite tre sezioni di polizia giudiziaria, rispettivamente dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Attualmente l'organico non è completo ed è in corso, comunque, la procedura prevista dall'art. 7 del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 271 per la copertura delle vacanze. Ai sensi del 2 comma dell'art. 5 del D.L.vo n. 271/1989 è applicato presso la Procura un ufficiale appartenente alla Polizia Municipale, il Comm. Capo Giancarlo Antonioli, in distacco dal Comando Polizia Locale del Comune di Mantova alla Sezione di polizia giudiziaria con funzioni di supporto al Procuratore, anche ai fini della supervisione delle notizie di reato che pervengono per l'assegnazione e iscrizione, nonché per la supervisione di tutti i procedimenti per i reati di cui agli artt. 186, 187 e 116 c.d.s.; sottoposizione degli stessi al magistrato titolare con delega per la firma; esame delle richieste di decreto penale e sottoposizione ai magistrati titolari; supervisione e coordinamento ufficio di pronta definizione e affari semplici. E' inoltre in distacco per due giorni alla settimana un Ufficiale appartenente all'ATS di Mantova; nonché per un giorno alla settimana un Ufficiale della GdF con compito di coadiuvare i magistrati nell'esame dei fascicoli prefallimentari; è inoltre distaccato un ufficiale della Polizia di Stato in relazione

alle esigenze investigative sorte per un complesso procedimento penale in fase di indagini preliminari.

Al fine di assicurare efficienza all'Ufficio, i sostituti procuratori, rilasciando delega per le indagini alla p. g., devono attenersi a criteri di specializzazione e professionalità maturate nel corso del tempo e/o legate alle specifiche professionalità dei singoli componenti le sezioni e dell'altro personale presente. In tale ottica, alla sezione della Guardia di Finanza sono preferibilmente delegabili le indagini in materia di reati societari, fallimentari, bancari e tributari, a quella della Polizia di Stato e dei Carabinieri i reati in materia di prostituzione, violenza sessuale, contro il patrimonio e, in genere, i reati contro i cosiddetti soggetti deboli previsti nel capo IV del titolo XI del libro secondo del codice penale, nonché i reati contro la pubblica amministrazione.

All'ufficiale di pg dipendente dell'ATS sono delegate specificamente le materie attinenti l'ambiente e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I singoli sostituti, nella loro ampia libertà di valutazione, potranno comunque delegare alla P.G. il compimento di attività investigativa non direttamente rientrante nelle predette materie. In ogni caso, al fine di assicurare continuità nelle indagini, appare opportuno che la delega, specie nei casi di prosecuzione delle indagini, debba essere rilasciata agli organi di P.G. che per primi hanno svolto gli accertamenti notiziando in proposito l'autorità giudiziaria; i singoli magistrati dovranno adottare i dovuti e necessari poteri di coordinamento e direzione, specialmente nelle ipotesi che più forze di polizia siano contestualmente intervenute.

Infine, viene precisato che - sia per la delega conferita agli appartenenti alle locali sezioni di p.g. che per i dipendenti da altre amministrazioni - è assolutamente necessario, se le medesime richiedono trasferimenti fuori dalla sede, comportanti liquidazioni di spese per viaggio, indennità di missione e/o altro, venga data formale autorizzazione dal magistrato al compimento di tali attività.

Ogni magistrato dispone di un ufficiale di polizia giudiziaria che lo coadiuva direttamente nelle indagini e con il quale si rapporta a seconda delle necessità



## **UFFICIO DECRETI PENALI, AFFARI DI PRONTA DEFINIZIONE E AFFARI SEMPLICI**

Viene confermata la scelta organizzativa di costituire un ufficio che possa occuparsi della definizione di tutti gli affari c.d. semplici o di pronta definizione, dei procedimenti, cioè, che siano di contenuto semplice perché non abbisognano di particolari indagini o perché possono essere trattati con procedure seriali o comunque prontamente definibili. Ciò costituisce importante contributo all'efficienza dell'Ufficio, non soltanto in termini di abbattimento dei tempi di definizione dei procedimenti, ma anche in termini di accrescimento della qualità e tempestività delle indagini nei procedimenti maggiormente complessi, cui i magistrati assegnatari potranno dedicare maggior tempo e cura.

Sono di competenza di quest'ufficio che per brevità viene nominato con la sigla P.D.A.S., salvo che siano connessi con delitti per i quali debba procedersi per via ordinaria ovvero che presentino situazioni di gravità tale, per elementi soggettivi o per oggettiva gravità del fatto da imporre, a giudizio del magistrato che iscrive, di procedere ad assegnazione secondo le vie ordinarie, dovendo formularsi richiesta cautelare o altra iniziativa investigativa o procedimentale che osta alla pronta definizione del procedimento, i seguenti procedimenti:

- 1) fascicoli a Mod 21 per cui è possibile prevedere una pronta definizione o con richiesta di archiviazione o con richiesta di decreto penale o con avviso 415 bis c.p.p.;
- 2) fascicoli a Mod.44 per cui è possibile prevedere una pronta definizione con richiesta di archiviazione;
- 3) fascicoli a Mod. 44 per cui è possibile prevedere una pronta definizione anche se vi è necessità di preliminarmente celere attività istruttoria ( solitamente richieste tabulati);
- 3) fascicoli a Mod. 21 o 44 per cui è possibile prevedere una pronta definizione con trasmissione per competenza ad altra autorità;
- 4) fascicoli a Mod 21 bis.

Si indicano inoltre con la specificazione delle norme i procedimenti che rientreranno nell'ufficio P.D.A.S., salvo che ricorrano i presupposti sopra indicati per non farne parte :

- i procedimenti per i reati di cui ai seguenti articoli del codice penale: 334, 335, 336, 337, 341 bis, 349, 385, 457, 483, 495, 496, 527, 590 bis, 612 secondo comma, 624 (anche aggravato per l'ipotesi di furto in supermercato e per l'ipotesi di furto di energia elettrica), 635, 636, 637, 638, 639, 640 n. 1 (per le sole ipotesi di truffa ai danni dell'INPS).
- i procedimenti per i reati di cui all'articolo 189 del Codice della Strada;
- i procedimenti per i reati previsti dal D.lvo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei delitti di cui all'articolo 12, commi da 1 a 4 ter.
- i procedimenti per i reati contravvenzionali previsti dal codice penale escluso il reato di cui all'articolo 660;
- i procedimenti per i reati di cui agli articoli 116, 186, 187 del codice della strada;
- i procedimenti per i reati di cui agli articoli 4, 20, 20 bis L. N. 110/1975;
- i procedimenti per i reati di cui agli articoli 6, 6 bis e 6 ter L.N. 401/1989;
- i procedimenti per le contravvenzioni previste dalla L. N. 157/1992
- i procedimenti per le contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché in materia di lavoro (lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, ecc.).
- i procedimenti per i reati previsti dall'articolo 20 dlgs N. 30 del 2007;
- i procedimenti per il reato di cui all'articolo 2 D.L. N. 463 del 1983, nella parte in cui assumano ancora rilievo penale;
- i procedimenti per il reato previsto dall'articolo 37 della L N. 689 del 1981;
- le contravvenzioni previste dal T.U.LL.P.S.
- la contravvenzione di cui all'art. 20 D.L.vo 8 marzo 2006 n. 139 in materia di prevenzione incendi.

- la contravvenzione di cui agli artt. 1, 3 e 5 legge 6 dicembre 1971 n. 1083 in materia di apparecchi GPL
- la contravvenzione di cui all'art. 76 co. 3 D.Lvo 159/2001 in materia di contravvenzione al foglio di via obbligatorio.

Già al momento dell'iscrizione, il magistrato che redige la scheda di iscrizione, indicherà con la sigla "P.D.-A.S." (pronta definizione-affari semplici), apposta sulla scheda medesima, il fatto che si tratta di fascicolo per cui è possibile ritenere trattarsi di affare semplice o per cui è possibile prevedere una pronta definizione; tale indicazione potrà essere data anche in un momento successivo all'iscrizione, all'atto dell'esame del fascicolo da parte del magistrato titolare.

In considerazione del modeste risorse di personale amministrativo non è possibile inserire personale amministrativo a quest'ufficio per le incombenze amministrative relative ai fascicoli, che saranno seguiti dalle segreterie dei singoli magistrati titolari, ma è comunque possibile organizzare tale servizio in maniera omogenea al fine di consentire una trattazione unitaria e uniforme, anche come tempi di gestione, dei suddetti procedimenti, nonché - con compiti di aiuto di segreteria, come indicato in uno specifico ordine di servizio, compatibilmente con il tempo che rimane dopo l'assistenza del magistrato cui è addetta - ad un cancelliere (individuato nella sig.ra Rita Antonica) e con delega ad un magistrato per la supervisione.

L'ufficio si avvarrà della attività di ufficiali di polizia giudiziaria, come da specifico ordine di servizio, e avrà la supervisione del Comm. Capo Giancarlo Antonioli e del Mar.llo Calo Luigi Botticelli, i quali avranno come postazione di riferimento il plesso di Via Poma al piano superiore dove si trova anche il cancelliere Sig.ra Rita Antonica (che segue attualmente il lavoro di un magistrato, il dott. Pestelli) e riferiranno sull'andamento dell'Ufficio al Procuratore e al magistrato delegato per la supervisione.

L'Ufficio si avvarrà inoltre della attività dei V.P.O., nei limiti delle competenze loro consentite dalla normativa vigente, così come disposto negli specifici ordini di servizio relativi all'ufficio di collaborazione del procuratore e all'ufficio pronta definizione; i vpo si coordineranno tra loro e con i magistrati di riferimento, nonché

con i magistrati titolari dei fascicoli, nonchè potranno contare per un'attività sinergica e coordinata, anche al fine di verifica e coordinamento complessivo, negli ufficiali di polizia giudiziaria all'uopo individuati che si indicano nel M.llo Magg. Giovanni Biavini della Sezione di Polizia giudiziaria dei Carabinieri e nell'Ass.te Capo Coordinatore Mauro Gardini della Sezione di Polizia giudiziaria della Polizia di Stato, i quali avranno come postazione di riferimento il plesso di Via Conciliazione.

Al fine di consentire ai sostituti procuratori di occuparsi degli affari rilevanti, nonché al fine di adottare una politica sanzionatoria sufficientemente omogenea e di evitare scelte incongruenti se non addirittura irragionevoli nell'ambito della stessa Procura per quanto concerne le richieste di decreto penale, si procederà in maniera unitaria alla gestione di questi procedimenti segnati dalla sigla "P.D.A.S.", i quali saranno trattati dall'ufficio suddetto in maniera uniforme e omogenea, rispettando l'ordine di iscrizione; come avvenuto nel passato, saranno utilizzati e predisposti all'occorrenza appositi protocolli destinati a determinare criteri tendenzialmente uniformi di richieste delle pene, potendo ovviamente ogni singolo sostituto, nella libertà di valutazione in relazione al singolo caso concreto, essere libero ed autonomo di richiedere - o nel concordare con il V.P.O. di richiedere - una pena diversa; una volta approntata la bozza del provvedimento conclusivo (richiesta di decreto penale, richiesta di archiviazione, avviso 415 bis ), la stessa sarà portata all'attenzione del magistrato titolare per l'esame, la verifica e la firma, a meno che non si tratti di provvedimenti che possono essere firmati dagli stessi VPO per i fascicoli che in base alla normativa possono essere agli stessi delegati, tra cui i fascicoli a Mod 21 per i quali viene richiesto decreto penale, nonchè i fascicoli a Mod 21 bis che verranno personalmente seguiti per la trattazione ordinaria delle indagini preliminari (redazione di citazione a giudizio, richiesta di archiviazione, espletamento di attività di indagine, ecc.) e che verranno assegnati in parti uguali ai singoli VPO.

Inoltre, per facilitare e rendere maggiormente celere la definizione di detti procedimenti con il previsto rito speciale della richiesta di decreto penale, continueranno ad essere utilizzati una serie di prototipi di capi di imputazione maggiormente ricorrenti nella adozione di tale procedimento (es. in materia di contravvenzioni al codice della strada, in materia di reati ambientali e di sicurezza e

igiene del lavoro) oltre alla formazione di ulteriori secondo le esigenze che di volta in volta dovessero sorgere.

## **CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**

### **AMMINISTRATIVO E RAZIONALIZZAZIONE NELL'IMPIEGO**

Nella direzione ed organizzazione delle varie strutture amministrative<sup>48</sup> in cui è articolata la Procura della Repubblica nonché le Sezioni di polizia giudiziaria istituite presso la medesima, il Procuratore promuoverà e manterrà comunicazioni periodiche con il Direttore Amministrativo, i funzionari, i cancellieri, gli assistenti giudiziari, gli operatori giudiziari e gli ausiliari allo scopo di verificare e potenziare la produzione quantitativa e il rendimento qualitativo dei vari servizi stabilendo collegamenti con i responsabili degli stessi al fine di adeguare il loro funzionamento a criteri di efficienza e alla osservanza delle direttive impartite. Tutto il personale, previo formale ordine programmatico, dovrà essere utilizzato per consentire una costante copertura di tutti i servizi dell'ufficio ed in particolare nei casi di assenza per ferie, malattia o altro impedimento legittimo del titolare preposto.

Sarà curato l'accrescimento della formazione e della specializzazione del personale, per il miglioramento della qualità del lavoro, tale da consentire reciprocità funzionale e una maggiore vicinanza del cittadino al servizio giustizia.

Saranno, inoltre, favoriti percorsi di addestramento del personale per l'acquisizione da parte dello stesso di nuove conoscenze, specie in servizi diversi da quelli attualmente svolti, e per promuovere concretamente una crescita professionale e garantire continuità di conoscenze e di pratiche attuazioni.

Per il futuro si implementerà altresì la formazione di personale curando anche la predisposizione di linee guida per una migliore conoscenza della gestione dei servizi; sarà anche seguita la formazione, se possibile con le risorse amministrative dell'Ufficio, di personale in materia di esecuzioni pena e di spese di giustizia, settori estremamente delicati per i quali appare necessario avere la presenza di più persone in grado di occuparsi della materia nel caso di assenza prolungata per congedo dei responsabili e addetti ai servizi.

---

<sup>48</sup> Cfr Allegato 8 : Ordine di servizio c.d. generale in data 11/7/2017 ed integrazione in data 12/7/2017

Sarà infine favorita in ogni modo la formazione informatica del personale, assolutamente indispensabile data la natura di tali applicativi informatici sia nuovi che già esistenti, i quali spesso si sono rivelati di natura complessa (come SICP, sottoposto a costanti aggiornamenti per ridurre gli aspetti di criticità, o l'applicativo del protocollo "Script@", al pari laborioso).

## **PROTOCOLLI DI INTESA E CONVENZIONI**

Saranno sollecitati e definiti ulteriori "protocolli di intesa" e convenzioni con enti pubblici e/o altre pubbliche istituzioni, rispetto a quelli già esistenti, finalizzati sia al reperimento ed utilizzazione di risorse personali da impiegare presso l'ufficio della Procura tramite aggregazioni/distacchi sia all'ottenimento di risorse materiali.

In particolare, saranno coinvolti in tali procedure i Comuni del Circondario e soprattutto quello del capoluogo, la Provincia, l'Università di Verona e Brescia, la Regione e studiate procedure di mobilitazione del personale in eccedenza in tali strutture da trasferire/distaccare presso la Procura. Saranno, inoltre, studiati e resi esecutivi – ove non già esistenti- altri protocolli di intesa destinati a garantire efficienza al "sistema giustizia" e nel contempo a portare non irrilevanti risparmi per l'Erario.

Anche con la locale Prefettura dovranno essere incentivati rapporti di collaborazione come fatto in altre realtà locali con la sottoscrizione di possibili protocolli di intesa sulle procedure per l'accertamento dei reati di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada.

Saranno mantenuti costanti contatti con i sostituti procuratori ed in particolare attraverso riunioni periodiche per discutere problematiche di interesse comune, specie in occasione della pubblicazione di nuove normative ovvero adozione di sentenze di particolare interesse nonché per la assunzione di nuove iniziative e/o strategie processuali.

Saranno potenziati i rapporti con il Tribunale, con la collaborazione con il Presidente di sezione di recente nomina, Cons. Enzo Rosina, in particolare sul fronte dei calendari e della tempistica della fissazione dei processi a citazione

diretta e sui criteri di priorità, nonchè con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, rappresentato dal Presidente, Avv. Lucio Trombini.

Sarà promossa l'introduzione, laddove possibile, di *task force* temporanee, con il supporto di personale esterno (ad es. LSU , lavoratori progetto work experience), che possa esser d'aiuto al personale amministrativo, in particolare laddove fossero ancora perduranti le criticità.

Attualmente la Procura della Repubblica di Mantova ha alcuni protocolli di intesa e convenzioni, tra cui quelli in materia di LSU con la Provincia, di negoziazione assistita con il Consiglio dell'Ordine, di archivi e banche dati con la CCIA di Mantova.

### **IMPIEGO RAZIONALE DELLE RISORSE MATERIALI**

In conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs 25 luglio 2006 n. 240 saranno forniti al Direttore amministrativo preposto all'ufficio giudiziario e responsabile della gestione del personale amministrativo, e in sua mancanza al funzionario giudiziario più alto in grado, gli indirizzi e il programma annuale delle attività tenendo conto delle risorse disponibili ed indicandone le priorità e il programma da svolgersi nel corso dell'anno, attività eventualmente modificabili – su concorde iniziativa – per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario.

Sarà inoltre curato il miglioramento dell'efficienza dell'Ufficio prestando attenzione particolare alla implementazione dei servizi informatici, soprattutto per la piena attuazione delle recenti riforme legislative in tema di intercettazioni telefoniche, con la creazione dell'archivio riservato e della sala d'ascolto per i difensori come previsto dal d. lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 e per l'interlocuzione con la Procura Generale della Repubblica in tema di impugnazione (l. 6 febbraio 2018, n. 11) e di avocazione (artt. 407.3 bis e 412 c.p.p.).

Saranno rafforzati i servizi di informazione offerti - *front office* - e *on line* tramite il sito internet della Procura della Repubblica di Mantova, così contribuendo a migliorare, attraverso il servizio di informazioni accessibili, la risposta di giustizia al cittadino.

Sarà ulteriormente incrementato l'uso del Portale delle notizie di reato, attraverso la certificazione di ulteriori uffici fonte: ATS, ARPAL e Uffici Polizia Locale.

Sarà, quando possibile, installato e ben usato l'applicativo 'Atti e Documenti' nella versione 2.0 che, per le caratteristiche descritte nel corso degli incontri di presentazione, pare poter meglio soddisfare, anche per facilità di personalizzazione, le esigenze di gestione documentale dell'Ufficio, esigenze sempre più pressanti alla luce dell'intensa attività di riforma legislativa che impone una costante flessibilità organizzativa dell'Ufficio.

Analogamente per quanto concerne l'annunciata distribuzione della piattaforma TIAP sicuramente funzionale alla rapida e efficace gestione del fascicolo processuale, non disgiunta da una più snella gestione delle comunicazioni tra i diversi Uffici, in particolare con il Giudice delle indagini preliminari e il Tribunale del riesame.

### **TABELLE INFRADISTRETTUALI**

A seguito di apposita riunione convocata dal Procuratore Generale con tutti i Procuratori della Repubblica del Distretto, sono state adottate nel dicembre 2016 tabelle infradistrettuali, già note ai sostituti in quanto comunicate.

Si rinvia, quindi, a dette tabelle per i criteri di coassegnazione e supplenza.

### **CRITERI DI PRIORITA' NELLA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI**

La trattazione dei procedimenti dovrà uniformarsi innanzi tutto ai criteri previsti dalla legge (art. 132-bis del D.L.vo n. 271/1989, come modificato dall'art. 2-bis della Legge n. 125/2008, fonte normativa primaria), che ha profondamente innovato rispetto al criterio precedentemente previsto ed improntato a regole meramente cronologiche o di generale urgenza della trattazione del procedimento.

Deve, pertanto, essere assicurata priorità assoluta, ai procedimenti relativi alle seguenti fattispecie criminose:

1) delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) del codice di procedura penale e quelli relativi alla criminalità organizzata e terroristica;



2)delitti commessi in violazione di norme riguardanti la prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro nonché delle norme in materia di circolazione stradale;

3) delitti di cui al D.L.vo 25.07.1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero);

4)delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

5)procedimenti a carico di imputati detenuti anche per reato diverso da quello per il quale si procede;

6)procedimenti nei quali l'imputato sia in stato di arresto o fermo di indiziato di delitto ovvero sottoposto a misura cautelare anche se revocata e la cui efficacia sia terminata;

7)procedimenti nei quali è stata contestata la recidiva ai sensi dell'art. 99, quarto comma del codice penale;

8)procedimenti da celebrare con rito direttissimo o immediato.

Alle categorie dei procedimenti sopra indicati – ai quali deve essere assicurata una priorità assoluta – vanno aggiunte altre fattispecie, che vengono sostanzialmente legate alla concreta offensività del reato, alla pericolosità dell'autore, al pregiudizio per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti e all'interesse della persona offesa.

Si tratta, in particolare, dei procedimenti aventi per contenuto:

9) i reati in materia ambientale, edilizia ed urbanistica;

10) i delitti dolosi o colposi diversi da quelli suindicati, procedibili sia d'ufficio che a querela, per i quali sussista la costituzione di parte civile o la nomina di un difensore della persona offesa o danneggiata o riguardo ai quali la persona offesa appaia in condizioni di minorata tutela (il minore d'età, l'anziano, l'handicappato, l'incapace di intendere e di volere);

11) i reati in materia di armi;

12) i procedimenti nei quali sia stata applicata una misura cautelare reale e la medesima permanga.

13)i delitti previsti dagli artt. 450, 451, 570, 573, 574 C. P.

In deroga alla classificazione esposta nei punti da 9) a 13), sussistendo i presupposti di concreta offensività del reato, di pericolosità dell'autore, di pregiudizio per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti e all'interesse della persona offesa, è consentito dare priorità ad un dato procedimento con provvedimento motivato del magistrato assegnatario qualora non sia già nelle condizioni di trattare tempestivamente tutti i procedimenti "prioritari" indicati nei numeri precedenti.

Parimenti, analoghe modalità devono essere osservate nell'ipotesi inversa - fatti salvi naturalmente i procedimenti di cui ai numeri da 1) a 8), che hanno per legge priorità assoluta nella loro trattazione - di esclusione, cioè della priorità conferita, qualora obiettive circostanze possano giustificarla, come, per esempio, la remissione della querela, l'avvenuto risarcimento del danno o la imminente prescrizione del reato.

Va precisato comunque che gli uffici giudiziari del distretto di Brescia, tra cui la Procura della Repubblica di Mantova, sentiti gli ordini forensi, sulla base dei dati e degli elaborati trasmessi dai Dirigenti degli uffici, tenuto conto degli incontri bilaterali e delle riunioni tenutesi il 19 luglio, il 13 ottobre, il 30 novembre 2016 ed il 11 gennaio 2017, hanno approvato il 27/1/2017 delle linee guida in materia di priorità ( cfr. allegato 3) nella trattazione dei procedimenti penali in primo e secondo grado, frutto di un confronto tra Procure e Tribunali e raccolte le osservazioni e proposte degli Ordini degli Avvocati dei vari circondari.

Si ricorda per completezza che per tutto quanto non previsto specificatamente nel progetto organizzativo, si richiamano i criteri indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, il quale è intervenuto più volte in tema di priorità.

In particolare con la risoluzione del 9 luglio 2014, "*Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali*", il CSM dopo aver premesso che "*non è revocabile in dubbio l'urgenza di fornire una risposta trasparente a uno [stato di necessità], per regolare situazioni che, siccome caratterizzate per tabulas da una oggettiva impossibilità di tempestiva trattazione di tutti i procedimenti penali pendenti, richiedono l'adozione di moduli organizzativi adeguati, al fine di evitare o la mera*

*causalità nella trattazione degli affari (e quindi il rifiuto di ogni razionalizzazione del lavoro) oppure l'adozione di criteri di fatto disomogenei all'interno dello stesso ufficio, non verificabili e perciò esposti ad abusi e strumentalizzazioni” ha per gli uffici requirenti precisato: “Per quel che, invece, specificatamente attiene alla individuazione dei criteri di priorità da parte degli uffici requirenti, in assenza di un sistema di tipizzazione delle priorità legislativamente predeterminato, la individuazione di linee guida finalizzate a scongiurare l'insorgenza di ingiustificate disparità nel concreto esercizio dell'azione penale deve essere rimessa ai singoli dirigenti delle Procure della Repubblica, tenendo conto dei criteri adottati dai corrispondenti uffici giudicanti”.*

E ancora nella risposta a quesito dell'11.5.2016 (Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari – rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti), sul tema delle priorità ulteriori e diverse a quelle previste dal legislatore, il CSM ha affermato che esse “*rappresentano una risposta ad uno stato di necessità, purtroppo non occasionale e di cui si fa fatica a vedere la soluzione, rappresentato essenzialmente dalla carenza di risorse umane e materiali degli uffici, con riferimento al personale di magistratura, al personale amministrativo, alle forniture materiali e tecnologiche.*”.

Sempre il Consiglio aggiunge: “*Si tratta di una giusta risposta, poi, anche nell'ottica della tutela del singolo magistrato, al quale occorre fornire i criteri di priorità a fronte di un carico di lavoro spesso poco gestibile e magmatico, sproporzionato rispetto alle risorse ed alle esigibili risposte di giustizia che possono fornirsi all'utente, ...*”.

Il Consiglio delinea poi criteri incentrati su scelte adottate in sintonia tra uffici giudicanti e requirenti, ed a tal proposito precisa: “*In tal modo il Tribunale esercita una scelta di razionalità ed efficienza che comunica preventivamente alla Procura, la quale a sua volta potrà impiegare razionalmente le risorse e indirizzare le proprie scelte di organizzazione anche alla luce della concreta possibilità di trattazione dell'ufficio giudicante*”.

Recentemente il CSM è intervenuto con la risoluzione del 9 maggio 2018 recante: *Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la*

*trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*”, indicando, nel paragrafo sui *Criteri di priorità nella trattazione degli affari*, i reati riguardanti la violenza di genere e domestica.

## **FERIE DEI MAGISTRATI**

La autorizzazione delle Ferie ai Magistrati viene data tenendo conto delle circolari del CSM P /6199/2015 del 27 marzo 2015 e P/6359 del 1 aprile 2015; sono altresì attuate misure organizzative per far sì che il godimento delle ferie sia effettivo e per garantire il recupero delle energie lavorative, evitando ad es. di inserire il sostituto in servizio di udienza il giorno successivo al suo rientro dalle ferie o il giorno immediatamente antecedente all'inizio delle ferie stesse, salvo che sia il sostituto medesimo a richiederlo per esigenze proprie.

I sostituti devono sempre assicurare la loro presenza in Ufficio con assiduità e puntualità, tenendo conto che la giornata di sabato impone la presenza esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati, o attività urgenti, sopravvenute e indifferibili.

Considerando che i turni di reperibilità esterna sono cronologicamente cadenzati, tenendo conto che il turno si esaurisce alle ore 9 del mattino, il sostituto che ha completato il periodo dovrà godere di adeguato riposo nella giornata immediatamente successiva a quella c.d. di fine turno e pertanto, salvi eccezionali eventi e salvo che sia il sostituto medesimo a richiederlo per esigenze proprie, non dovrà mai essere indicato in queste giornate in udienze o incumbenti vari.

La richiesta di congedo ordinario, nel periodo feriale, deve comprendere un numero di giorni lavorativi, anche non consecutivi, che siano complessivamente non inferiori a 15.

Dopo la scadenza del periodo feriale, ciascun magistrato è tenuto a presentare un piano per il godimento delle ferie residue che, nel rispetto delle esigenze di servizio, potranno essere autorizzate e fruite entro e non oltre il successivo mese di giugno.

Se nei periodi di ferie residue richieste il sostituto risulta designato in udienza o di turno (esterno o interno) provvederà direttamente a scambiarsi con altro sostituto

dandone comunicazione tempestivamente al Procuratore per le necessarie variazioni nel calendario delle udienze e nell'elenco dei turni.

Non è consentito il “trascinamento” di uno o più giorni di ferie oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di spettanza. Peraltro, nel caso in cui il magistrato si trovi, imprevedibilmente, nell'oggettiva impossibilità (per gravi esigenze personali o inderogabili ragioni di servizio) di fruire del congedo ordinario entro il termine del 30 giugno, egli può essere ammesso a fruirne immediatamente dopo la cessazione della causa di impossibilità ovvero quando lo rendano possibile le esigenze dell'ufficio.

Premesso, quanto alla richiesta di fruizione di riposi compensativi, che la materia è stata ripetutamente oggetto di attenzione da parte del CSM (risposte a quesito del 21.3.2007, 9.9.2015, 5.10.2016, delibera n. 6262 del 27.3.2015, risoluzione del 20.4.2016);

Va ricordato per completezza che, come osservato dal CSM, non va riconosciuto il diritto automatico ad un riposo compensativo in caso di svolgimento di turni festivi o notturni, non essendo applicabile ai magistrati l'art. 35 DPR n. 10/1957, in considerazione della particolare natura delle funzioni giudiziarie, svolte in posizione di autonomia e indipendenza e senza alcuna rigida predeterminazione dell'orario di lavoro; che comunque resta salva *“l'applicazione diretta dell'art. 36 Cost., ma anche in questo caso secondo i criteri delineati dalla Corte costituzionale per i dirigenti, con esclusione, quindi, di ogni automatismo nell'applicazione del principio del riposo settimanale e di quello conseguente del riposo compensativo”* (risposta a quesito del 21.3.2007); che il *“recupero delle energie lavorative da parte dei magistrati impegnati nei turni nei giorni festivi e nelle ore notturne”* dovrà essere assicurato *“tenendo conto delle esigenze dell'ufficio e della programmazione di lavoro del magistrato”* (delibera n. 6262 del 27.3.2015), e ciò attraverso *“un periodo di assenza dall'ufficio, immediatamente finito il turno ed i suoi adempimenti”* o, su richiesta dei magistrati, anche *“successivamente, concordandolo con il dirigente”* (risoluzione del 20.4.2016); che comunque tale diritto al riposo deve *“essere rapportato al carico del turno sostenuto”* dal magistrato, il quale *“deve farne richiesta in corrispondenza del turno espletato o comunque in tempo utile per*

*il recupero delle energie connesse al turno”, con la conseguenza che il recupero va fruito “in un giorno il più possibile vicino a quello in cui si sono esauriti i successivi adempimenti procedurali connessi al turno, in considerazione della ratio di recupero” (risposta a quesito del 5.10.2016).”*

## **PARI OPPORTUNITA' E MISURE A TUTELA GRAVIDANZA, GENITORIALITA', MALATTIA**

Per attuare una concreta ed efficace tutela delle esigenze connesse alla gravidanza, genitorialità (congedo parentale e, comunque, con prole di età inferiore a sei anni) e malattia, viene assicurata nella organizzazione dell'Ufficio una verifica periodica di tali esigenze e una correlata distribuzione del lavoro che consenta di tener conto delle necessità di coloro che rientrano nelle suddette situazioni, al fine di temperare le esigenze familiari e i doveri di assistenza che gravano sul magistrato.

In particolare previo interpello periodico dei magistrati in organico e mediante altre forme di interlocuzione periodica assicurate sia con mezzi formali ( lettere a protocollo e mail su posta giustizia.it) che informali, nonché per mezzo anche di riunioni su temi organizzativi tra tutti i magistrati presenti in Ufficio convocate con cadenza mediamente quindicinale e di cui viene redatto verbale mantenuto a protocollo riservato, viene discusso tra tutti i magistrati in servizio quali siano le misure concrete per salvaguardare le esigenze di in particolare di coloro che provvedono, anche non in via esclusiva o prevalente, alla cura di figli minori fino a sei anni di età degli stessi - secondo le disposizioni contenute nella recente circolare organizzativa sulle Procure (art.24 che rimanda all'art. 117 della circolare sulle tabelle degli uffici giudicanti, che rimanda al Titolo IV).

Sono inoltre esentati, in conformità alla citata circolare, da ogni attività ovvero incombenza ulteriore rispetto all'ordinaria attività giudiziaria, salva la disponibilità manifestata dal magistrato, i magistrati con prole di età inferiore a sei anni.

Per assicurare la effettiva parità tra i generi, viene in particolare attuata la puntuale applicazione delle circolari del CSM sulla flessibilità della prestazione

lavorativa nei casi sopra indicati, al fine di consentire una corretta distribuzione dei pesi lavorativi che tenga conto di eventuali situazioni personali o di assenze connesse a maternità o paternità, dando atto che la collega dott.ssa Pianezzi Donatella, magistrato madre con due figli sotto i tre anni, ha richiesto l'esonero dal turno esterno reperibilità urgenze, mentre il Dott. Ranalli, padre con una figlia sotto i tre anni di età, e il Dott. Pestelli, padre di due figlie sotto i tre anni di età, non lo hanno richiesto.

Al pari si dà atto che la dott.ssa Reggiani, con genitore invalido in un nucleo familiare composto solo di due persone, pure non ha richiesto esonero dal turno esterno reperibilità urgenze.

Si precisa che in servizio vi è anche la dott.ssa Bertuzzi, madre di una figlia di anni dodici in un nucleo familiare di solo due persone.

La situazione dell'Ufficio è pertanto di soli due magistrati, il sottoscritto Procuratore dirigente dell'Ufficio e il dott. Tamburini, sostituto procuratore più anziano in servizio, che hanno con figli maggiorenni, nonché di un altro magistrato, il sostituto procuratore dott.ssa Reggiani senza figli ma con genitore disabile a carico e in un nucleo familiare composto solo di due persone.

Allo stato attuale, essendo presenti in servizio tutti i magistrati in organico ( n.1 Procuratore e n.7 sostituti), non si pone la situazione, prevista dalla suddetta circolare, di prevedere una deroga alle disposizioni dei commi 1 e 2 per la tutela della genitorialità dei figli minori fino a sei anni per una maggiore funzionalità dell'Ufficio e per la salvaguardia di esigenze non altrimenti garantite, essendo solo la dott.ssa Pianezzi madre di figli minori di anni tre ed essendo l'unica che ha fatto richiesta di esonero dal turno esterno urgenze.

Si ritiene, unitamente ai magistrati dell'Ufficio che sul punto si sono confrontati, che al pari tale situazione non si presenti nel prossimo futuro quando sarà operativo l'imminente trasferimento del dott. Pestelli ad altra sede, a decorrere presumibilmente dal prossimo settembre dell'anno in corso.

Il Procuratore si riserva di valutare motivatamente – e sempre previa interlocuzione con i magistrati dell'Ufficio - l'insostenibilità della misura organizzativa prevista per la piena tutela della genitorialità nel caso vi sia la presenza in servizio di soli

cinque su sette sostituti, rimanendo peraltro, in base alla circolare, salva comunque la piena applicabilità dei predetti commi a tutela della genitorialità di figli sino a tre anni, nonché rimanendo salva la considerazione delle esigenze che saranno volta per volta rappresentate dai magistrati in servizio – e le cui concrete misure organizzative ad hoc saranno discusse nelle riunioni periodiche - connesse alla assistenza dei figli minori di anni sei, nonché dei prossimi congiunti affetti da gravi patologie, quando non vi siano altri familiari che possano provvedervi.

Si dà altresì atto che l'esonero dal turno della dott.ssa Pianezzi viene compensato – come è previsto nella citata circolare e come è stato discusso e condiviso con i magistrati in servizio – da un carico maggiore di procedimenti assegnati e da un maggior numero di udienze, al fine di rendere operativo il criterio di una equa distribuzione del lavoro evitando che l'esonero dal turno esterno si traduca in un minor carico di lavoro e sempre con l'accortezza di evitare che il diverso lavoro assegnato per contemperare l'esonero non si traduca in una sproporzione di carico di lavoro che vanifichi la tutela genitoriale.

Si dà altresì atto che, previo interpello tra tutti i magistrati dell'Ufficio, la dott.ssa Pianezzi ha offerto la propria disponibilità per essere nominata magistrato distrettuale referente per l'ambiente ed essendo la più anziana tra coloro che hanno dato disponibilità, è stata nominata, incarico che comporta la partecipazione a riunioni in sede distrettuale con cadenza mensile e a volte quindicinale. Si dà altresì atto che in passato quando la medesima dott.ssa Pianezzi era in maternità, è stata richiesta ed ottenuta applicazione di magistrato distrettuale (dott. Puccetti Lorenzo).

A norma del combinato disposto dei citati artt.24 e 117, analoghe misure saranno assunte a favore di magistrati dell'Ufficio che documentino motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si ricorda che il CSM ha ritenuto in analoghe situazioni che la regola tabellare in base alla quale il magistrato che si occupa di figli minori può essere esonerato da incombenze comportanti urgenze ( esempio: turni esterni di reperibilità per le convalide di atti urgenti), esonero compensato da un maggior numero di



udienze o da un maggior numero di assegnazioni di procedimenti in fase di indagine, tuteli adeguatamente l'interesse sottostante, perché viene ad inserirsi in un quadro ordinamentale che indica la flessibilità come criterio fondamentale per la elaborazione di soluzioni idonee a garantire il benessere organizzativo.

Quanto all'aspetto procedurale (se sia onere del magistrato presentare l'istanza ovvero se spetti al dirigente dell'Ufficio attivarsi per conoscere le singole situazioni, e quindi procedere di conseguenza) il Plenum ha ritenuto che l'art. 277 co. 2 della Circolare sulle Tabelle, nell'affermare che il dirigente debba "sentire preventivamente" i magistrati interessati a provvedimenti in favore delle esigenze di cura di figli di età inferiore ai sei anni, ha solo affermato la necessità per il dirigente di decidere dopo aver acquisito il punto di vista del magistrato istante e degli altri colleghi coinvolti; si è inoltre ritenuto che la domanda di esonero debba essere avanzata dal magistrato addetto alla cura dei figli in base alla valorizzazione che nel sistema tabellare si ha del ruolo di ogni singolo magistrato che con la sua partecipazione al procedimento ne è protagonista attivo e non destinatario passivo del suo esito, e ciò a maggior ragione quando si tratta di condizioni personali che in un arco di tempo sono esposte a variabili, per cui solo il diretto interessato può conoscerle, valutarle e, infine, rappresentarle al capo dell'Ufficio affinché provveda nel senso indicato dall'art. 277, comma 1.

Si aggiunge che in materia delle tutele indicate nel titolo di questo paragrafo, per tutto quanto non espressamente previsto saranno comunque osservati i criteri di cui ai seguenti articoli della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, richiamata dall'art.24 della Circolare sulla organizzazione delle Procure:

- tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza (art. 4),
- magistrati in maternità o che provvedano alla cura di figli minori (art.113),
- tutela della genitorialità e della malattia (art. 117),
- divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo (art. 166),

-benessere organizzativo, tutela della genitorialità e della salute (artt. 271-283, escluso l'art. 275).

### **COMUNICAZIONI INTERNE ALL'UFFICIO – CONOSCENZA LEGALE DEI PROVVEDIMENTI.**

Le comunicazioni dell'Ufficio dirette ai magistrati o al personale amministrativo avvengono per mezzo di posta elettronica o posta cartacea.

Gli atti e i provvedimenti a carattere generale (circolari, bandi di concorso del Consiglio Superiore della Magistratura, circolari o atti analoghi provenienti dal Ministero della Giustizia, dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello o da altre Pubbliche Amministrazioni, provvedimenti del Capo dell'Ufficio o del Dirigente amministrativo, ecc.) vengono portati alla conoscenza legale dei destinatari per mezzo di posta elettronica su apposita mailing list.

Resta esclusa da tale forma di comunicazione la conoscenza relativa ai provvedimenti di pertinenza individuale, che verranno comunicati all'interessato con le forme tradizionali.

La mailing list riservata ai magistrati dell'ufficio, utilizzata per la diffusione di informazioni o comunicazioni ritenute utili, opinioni, pareri, decisioni giudiziarie, è considerata avere carattere non ufficiale riguardo ad eventuali effetti di giuridica conoscenza (salva ovviamente l'eventuale rilevanza penale o disciplinare relativa al contenuto o al tenore degli scritti), cosicchè ogni atto o fatto al quale chiunque interessato voglia far conseguire effetti giuridici di qualsiasi tipo dovrà essere portato a conoscenza del Capo dell'Ufficio o di eventuali altri destinatari nelle forme ordinarie, con comunicazione scritta, diretta e formale.

### **DELEGHE**

Al fine di attuare una partecipazione condivisa all'organizzazione dell'Ufficio, ai Sostituti Procuratori vengono affidate deleghe in collaborazione con il Procuratore della Repubblica per le seguenti attività:

-al dott. Giulio Tamburini viene delegata, in collaborazione con il Procuratore, l'organizzazione e supervisione dei calendari d'udienza; si terrà conto dell'ordine di

servizio già all'uopo emesso anche al fine del coordinamento con la segreteria dibattimento e con i VPO;

essendo inoltre il magistrato più anziano in servizio sostituisce il Procuratore della Repubblica in tutti i compiti del medesimo, sia giurisdizionali che istituzionali e di rappresentanza, quando il Procuratore è assente;

collabora altresì con il Procuratore della Repubblica per l'individuazione delle linee direttive e di coordinamento delle attività generali dell'Ufficio;

-alla dott.ssa Paola Reggiani viene delegato, in collaborazione con il Procuratore, il coordinamento dei tirocinanti, nonché l'organizzazione e supervisione delle Sezioni di Polizia Giudiziaria, in relazione alla organizzazione della collaborazione con l'attività dei magistrati e alla organizzazione del loro aggiornamento; altresì l'organizzazione e supervisione delle Sezioni di Polizia Giudiziaria, in relazione ai compiti dei medesimi in relazione all'ufficio affari di pronta definizione e pronta definizione;

-alla dott.ssa Silvia Bertuzzi viene delegata, in collaborazione con il Procuratore, l'organizzazione e supervisione dei VPO, in relazione ai rapporti con il CG e ai compiti dei VPO relativi alla loro partecipazione alle udienze; la stessa è anche Magistrato di riferimento per l'informatica;

- alla dott.ssa Donatella Pianezzi viene delegata, in collaborazione con il Procuratore, l'organizzazione e supervisione dei VPO, in relazione ai compiti dei VPO relativi alla loro partecipazione all'ufficio degli affari di pronta definizione e affari semplici; la stessa è anche magistrato referente ambientale nei rapporti con la Procura Generale di Brescia e gli uffici giudiziari del distretto;

-al dott. Giacomo Pestelli viene delegata, in collaborazione con il Procuratore, viene altresì delegata, in collaborazione con il Procuratore, l'organizzazione e supervisione dei turni e piani ferie magistrati; quando sarà trasferito alla sua delega sarà svolta dal dott. Tamburini;

-al dott. Andrea Ranalli viene delegata, in collaborazione con il Procuratore, l'organizzazione e supervisione delle riunioni periodiche tra magistrati anche ai fini

dell'attuazione di scambi informativi su novità giurisprudenziali e prassi condivise; viene co-delegata l'organizzazione e supervisione dei rapporti con i magistrati del Tribunale, al fine di assicurare uniformità di indirizzo nella valutazione dei provvedimenti emessi dai giudici e nella conduzione delle indagini, nonché l'elaborazione di metodologie di intervento nei vari settori; a tal fine collabora al promovimento di riunioni periodiche tra i magistrati dei Gruppi ad essi affidati.

-alla dott.ssa Carmela Sabatelli viene delegata, in collaborazione con il Procuratore, l'organizzazione e preparazione di protocolli, direttive, indirizzi nella materia delle c.d. fasce deboli, nonché nelle materie relative alle problematiche relative di soggetti imputabili con disturbo psichico, altresì della partecipazione, compatibilmente alle esigenze di servizio e ai temi posti all'ordine del giorno, ai tavoli antiviolenza, nonché alle altre iniziative analoghe comunicate alla Procura della Repubblica in materia, altresì ai rapporti con gli organismi che si occupano di fasce deboli e di soggetti imputabili con disturbo psichico.

Le deleghe hanno durata di un anno dall'entrata in vigore del presente progetto organizzativo e poi ruotano. I magistrati avranno cura di riferire nel corso delle riunioni periodiche l'andamento delle deleghe, anche ai fini della condivisione delle informazioni e della rotazione.

## **RIUNIONI**

### **-Riunioni tra magistrati ordinari dell'Ufficio**

Sono fissate periodicamente riunioni tra i magistrati ordinari dell'Ufficio alle quali sono tenuti a partecipare tutti i magistrati suddetti che non sono in congedo ovvero non sono impegnati in udienza o con urgenze del turno esterno. Il Procuratore, che dovrà essere avvertito tempestivamente degli impedimenti, fisserà le riunioni in giorni in cui possono essere presenti il maggior numero di magistrati. Tali riunioni debbono essere tenute con frequenza preferibilmente mensile, comunque almeno ogni tre mesi, e sono precedute da avviso anche informale (es. posta elettronica) contenente l'ordine del giorno di massima. Il contenuto delle riunioni sarà oggetto di sintetica verbalizzazione, curata a turno da uno dei sostituti partecipanti alla

riunione. I verbali delle riunioni saranno messi a protocollo riservato e custoditi presso la segreteria amministrativa. Ogni sostituto può chiedere venga fissata una riunione dei magistrati dell'Ufficio per trattare specifiche questioni di interesse generale e la riunione verrà tenuta entro 15 giorni dalla richiesta.

#### **-Riunioni con i magistrati onorari dell'Ufficio**

Almeno ogni tre mesi sarà, con analoghe modalità di cui al paragrafo precedente per quanto concerne convocazione e verbalizzazione, sarà tenuta una riunione con i vice procuratori onorari per discutere sia delle attività di competenza dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore sia delle attività dell'Ufficio di Pronta definizione, nonché in genere delle competenze dei VPO e dei rapporti con i magistrati ordinari. A tali riunioni sono invitati a partecipare anche i magistrati ordinari.

#### **-Riunioni endodistrettuali**

Il Procuratore o i sostituti procuratori volta per volta delegati partecipano alle riunioni endodistrettuali convocate con cadenza quindicinale dal Procuratore Generale. Nel corso delle suddette riunioni vengono discussi gli argomenti proposti all'ordine del giorno dal Procuratore Generale nonché vengono discussi protocolli ed elaborate linee comuni di azione delle Procure del Distretto e adottate soluzioni organizzative condivise su varie tematiche, tra cui quelle in materia ambientale – materia questa trattata anche in riunioni endodistrettuali mensili cui partecipano i magistrati referenti ambientali di ciascun ufficio ( per la Procura di Mantova la dott.ssa Donatella Pianezzi) – nonché in materia di impugnazioni, intercettazioni, misure di prevenzione, avocazioni e altre materie riformate da recenti normative.

#### **-Riunioni con il personale amministrativo e le Sezioni di polizia giudiziaria**

Nella direzione ed organizzazione delle varie strutture amministrative in cui è articolata la Procura della Repubblica, il Procuratore promuoverà e manterrà comunicazioni periodiche con il personale amministrativo, tra cui in particolare con il Direttore Amministrativo, i funzionari giudiziari, i cancellieri alla scopo di verificare e potenziare la produzione quantitativa e il rendimento qualitativo dei vari

servizi stabilendo collegamenti con i responsabili degli stessi al fine di adeguare il loro funzionamento a criteri di efficienza e alla osservanza delle direttive impartite;

al fine di perseguire tali obiettivi e di conoscere le problematiche degli uffici che possono essere rappresentate anche dai singoli dipendenti addetti ai vari servizi, il Procuratore promuove riunioni preferibilmente semestrali, comunque almeno annuali, con la partecipazione di tutto il personale amministrativo in servizio, che coordinerà personalmente o per mezzo di magistrato delegato o con incarico al Direttore amministrativo.

Analoga procedura di raccordo sarà operata per le Sezioni di polizia giudiziaria istituite presso la medesima, in relazione alle quali il Procuratore promuoverà e manterrà comunicazioni periodiche con i responsabili delle Sezioni e i vari componenti allo scopo di coordinare il funzionamento delle stesse e di mantenere il collegamento con gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria affiancati ai singoli sostituti con ordine di servizio, promuovendo altresì riunioni preferibilmente semestrali, comunque almeno annuali, con la partecipazione di tutto il personale in servizio presso le Sezioni di polizia giudiziaria, che coordinerà personalmente o per mezzo di magistrato delegato.

Per favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei vice procuratori onorari, degli ufficiali di polizia giudiziaria in quiescenza qualora sia possibile reperirli, dei laureati in giurisprudenza di cui all'art 16 del D.L.vo 17/11/1997 n. 398, delegabili all'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nelle udienze dibattimentali davanti al Tribunale in composizione monocratica e al giudice di pace, e per garantire il coordinamento necessario con gli orientamenti interpretativi ed applicativi dei magistrati ordinari, saranno organizzati, d'intesa con i Sostituti, periodici incontri e attività seminari, anche informali, di carattere prevalentemente pratico con illustrazione specifica e analisi di casi trattati o da trattare nelle udienze oggetto di delega, così come previsto, in applicazione della normativa sulla riforma della magistratura onoraria, anche dallo specifico ordine di servizio in relazione all'ufficio di collaborazione del Procuratore.

## **RAPPORTI CON LA PROCURA GENERALE**

Il Procuratore o i sostituti procuratori volta per volta delegati oltre a partecipare alle riunioni endodistrettuali di cui al punto precedente, provvedono al puntuale espletamento delle attività giudiziarie ed amministrative delegate dalla Procura Generale, nonché agli obblighi informativi previsti dall'art. 6 d.Lgs. n. 106/2006, adoperandosi per una concreta collaborazione al fine di permettere la realizzazione degli obiettivi ordinamentali.

## **OSSERVANZA DELLA NORMA DI RINVIO**

Il Progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Mantova e le scelte di indirizzo ed organizzative del Procuratore della Repubblica sono osservanti - nonché si ispirano per tutto quello non espressamente previsto - delle regole contenute nella norme di legge contenute nella Circolare strati A norma dell'art.24 della Circolare sulla organizzazione delle Procure saranno osservati i seguenti articoli della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti: esoneri (art. 3), tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza (art. 4), collaborazione di un magistrato delegato (art. 14), magistrati in maternità o che provvedano alla cura di figli minori (art.113), tutela della genitorialità e della malattia (art. 117), divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo (art. 166), referente informatico (art. 218), referente per la formazione (art. 219) e relativi esoneri ed incompatibilità (artt. 220 e 221), componente della Struttura tecnica per l'organizzazione (art. 222, 223), componente dei Consigli giudiziari (224 e 225), benessere organizzativo, tutela della genitorialità e della salute (artt. 271-283, escluso l'art. 275).

---

Si dispone, a norma dell'art. 8 della Circolare del CSM sulla organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero, il deposito per la durata di giorni 15 del Progetto nella segreteria e nella bacheca informatica per eventuali osservazioni dei magistrati ordinari e onorari interessati, nonché la trasmissione dello stesso al Consiglio

Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di  
 Decima e al Sig. Procuratore Generale presso la medesima Corte.

Si dispone, all'esito, secondo la procedura prevista dal citato art.8, con decreto di  
 adozione che sarà immediatamente esecutivo.

#### ELenco ALLEGATI

1) Allegato 1 - elaborazione statistiche Mod 21 e 44 pendenti, sopravvenuti, emessi  
 2015, 2016, 2017, 2018

2) Allegato 2 - Piano delle performance e schede

3) Allegato 3- Protocollo interno criteri priorità

4) Allegato 4- ordine di servizio C.T. attività intercettazione n.10016

5) Allegato 5- ordine di servizio n.21/2018 gruppo lavoro Imersoazioni

6) Allegato 6- ordine di servizio n.69/2017 INF, in collaborazione del Procuratore

7) Allegato 7- ordine di servizio n. 14/2018 VPG Risoluzione CSM commissione  
 7/3/2018

8) Allegato 8 - Ordine di servizio c.d. generate in data 11/7/2017 ed integrazioni in  
 data 12/7/2017

Manova, 11/26/2018

Il Procuratore della Repubblica  
 Dott.ssa Margherita Fagnola

|                                     |      |      |
|-------------------------------------|------|------|
| CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI MANOVA |      |      |
| N. 338/2018 Prot.                   |      |      |
| 27 GIU. 2018                        |      |      |
| PROV.                               | NUM. | DATA |
| PROV.                               | NUM. | DATA |
| PROV.                               | NUM. | DATA |

*[Handwritten signature]*



